

MONICA FIORAVANZO

*Sull'autorizzazione maritale.
Ricerche sulla condizione giuridica femminile nell'Italia unita*

Estratto da « CLIO »
Rivista trimestrale di studi storici
Anno XXX - N. 4 - Ottobre-Dicembre 1994

Edizioni Scientifiche Italiane

SULL'AUTORIZZAZIONE MARITALE
RICERCHE INTORNO ALLA CONDIZIONE GIURIDICA
DELLA DONNA NELL'ITALIA UNITA

1. *L'autorizzazione maritale nel Codice Pisanelli e nei suoi precedenti*

L'istituto dell'autorizzazione maritale, introdotto nel Codice Civile del Regno d'Italia del 1865 e rimasto in vigore sino al 1919, incidereva fortemente sulla vita delle donne, limitandone la capacità giuridica, sul piano della gestione patrimoniale e delle attività commerciali e professionali: una limitazione che di per sé esprime icasticamente quale fosse nella cultura e nei reali rapporti sociali e familiari lo stato d'inferiorità della donna. La questione merita forse un'attenzione maggiore di quella che solitamente le è dedicata, sia sul versante degli studi di storia del diritto, sia su quello della storia della donna, che nel complesso sembra dedicare poco spazio allo studio dei fenomeni giuridici e della loro influenza sulla realtà femminile. A questo proposito Gianna Pomata, in una recensione sulle «Annales» della *Storia delle donne in occidente* curata da George Duby e Michelle Perrot, ha rilevato: «ce que je déplore dans la construction sociale des sexes. [...] Une mise au point sur les règles juridiques et leur impact considérable sur le contrôle et la transmission du pouvoir et des biens, aurait pu atténuer cette séparation du discours et de la pratique sociale, qui diminue l'autorité des deux livres»¹. La storia della donna ha piuttosto privilegiato il tema dell'accesso ai diritti politici e della lotta per il voto, la problematica del lavoro e del salario, - l'itinerario «dalla tutela alla parità»² -, così come l'evoluzione della legislazione sulla famiglia fino alla riforma del 1975, per giungere alle più recenti tematiche riguardanti la sessualità, il parto e più general-

¹ G. POMATA, *Recensione*, in «Annales», 48^e année, n. 4, juillet-août 1993, p. 1024.

² M.V. BALLESTRERO, *Dalla tutela alla parità - La legislazione italiana sul lavoro delle donne*, Bologna 1979.

mente l'ambito di ricerca della *gender history*³. E certo l'autorizzazione maritale può essere ritenuta, a confronto di queste tematiche, questione di minore portata, interessante in prevalenza una minoranza appartenente alle classi medie ed alto borghesi o al ceto nobiliare. Tuttavia la norma era parte di un'articolata trama giuridica relativa alla condizione femminile, la cui conoscenza non può dirsi completa se manchi questo importante tassello. D'altro canto, perlomeno per le categorie sociali interessate, l'istituto era fattore di grave menomazione. E soprattutto il fatto stesso che - come si vedrà - l'autorizzazione maritale non appariva suscettibile di piana e razionale giustificazione, ed anzi contraddiceva i principi generali del diritto dello stato libero, poneva questo istituto come un caso limite e rivelatore, si direbbe paretianamente, delle motivazioni residuali che determinano la discriminazione femminile.

L'esclusione dal voto, infatti, accomunava la donna ad una larga maggioranza, esclusa per censo o per «incapacità», secondo un'ottica che intendeva l'esercizio del voto come funzione e non come diritto, per cui si poteva sostenere e, per così dire, comprendere che la donna non fosse ancora preparata per tale funzione, estranea com'era alla sfera pubblica.

Su un altro piano, concernente la legislazione sulla famiglia, alcune norme discriminanti, come quelle dell'adulterio, potevano trovare una qualche, generale giustificazione nella differenza sessuale, che rendeva assai delicata la posizione femminile ai fini della certezza della paternità, e quindi della linea ereditaria e di continuazione della famiglia, tanto più in una società che tradizionalmente si fondava sull'istituto familiare come cellula e struttura fondamentale, in particolare delle classi dirigenti. E non sembra fuori luogo, in una prospettiva storica di lunga durata, rilevare forse anche un retaggio, nei costumi e nella mentalità, della funzione assolta dalla famiglia nella società di *Ancien-Régime*.

Soprattutto, mentre la tradizione non offriva, entro l'orizzonte della società europea, alcun esempio anteriore di accesso delle donne al voto politico o di una legislazione più avanzata in materia familiare e sessuale, per l'autorizzazione maritale la questione si poneva in termini diversi e più complessi.

L'istituto, non solo non era *stricto sensu* attinente alla sfera pubblica e politica, e dunque non implicava una messa in discussione di un paradigma consolidato che riservava ancora solo all'uomo la gestione degli

³ J. SCOTT, *Il «genere»: un'utile categoria di analisi storica*, in «Rivista di storia contemporanea», a. XVI, fasc. 4, ottobre 1987, pp. 560-586.

'affari pubblici', ma neppure coinvolgeva il piano affettivo o sessuale, nel quale erano in gioco sicurezze e pregiudizi profondamente radicati nel 'vissuto' e nell'emotività dei singoli. D'altra parte il legislatore e i giuristi italiani avevano di fronte l'esperienza del codice austriaco, vigente anche nel Lombardo-Veneto sino all'Unità, che pur nell'ambito di un ordinamento non fondato sui principi di uno Stato liberale, non aveva posto limite alcuno all'autonomia giuridica della donna maritata, senza che ne fossero derivate conseguenze pregiudiziali per l'ordine sociale e familiare. E in effetti, l'introduzione stessa dell'istituto nel diritto civile italiano fu tormentata e controversa⁴.

Si aggiunga che l'autorizzazione maritale coinvolgeva indirettamente un ambito più ampio di quello familiare, in quanto condizionava l'accesso della donna alle professioni, ostacolandone appunto l'autonomia attraverso il vincolo del preliminare permesso del marito, e segnava idealmente un solco netto tra l'esistenza strettamente domestica e ogni attività esterna, in un'area sentita come estranea alla donna e nella quale essa non appariva idonea ad avventurarsi. Così, a causa di una lettura estensiva della norma nella giurisdizione, e per l'influsso che questa esercitava sulla concezione del ruolo femminile, la donna veniva esclusa da professioni, certo per tradizione maschili, ma che da un punto di vista strettamente giuridico non avrebbero dovuto esserle precluse. Il caso di Lidia Poët, la giovane piemontese che a lungo e invano si batté per poter esercitare la professione di avvocato, e che al tempo sollevò vivaci polemiche, rappresenta un esempio paradigmatico. Ancora, si dirà, problema di una minoranza, di quell'esigua percentuale di donne - in tutto, pare, 257 tra il 1877 e il 1900⁵ - che erano giunte alla laurea. Ma un problema comunque non indifferente, che appartiene alla storia della società italiana, e delle donne in particolare.

Il presente studio, dunque, si propone di ripercorrere la storia dell'autorizzazione maritale e del dibattito intorno a questo istituto, muovendo dai lavori preparatori e dai dibattiti parlamentari che condussero alla codificazione del 1865, per risalire quindi alla legislazione degli stati preunitari, termine di paragone necessario per formulare un giudizio comparato che tenga conto delle tradizioni giuridiche retaggio dell'età napoleonica e della Restaurazione, e per molti versi dell'*Ancien Régime*.

⁴ Per una prima articolata esposizione del problema si veda P. UNGARI, *Storia del diritto di famiglia in Italia*, Bologna 1974.

⁵ *Atti Parlamentari. Camera Dei Deputati*, [d'ora in poi: *A.P. Camera*] *Discussioni*, legislazione XXI, sessione 1902 (II), 19/4/1902, p. 678. Redattore: il commendatore Luigi Rava, capo divisione al Ministero dell'istruzione pubblica.

Un confronto che si ripropone poi con particolare vivacità al momento dell'unificazione del Veneto, ove vigevo il più avanzato Codice Civile Generale Austriaco. Seguendo quindi il filo delle iniziative parlamentari in materia, che si susseguono con crescente insistenza per sopprimere questa forma di tutela maritale, ed esaminando attraverso alcuni casi significativi la giurisprudenza dei tribunali chiamati ad applicare le norme relative, si è cercato di ricostruire le diverse fasi del dibattito giuridico e politico, riservando anche la dovuta attenzione ad alcuni giudizi di giuristi stranieri e alle voci più rappresentative del movimento femminile, nonché alla questione connessa all'accesso della donna alla professione forense, posta per la prima volta dal caso di Lidia Poët, e risolta positivamente nel 1919 con la stessa legge che abrogava in via definitiva l'autorizzazione maritale.

Dal 9 al 22 febbraio 1865, si svolse alla Camera dei Deputati la discussione del disegno di legge ministeriale, che autorizzava il governo a varare i codici e ad adottare altre misure per l'unificazione legislativa del Regno. Tra i vari interventi si levarono allora alcune voci, che espressero un punto di vista critico rispetto all'istituto dell'autorizzazione maritale, contemplato nel progetto del codice civile.

«La donna come tale è sottoposta ad uno strazio peggiore di quello che tocca all'uomo», dichiarava Annibale Ninchi, autorevole giurista ed esponente della destra⁶, «Essa è sottoposta all'autorità maritale, è una serva innanzi al marito, e quello che è peggio, non ha i vantaggi e gli emolumenti della servitù. [...] La donna mantiene la generale responsabilità morale di cittadina, e di più la responsabilità non solo del proprio sostentamento, ma pure di quello del marito e della intera famiglia. La donna concorre egualmente che l'uomo nel sopportare i pesi della società, senza avere nessun diritto di governo e di prerogativa, anzi rimanendo serva del marito, senza il cui beneplacito essa non può disporre minimamente neppure dei suoi beni stradotali. L'imbecillità, l'assenza del marito non la libera, in sua vece è surrogato il tribunale che deve autorizzare ogni contratto eccedente la sfera meramente amministrativa»⁷.

Gli faceva eco il deputato di Bari, Giuseppe Massari, altro illustre

⁶ Sul Ninchi, deputato del collegio di Ancona, cfr. T. SARTI, *I rappresentanti del Piemonte e d'Italia*, Roma 1880, pp. 606-607.

⁷ *A.P. Camera. Discussioni*, legislazione VIII, sessione 1863-64-65, 10 febbraio 1865, pp. 8147-8151.

esponente della Destra, formatosi alla scuola giuridica napoletana⁸, che muovendo una serie di rilievi critici, attaccava duramente in primo luogo «quella che si riferisce a quella parte del codice civile che riguarda la condizione giuridica della donna. Confesso che il veder trattata la donna a quel modo mi ha fatto molto dispiacere. [...] Capirei che, se non ci fosse in Italia esempio d'una legislazione diversa, si fosse proceduto come si è proceduto. Mi spiace dover ricorrere ad un esempio straniero, ma tutti sappiamo che la legislazione austriaca assegna alla donna maggiori prerogative di quelle che sventuratamente loro attribuisce il codice che ora ci si propone. [...] Pur troppo con il codice che ora è sottoposto alla nostra approvazione noi veniamo a fare un regresso»⁹. Un autorevole leader della Sinistra come Francesco Crispi obiettava: «Se si volessero mettere condizioni, perché il fondo dotale non potesse essere compromesso dalla moglie, non ci sarebbe da ridire. Anche il matrimonio è una società, ed è giusto che la donna non la comprometta con atti inconsiderati. Non credo però che si possa obbligarla ad esser in qualunque atto della vita sotto la podestà del marito ed a tenerla così nelle condizioni dei minorenni»¹⁰.

L'articolo 134 del codice civile (che nella redazione definitiva recitava: «La donna non può donare, alienare beni immobili, sottoporli ad ipoteca, contrarre mutui, cedere o riscuotere capitoli, costituirsi sicurtà, né transigere o stare in giudizio relativamente a tali atti, senza autorizzazione del marito»¹¹) era stato inserito per iniziativa del Senato nel progetto di codice predisposto da Giuseppe Pisanelli¹², che non aveva invece previsto l'istituto. La presentazione del testo era avvenuta nelle tornate del 15 luglio e del 15 e 28 novembre 1863¹³. La commissione senatoria, allora istituita con l'incarico di esaminare il testo, aveva lavo-

⁸ Su Giuseppe Massari, si veda: *Dizionario del Risorgimento nazionale*, [d'ora in poi *Diz. Ris.*] diretto da M. Rosi, Milano 1930-1937, III, pp. 521-522.

⁹ *A.P. Camera. Discussioni*, legislazione VIII, sessione 1863-64-65, 11 febbraio 1865, pp. 8169-8171.

¹⁰ *A.P. Camera. Discussioni*, legislazione VIII, sessione 1863-64-65, 1(febbraio 1865, p. 8276.

¹¹ *Codice Civile Italiano*, a cura di V. CATTANEO, Torino 1865, Libro V (*del matrimonio*), Titolo I (*della cittadinanza*), art. 134.

¹² Giuseppe Pisanelli, insigne giurista leccese, ministro di grazia e giustizia nel gabinetto Rattazzi e Minghetti, aveva curato con Pasquale Stanislao Mancini e Antonio Scialoja un commento al codice di procedura civile; cfr. *Diz. Ris.*, cit., III, pp. 909-910.

¹³ Cfr. S. GIANZANA, *Codice civile preceduto delle Relazioni Ministeriale e Senatoria, dalle Discussioni Parlamentari e dai Verbali della Commissione coordinatrice*, Torino 1887, IV, p. LXXXIII.

rato sino al luglio del '64, quando i senatori Paolo Onorato Vigliani¹⁴, Giovanni De Foresta¹⁵ e Giuseppe Vacca¹⁶ presentarono infine le loro relazioni, rispettivamente sul I, sul II e sul III libro del codice.

Nei due discorsi tenuti di fronte al Senato nelle tornate del 15 luglio e 15 novembre 1863, il Pisanelli aveva affrontato il tema dell'autorizzazione maritale, al fine di motivarne l'esclusione nel progetto. È plausibile supporre che la scelta compiuta fosse stata alquanto sofferta, se il ministro aveva appunto avvertito la necessità di giustificarla. I motivi recati a sostegno dell'opinione erano principalmente due: l'estraneità dell'istituto rispetto alla tradizione giuridica italiana, in quanto introdotto in Italia dalla legislazione francese, e la mancanza di una ragione che ne giustificasse l'introduzione in un regime patrimoniale di separazione dei beni tra coniugi. Mentre nel sistema di comunione, universalmente diffuso in Francia, «siccome i frutti dei beni della moglie fanno parte dei frutti della comunione, era naturale che la moglie non potesse vendere o ipotecare senza l'autorizzazione del marito. [...] questo sistema non avrebbe fondamento storico presso di noi, perché la comunione dei beni è un fatto in Italia inavvertito»¹⁷. Soprattutto nella sua seconda relazione, Pisanelli aveva insistito sull'origine francese di entrambi gli istituti: «quantunque la legislazione francese sia stata in vigore nella maggior parte delle provincie italiane, la comunione legale non vi prese radice; [...] mancando tale motivo, l'autorizzazione non ha motivo d'esserci», mentre d'altro canto l'esempio delle provincie lombarde attestava come l'istituto non fosse indispensabile alla salvaguardia dell'interesse della famiglia¹⁸. Non erano infine stati estranei alla sua decisione un sentimento di equità e il riconoscimento della piena capacità della donna di amministrare i propri beni¹⁹.

La commissione del Senato, dopo aver vagliato a lungo il testo, non

¹⁴ Paolo Onorato Vigliani, piemontese, sarà più volte ministro di grazia e giustizia con i ministri Menabrea e Minghetti, e presidente della Corte di Cassazione di Firenze (*SARTI, op. cit.*, p. 875; *Diz. Ris.*, IV, p. 569).

¹⁵ Giovanni De Foresta, nato a Nizza, già ministro di grazia e giustizia nel ministero D'Azeglio e nel II ministero Cavour, magistrato, deputato e dal 1855 senatore (*Diz. Ris.*, cit., II, p. 871).

¹⁶ Giuseppe Vacca, giurista napoletano, magistrato, ministro di grazia e giustizia nel gabinetto Lamarmora (*Diz. Ris.*, cit., IV, p. 516).

¹⁷ G. PISANELLI, *Discorso pronunciato il 15/7/1863 al Senato*, in GIANZANA, *op. cit.*, I, p. 11.

¹⁸ PISANELLI, *Relazione sul progetto del I libro del codice civile presentato in iniziativa al Senato nella tornata del 15/11/1863*, in GIANZANA, *op. cit.*, I, p. 25.

¹⁹ PISANELLI, *Discorso pronunciato il 15/7/1863 al Senato*, in GIANZANA, *op. cit.*, p. 11.

si era però mostrata sensibile ai 'nobili' motivi esposti da Pisanelli e aveva preferito ripristinare l'autorizzazione, che, come vedremo, era presente in quasi tutti i codici degli stati preunitari. Nella relazione sul primo libro del codice, nel giugno del 1864, il senatore Vigliani aveva esposto le ragioni che avevano suggerito la modifica: oltre alla constatazione che l'istituto, per quanto di derivazione francese, fosse ormai in vigore in tutta Italia, ad eccezione della sola Lombardia, e con «salutari effetti per l'ordine, l'armonia e la fortuna delle famiglie», la commissione aveva valutato la testimonianza di un «dotto lombardo», Carlo Francesco Gabba, il quale aveva invece denunciato come negativi gli esiti della libertà femminile nella sua terra²⁰.

Inoltre, il senatore aveva espresso la convinzione, sua e della commissione, che l'indipendenza della moglie avrebbe leso il principio della deferenza verso il marito, capo della famiglia e più idoneo «per disposizione di natura a tutelarne gli interessi e ben dirigere gli atti più importanti della vita civile»²¹. La commissione aveva infine tenuto conto dei pareri sfavorevoli delle magistrature in precedenza consultate dal ministro Cassinis²², le quali avevano suggerito il mantenimento dell'autorizzazione anche «in conformità di quanto già trovasi prescritto dai vigenti Codici italiani»²³.

Si era così giunti al progetto finale del codice, presentato alla Camera dei deputati nel febbraio del 1864, nell'ambito dell'approvazione del disegno di legge per l'unificazione legislativa del Regno, con il quale si erano attribuiti al governo il potere di emanare e di rendere esecutivi i codici nello stato in cui si trovavano, e la facoltà di apportarvi le modifiche che ritenesse opportune o necessarie. Il 22 febbraio la legge fu approvata e passò al Senato, che a sua volta la licenziò il 20 marzo 1865. Al 2 aprile risalì la sanzione e la promulgazione regia del decreto, e insieme l'istituzione della «Commissione di coordinamento», deputata a coordinare tra loro i codici e le leggi in via di pubblicazione. La Commissione operò attraverso alcune commissioni speciali, ognuna delle quali era addetta ad un'unica materia²⁴.

²⁰ Relazione della Commissione del Senato sul progetto del Codice Civile del Regno d'Italia presentato dal M.G. Pisanelli nelle tornate del 15/7/1863 e 26/11/1863 (tornata del 16/6/1864), in GIANZANA, *op. cit.*, I, p. 200. Di C.F. Gabba, il senatore cita l'opera: *Studi di legislazione comparata*, Milano, 1862, p. 97.

²¹ Relazione della Commissione del Senato sul progetto del Codice Civile *cit.*, p. 202.

²² Si veda *infra*.

²³ Relazione della Commissione del Senato sul progetto del Codice Civile *cit.*, p. 203.

²⁴ GIANZANA, *op. cit.*, IV, p. XCIV.

La commissione per il codice civile sottopose a nuovo esame l'articolo 143 – secondo il testo del Senato, poi 134 nel testo definitivo –, al fine di stabilire se solo ed esclusivamente gli atti indicati nel disposto normativo esigessero l'autorizzazione maritale²⁵. Il testo dell'articolo che il Senato aveva elaborato era il seguente: «La moglie non può stare in giudizio, donare, alienare beni immobili, sottoporli ad ipoteca, transigere, contrarre mutui, cedere o riscuotere capitali, costituirsi sicurtà, acquistare a titolo gratuito od oneroso, né in generale fare alcun atto che ecceda la ordinaria amministrazione senza l'autorizzazione del marito. Questa autorizzazione non è necessaria, quando si tratti di giudizi penali istituiti contro la moglie».

Nella seduta del 26 aprile 1865, il ministro guardasigilli, on. Vacca, con l'intenzione di chiarire preliminarmente quale fosse l'ambito di intervento che la legge concedeva alla commissione, chiedeva a questa se reputasse che l'art. 2 della legge 2/4/1865²⁶ consentisse o meno di porre in discussione il principio dell'autorizzazione, o almeno di limitarlo. I pareri erano contrastanti. Giovanni De Foresta riteneva possibile una modifica, sia pure limitata, dell'articolo, mentre Pasquale Stanislao Mancini voleva sopprimerlo del tutto. I più convinti oppositori dell'autorizzazione, in sintesi, interpretavano in un senso meno restrittivo l'articolo della legge, cercando di aprire una breccia che consentisse la riforma dell'istituto; i più conservatori dichiaravano invece che «il Senato non avrebbe approvato il Codice Civile se non avesse avuto la certezza che il progetto non sarebbe stato radicalmente mutato in questa parte»²⁷. Poiché prevalse infine la convinzione che la legge 2/4/1865 ostasse alla totale soppressione dell'autorizzazione maritale, la commissione si orientò piuttosto a discutere i casi indicati dall'articolo 143. Francesco Restelli²⁸ propose che dal divieto di donare senza il preventivo consenso del marito fosse esclusa l'eventualità in cui i destinatari

²⁵ COMMISSIONE SPECIALE PEL CODICE CIVILE [d'ora in poi: CSCC] *Verbale n. 9*, seduta del 24/4/1865, in GIANZANA, *op. cit.*, III, p. 68. La prima seduta risaliva al 13/4/1865.

²⁶ «Il Governo del Re avrà facoltà d'introdurre nei Codici e nelle leggi indicate nell'articolo precedente le modificazioni necessarie per coordinare in ciascuna materia le particolari disposizioni, sì nella sostanza che nella forma, col sistema e coi principi direttivi adottati, senza alterarli, nonché per coordinare tali Codici e leggi fra loro e con altre leggi dello Stato», in *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia*, Torino-Roma, 1861, legge n. 2215, 2/4/1865, art. 2.

²⁷ CSCC, *Verbale n. 11*, seduta del 26/4/1865, in GIANZANA, *op. cit.*, III, p. 84. L'affermazione è di Giovanni De Foresta.

²⁸ Francesco Restelli, milanese, laureatosi in giurisprudenza a Pavia sedeva sui banchi della Destra (*Diz. Ris.*, *cit.*, IV, pp. 48-49; SARTI, *op. cit.*, pp. 700-701).

del dono fossero i figli, come «correttivo», spiegò, al mancato obbligo per il padre di dotare le figlie. La proposta non fu accettata, su obiezione di De Foresta, il quale temeva l'affermarsi di un pericoloso dualismo in seno alla famiglia²⁹. L'inciso «né in generale fare alcun atto che ecceda la ordinaria amministrazione senza l'autorizzazione del marito» fu oggetto di un'analisi approfondita e fu infine soppresso, anche per la ferma posizione del presidente, Pisanelli, il quale fu perentorio nell'affermare che «tale soppressione è anzi logica e conforme agli intendimenti della Camera, la quale non vuol colpire la donna maritata di un'incapacità assoluta, quasi direbbe soggettiva, ma di una semplice incapacità relativa, ossia oggettiva per certi atti determinati e più importanti e non per altri». Di diverso parere, il senatore Carlo Cadorna³⁰, che volle che fosse messo a verbale il suo pieno dissenso dalla maggioranza, che aveva completamente distrutto ed reso illusorio il principio dell'autorizzazione maritale, limitandolo così ai soli pochi casi contemplati dall'articolo. Alcune proposte del deputato della Destra Filippo Bonacci³¹, che miravano a delegare agli accordi del contratto di matrimonio e dunque ad un accordo privato tra i coniugi la scelta dell'istituto, furono invece respinte, in nome della natura di ordine pubblico dell'autorizzazione³². Per contro, l'articolo 960, che prevedeva che la donna potesse accettare un'eredità solo se autorizzata dal marito, fu soppresso, in quanto, si disse, solo ed esclusivamente per i casi previsti dall'articolo 134 era da intendersi necessario il permesso del marito³³. Il medesimo argomento non valse tuttavia all'approvazione della proposta dell'onorevole Enrico Precerutti³⁴, che intendeva eliminare l'ultimo capoverso dell'articolo 1763 (1743 del Codice), in cui si stabiliva che «la moglie non può accettare mandato senza l'autorizzazione del marito».

²⁹ CSCC, *Verbale n. 11*, in GIANZANA, *op. cit.*, III, pp. 84-89.

³⁰ Carlo Cadorna, deputato di Pallanza, fratello del generale Raffaele, più volte ministro di Gioberti, Cavour e Menabrea: cfr. voce di N. RAPONI, in *Dizionario Biografico degli Italiani* [d'ora in poi *DBI*] XVI, Roma 1973, pp. 97-104.

³¹ Filippo Bonacci, marchigiano, deputato della nativa Recanati, magistrato (*Diz. Ris. cit.*, II, p. 327).

³² CSCC, *Verbale n. 11*, cit., in GIANZANA, *op. cit.*, III, p. 89.

³³ CSCC, *Verbale n. 32*, seduta del 13/5/1865, in GIANZANA, *op. cit.*, III, p. 272. L'articolo 960 recitava: «le donne maritate non possono accettare validamente una eredità senza l'autorizzazione del marito o dell'autorità giudiziaria, in conformità degli articoli 143 e 144».

³⁴ Enrico Precerutti, giurista piemontese, professore di diritto civile all'Università di Torino, partecipò all'elaborazione del codice civile: fu fautore della ricerca di paternità (*Lessico Universale Italiano* [d'ora in poi *LUI*] XX, Roma 1978, p. 323).

Sebbene il mandato non fosse compreso tra i casi dell'articolo 143, parve comunque principio imprescindibile, e di alta moralità, «non potendosi ammettere che senza il consenso del marito riceva essa ed eseguisca un mandato altrui»³⁵. Si trattò di una costante opera di mediazione e di compromessi, come lo stesso ministro guardasigilli Vacca ebbe a dire nella Relazione che fece al Re il 25 giugno 1865. La commissione avrebbe appunto «Tolto a norma il criterio di sottomettere alla necessità dell'autorizzazione quei tali atti singolarmente che per la intrinseca gravità loro richiedessero il concorso adesivo del marito, la migliore e più acconcia soluzione avvegnacché non si trascorra per essa né alle esagerazioni del diritto germanico, [...] né d'altro canto si venga improntando un Codice, che esce fuori in tanta luce di civile filosofia, dei vietati principi della famiglia romana cotanto infesti alla dignità ed alla condizione civile della donna»³⁶.

Lo stesso giorno fu emanato il decreto reale con cui si approvava la pubblicazione del Codice civile, che andò in vigore il 1° gennaio 1866.

Entrava dunque nella legislazione del Regno d'Italia l'istituto dell'autorizzazione maritale, introdotto essenzialmente per iniziativa della parte più conservatrice, rappresentata dal Senato, e malgrado le resistenze e la ferma ed intelligente opposizione di molti deputati, appartenenti sia alla Destra che alla Sinistra storica. Un passo indietro rispetto a precedenti proposte e alla cultura giuridica più moderna: ma neppure un'anomalia, se confrontato con il quadro legislativo degli stati italiani preunitari ed europei. Sarà opportuno ripercorrere a ritroso le vicende legislative che costituiscono i precedenti dell'autorizzazione maritale della codificazione italiana.

Il codice redatto dal Pisanelli seguiva a breve distanza di tempo due precedenti testi, elaborati dai ministri guardasigilli Cassinis³⁷ e Miglietti³⁸.

³⁵ CSCC, *Verbale n. 45*, seduta del 22/5/1865, pp. 425-429, in GIANZANA, *op. cit.*, III, pp. 428-429. La citazione è del comm. Edoardo Bartolini, presidente della Corte d'appello di Firenze; analoga posizione assunse De Foresta, mentre Francesco Restelli appoggiò la mozione del comm. Enrico Precerutti, professore all'Università di Torino.

³⁶ MINISTRO GUARDASIGILLI VACCA, *Relazione al Re nell'udienza del 25/6/1865*, in GIANZANA, *op. cit.*, IV, p. 25.

³⁷ Giovanni Battista Cassinis, avvocato, nel 1860 ministro di grazia e giustizia nel gabinetto Cavour (SARTI, *op. cit.*, pp. 238-239).

³⁸ Si vedano: A. AQUARONE, *L'unificazione legislativa e i codici del 1865*, Milano 1960; C. GHISALBERTI, *La codificazione del diritto in Italia 1865-1942*, Bari 1985 e Id., *Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia. La codificazione del diritto nel Risorgimento*, Bari

All'indomani dell'annessione della Lombardia, e di lì a poco delle annessioni delle regioni dell'Italia centrale e meridionale, il processo di unificazione legislativa³⁹ si era svolto parallelamente ad un'opera di revisione dei codici. In particolare, per il codice civile, che più da vicino ci riguarda, il Rattazzi aveva nominato con un decreto del 24/12/1859 una prima commissione con l'incarico di procedere all'esame e alla revisione del codice civile albertino del 1837. Componevano la commissione giuristi piemontesi e lombardi; un analogo consesso aveva nominato in Emilia il Farini, nella sua qualità di 'dittatore', con decreto del 30/11/1859. Era stato poi il Cassinis, ministro di grazia e giustizia nel gabinetto Cavour, ad unificare le due commissioni il 25/1/1860, e ad aggiungervi alcuni rappresentanti toscani. Il 19 giugno 1860 il Cassinis poté già presentare alla Camera il progetto di revisione del codice albertino, che inviò anche alle varie magistrature del Regno perché potessero esprimere il loro parere sul disegno⁴⁰. L'annessione delle province meridionali, comportando lo scioglimento della Camera, interruppe il lavoro delle commissioni parlamentari sul codice civile. Alla riapertura del Parlamento, nel febbraio del 1861, la Camera eccipi sull'intenzione di Cassinis di sottoporre il progetto contemporaneamente ai due rami del Parlamento, per accorciare i tempi, e pretese che si seguisse l'iter consueto. I lavori di ulteriore modifica del testo, a cui allora Cassinis si accinse, con l'intenzione di avvicinarlo maggiormente al modello napoleonico, non ebbero fine, in quanto furono interrotti dalle vicende politiche: alla morte di Cavour, il ministero Ricasoli sostituì Cassinis con Miglietti⁴¹.

Se l'iniziale obiettivo dell'opera di revisione del codice era stato quello di muovere dal testo del 1837⁴², i giusperiti avevano poi esteso la loro attenzione tanto al *code Napoléon* quanto al codice austriaco. La

1988. Su Vincenzo Miglietti, torinese, ministro di grazia e giustizia nel I gabinetto Larmora e nel II ministero Ricasoli, senatore dal 1863, cfr. *Diz. Ris. cit.*, III, p. 586.

³⁹ Con legge 27/3/1862 n. 516 il codice di procedura penale fu posto in esecuzione in Lombardia; i cinque codici sardi vennero estesi alle province dell'Emilia con legge 27/12/1859, alle Marche con legge 31/10/1860 e all'Umbria con legge 5/11/1860. I tre codici di penale, di procedura penale e di procedura civile erano stati emanati con Leggi 20/11/1859 n. 3783, 3784 e 3786, sulla base di una delega dei pieni poteri legislativi che erano stati attribuiti al governo con legge 25/4/1859. Con legge 17/2/1861 furono estesi alle province meridionali i codici di penale e di procedura penale. Cfr. *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia cit.*, cit. in AQUARONE, *op. cit.*, pp. 3-5.

⁴⁰ AQUARONE, *op. cit.*, pp. 2-19.

⁴¹ AQUARONE, *op. cit.*, p. 10.

⁴² GHISALBERTI, *La codificazione cit.*, pp. 38-39.

critica ha variamente giudicato il peso della tradizione subalpina rispetto all'influsso degli altri esempi legislativi. Alberto Aquarone ha posto in rilievo gli elementi di novità del testo di Cassinis rispetto al codice sardo, parlando di «un'opera sotto molteplici aspetti nuova anche se rifacentesi, naturalmente, alla ben radicata tradizione francese⁴³, e il Ghisalberti ha sostanzialmente condiviso tale giudizio, sostenendo che il recupero della precedente esperienza codicistica francese e piemontese era comunque funzionale ad un intento innovativo, «imposto dai tempi nuovi e dalle mutate circostanze politiche», che spingevano a riprendere «quanto del testo napoleonico era stato cancellato dalla politica legislativa seguita dal Regno di Sardegna dalla Restaurazione in poi»⁴⁴.

Guido Astuti ha piuttosto sottolineato la precipua influenza del codice francese, «tenuto sempre alla mano come principale modello» dal Cassinis⁴⁵, secondo la stessa dichiarazione di questi alla Camera nel 1861. Paolo Ungari, al contrario, ha ritenuto predominante, nel primo progetto del codice civile, l'impronta dello testo albertino, entro il cui orizzonte normativo si sarebbero tenuti i revisori, soprattutto influenzati dai giureconsulti e dai magistrati del regno sardo⁴⁶. E questa fu anche l'impressione all'epoca di alcuni toscani, i quali lamentavano che il testo, almeno nella sua prima stesura, non fosse che una semplice «revisione del codice albertino, e per la forma, e per la lingua, non corrisponde certamente al nome che dovrebbe avere», avanzando, come è naturale, riserve rispetto all'accettazione di una legislazione sentita come estranea e per giunta spesso meno valida della propria⁴⁷. Si può tuttavia ritenere che in alcune critiche si riflettessero anche pregiudizi regionali, se è vero che una voce autorevole quale quella del lombardo Gabba riconosceva i caratteri innovativi della struttura del progetto Cassinis rispetto ai modelli. E d'altronde un piemontese come Avogadro della Motta⁴⁸, difendendo il codice albertino, lamentava che il disegno del Cassinis se ne discostasse per proporre piuttosto principi laici-

⁴³ AQUARONE, *op. cit.*, p. 7.

⁴⁴ GHISALBERTI, *La codificazione cit.*, p. 40.

⁴⁵ G. ASTUTI, *Il code napoléon in Italia e la sua influenza sui codici degli Stati italiani successori*, in Atti del convegno «Napoleone e l'Italia», Roma 8-13 ottobre 1969, Accademia Nazionale dei Lincei, Tomo I, p. 218.

⁴⁶ UNGARI, *Storia del diritto di famiglia in Italia cit.*, p. 155.

⁴⁷ «La Nazione» di Firenze, 21 marzo 1861, cit., in AQUARONE, *op. cit.*, p. 9.

⁴⁸ Emiliano Avogadro della Motta piemontese, reazionario, clericale intransigente (*DBI*, IV, Roma 1962, *ad vocem*).

stici e liberali⁴⁹. A differenza dei suoi precedenti, il progetto aveva esteso d'altronde il godimento dei diritti civili agli stranieri, indipendentemente da condizioni di reciprocità, e aveva istituito il matrimonio civile⁵⁰.

Soprattutto, per quanto concerneva il diritto di famiglia, il primo disegno di Cassinis si era discostato dal testo subalpino, non contemplando l'autorizzazione maritale. «E nelle relazioni tra i coniugi la commissione ha pur creduto che si dovesse intieramente raccomandare al solo impero del sentimento morale l'autorità dirigente del marito nell'amministrazione dei beni propri della moglie», aveva dichiarato nella relazione introduttiva il ministro, «l'autorità del diritto romano nell'ultimo suo stadio, l'esempio di parecchie legislazioni straniere, e in specie del codice vigente nelle provincie lombarde, e l'esempio stesso del vecchio Piemonte la persuasero». Non aveva per altro mancato di precisare che al Parlamento sarebbe comunque spettato giudicare «sopra una questione che riguarda sì d'avvicino i costumi»⁵¹.

Il successore, Miglietti, apportò alcune innovazioni al progetto predisposto da Cassinis, non solo avvicinandosi maggiormente al *code Napoléon*, ma soprattutto seguendo i suggerimenti delle corti meridionali da lui stesso interpellate e fino ad allora inascoltate, e dei magistrati a cui già si era rivolto il predecessore⁵². L'intento era quello di dare un carattere davvero nazionale ed unitario al codice civile. Non toccò comunque quanto Cassinis aveva stabilito sull'autorizzazione maritale e mantenne «alla donna sposata, imitando in ciò il codice civile austriaco, un'autonoma capacità patrimoniale»⁵³. Pisanelli a sua volta, come si è detto, riconfermò e seguì l'indirizzo dei ministri che lo avevano preceduto, anche se il suo testo fu poi modificato dall'intervento, di segno conservatore, del senato.

Ma se nel diritto di famiglia la volontà dei legislatori, orientata in senso più moderno e liberale nella fase iniziale del processo di codificazione, aveva dovuto piegarsi infine alle pressioni della parte più conser-

⁴⁹ E. AVOGADRO DELLA MOTTA, *Il progetto di revisione del codice civile albertino e il matrimonio civile in Italia*, Torino 1861, cit., in GHISALBERTI, *La codificazione* cit., p. 40 e nota n. 16, p. 70. C.F. GABBA, *Studi di legislazione comparata* cit., pp. 11 ss., cit. in GHISALBERTI, *La codificazione* cit., p. 41 e nota n. 17, p. 70.

⁵⁰ *Relazione del ministro guardasigilli Cassinis*, pubblicata in A.P. Camera Subalpina. Documenti, sessione 1860, 19/6/1860, pp. 486-491, riportata in AQUARONE, *op. cit.*, pp. 102-103.

⁵¹ *Relazione del ministro guardasigilli Cassinis* cit., p. 106.

⁵² GIANZANA, *op. cit.*, vol. IV, p. LXXXV.

⁵³ GHISALBERTI, *La codificazione* cit., p. 45.

vatrice decisa a sancire nelle norme del codice la condizione inferiore e subalterna della donna, una corretta valutazione storica di questo esito non può prescindere dal confronto con i codici degli stati italiani preunitari.

Ad eccezione del solo codice austriaco, in vigore nel Lombardo Veneto, gli altri codici nella Penisola prima dell'Unità prevedevano il consenso del marito per ogni atto di amministrazione patrimoniale della moglie e come tale la ponevano in uno stato di parziale capacità giuridica.

Sulla normativa dell'età della Restaurazione aveva influito il *Code Napoléon*⁵⁴, sia direttamente che attraverso il codice civile del Regno d'Italia, rimasto in vigore dal 1804 al 1811. Entrambi erano stati presi a modello dai sovrani della Restaurazione, allorché, dopo l'iniziale tentativo di un completo ritorno all'*Ancien Régime* e dunque dopo una prima fase di ripristino degli antichi usi, cancellando la legislazione napoleonica⁵⁵, essi avevano piuttosto valutato l'opportunità di procedere ad una codificazione della materia civile e penale⁵⁶. Nel diritto di famiglia, in particolare, il codice civile del Regno d'Italia, esemplato sul francese, aveva introdotto l'istituto dell'autorizzazione per ogni atto di donazione, ipoteca, alienazione ed acquisto di beni compiuto dalla donna maritata⁵⁷. I codici successivamente promulgati⁵⁸, vale a dire il Codice per il Regno delle Due Sicilie nel 1819, il Codice per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla nel 1820, quello per gli Stati del Re di Sardegna del 1837 e infine le leggi aggiuntive al Codice Estense - che era stato redatto nel 1771 da Francesco III - trattarono la questione in modo analogo, ripetendo persino il medesimo

⁵⁴ GHISALBERTI, *Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia* cit., p. 257 ss.

⁵⁵ «Dopo gli avvenimenti del 1814, la Restaurazione cercò di abolire tutte le riforme di contenuto politico del periodo francese, e anche nel campo del diritto privato si propose generalmente di ristabilire la legislazione anteriore dei diversi Stati italiani. [...] Ma l'esperienza di pochi anni era stata sufficiente per dimostrare l'utilità della codificazione, e in specie la rispondenza del C.N. alle istanze della nuova coscienza civile e politica, alle esigenze dei rapporti economici e sociali, così profondamente rinnovati dalla Rivoluzione». (ASTUTI, *op. cit.*, pp. 192-193).

⁵⁶ A. SCIROCCO, *L'Italia del Risorgimento 1800-1860, in Storia d'Italia dall'Unità alla Repubblica*, I, Bologna 1990, in particolare i capp. V e VI.

⁵⁷ *Codice civile del cessato Regno d'Italia*, Libro I, Capo VI, artt. 215-217, in *Collezione completa dei moderni codici civili degli Stati d'Italia secondo l'ordine cronologico della loro pubblicazione*, Torino 1845.

⁵⁸ A. AZARA, *Codici italiani degli antichi stati*, in *Novissimo Digesto Italiano*, Torino 1959, III, pp. 398-399.

dettato normativo⁵⁹. A Lucca e a Piombino il *Code Napoléon* restò addirittura valido sino al 1865.

Nel Granducato di Toscana erano stati invece richiamati in vigore le leggi, gli ordini e i regolamenti anteriori, nonché il diritto romano comune e il diritto canonico⁶⁰. Tuttavia, tra il 1814 e il 1844 furono emanate alcune 'Leggi relative a materie di diritto civile', con l'intento di adeguare la normativa vigente alle nuove esigenze della società civile. Analogamente nello Stato della Chiesa, dove pure si era ritornati con la Restaurazione alla legislazione settecentesca, papa Gregorio XVI con il *Motu proprio* del 1834, aveva apportato alcune modifiche, invero non molto incisive, alla normativa civile e giudiziaria⁶¹. Il diritto di famiglia, tanto in Toscana quanto nelle province pontificie, richiedeva l'autorizzazione del marito, e in sua assenza addirittura del magistrato, per ogni contratto che la donna maritata stipulasse⁶².

Se tratto comune a queste legislazioni era dunque l'inferiorità giuridica della donna, si consideri che tale condizione, sia nei rapporti personali e patrimoniali tra coniugi che nel regime successorio e sul piano dell'educazione dei figli, risultava addirittura esasperata rispetto al pur restrittivo Codice Napoleone, in quanto le legislazioni preunitarie avevano nel contempo ripristinato la separazione dei beni tra coniugi, che era stata carattere peculiare del diritto di famiglia negli stati italiani nel Settecento. Nella materia dei rapporti patrimoniali tra marito e moglie, infatti, «separando i beni dei coniugi senza peraltro intaccare il principio dell'amministrazione patrimoniale riservata al marito, i codici preunitari abbassavano indiscutibilmente la posizione della moglie»⁶³. D'altro canto, secondo Ungari, che pure ha condiviso questo giudizio, l'opera dei legislatori «consisteva qui nel riassumere in formule generali la massa fluttuante delle normazioni di eredità settecentesca, combinandola con alcuni principi napoleonici», e quindi nel riproporre per que-

⁵⁹ Si veda la *Collezione completa dei moderni codici civili degli Stati d'Italia secondo l'ordine cronologico della loro pubblicazione*, cit.

⁶⁰ ASFUDI, *op. cit.*, pp. 199-200.

⁶¹ Cfr. SCIROCCO, *op. cit.*, cap. VI, *I nuovi sovrani e la ripresa delle riforme negli anni Trenta*.

⁶² *Leggi relative a materie di diritto civile pubblicate nel Gran Ducato di Toscana dal 1814 al 1844, e Regolamento legislativo e giudiziario*, Parte I, *Della legislazione civile per gli Stati Pontifici, per Motu proprio del 1834 di Gregorio XVI*, in *Collezione completa dei moderni codici civili degli Stati d'Italia secondo l'ordine cronologico della loro pubblicazione*, cit. Si veda inoltre la voce: *Autorizzazione maritale*, in *Digesto Italiano*, a cura di C. SPALAZZI, Torino 1893-1899, VIII, p. 461 ss.

⁶³ GHISALBERTI, *Unità nazionale cit.*, p. 279.

sta via il principio della famiglia agnaticia, che intimamente era legata al regime politico-sociale tradizionale⁶⁴.

La ripresa nel codice civile italiano dell'autorizzazione maritale, segnò dunque la riproposizione di un principio conservatore e tradizionale, che indirettamente si richiamava alla famiglia di *Ancien Régime*, trascurando l'esempio del codice austriaco in vigore nelle province venete e lombarde.

Ma appunto dal confronto con questo testo legislativo, all'indomani dell'Unità si sarebbe sviluppato un dibattito che, andando a toccare il tema della condizione giuridica femminile, si sarebbe soffermato in particolare sull'istituto dell'autorizzazione maritale.

2. Dopo l'unificazione del Lombardo Veneto: due legislazioni a confronto

L'*Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch*, promulgato nel 1811 dopo una lunga e intensa opera di codificazione che risaliva a Maria Teresa d'Austria e al suo progetto di un corpo unitario di diritto privato che riformasse il diritto romano comune sulla base dei vari diritti territoriali⁶⁵, era entrato in vigore nel Lombardo Veneto nel 1816. Appunto l'introduzione dell'ABGB, seguita alla dominazione napoleonica, suscitò un'intensa attività teorica e pratica intorno all'esame e al confronto tra due modelli codificatori, il francese e l'austriaco; fondamentale divenne dunque nel Lombardo Veneto il procedimento comparativo nello studio del diritto, innanzi tutto al fine 'pragmatico' di una migliore interpretazione delle norme, ma anche per la naturale funzione, propria di queste regioni, di crocevia tra le culture giuridiche francese, italiana e germanica della regione. Non è privo di significato il

⁶⁴ UNGARI, *op. cit.*, p. 128.

⁶⁵ S. GASPARINI, *Illuminismo e codificazione*, Padova 1989, p. 44: «Nel 1753 Maria Teresa d'Austria istituì a Brünn una «*Kompilationskommission*» - composta da giuristi esperti nei vari *Landrechte* - affinché elabori un corpo unitario di diritto privato per le province asburgiche, riformulando ed eventualmente riformando il diritto romano comune sulla base dei vari diritti territoriali»; cfr. G. BERTI, *La censura e la circolazione delle idee nel Veneto della Restaurazione*, Venezia, Deputazione di storia patria per le Venetie, 1989, pp. 381-412. Sull'opera unificatrice di M.T. d'Austria, attuata grazie alla riunificazione dei diritti locali e alla burocrazia centralizzata, cfr. W. OGRIS, *Maria Theresia und die Entfaltung des Absolutismus in Österreich*, in 4° Congresso Della Società Italiana Di Storia Del Diritto, *Diritto e potere nella storia europea*, II, Firenze, Atti in onore di B. Paradisi, 1982, pp. 865-886.

fatto che nell'Università di Pavia la comparazione tra i codici fosse già nella prima metà del secolo materia d'insegnamento⁶⁶.

Dell'ABGB gli studiosi riconoscevano generalmente lo 'spirito liberale'. Il giurista francese Jean Paul Gide⁶⁷, ne evidenziava nel 1866 «une plus grande indépendance dans les rapports domestiques, une plus grande liberté dans les transactions sociales» rispetto ai codici di derivazione francese e il chiaro riconoscimento della «liberté individuelle et l'indépendance»⁶⁸. Gian Maria Negri, giureconsulto vicentino⁶⁹, forse di spiriti filo-austriaci, pubblicando nel 1815 un saggio dal titolo eloquente, *Dei difetti del Codice Civile Italiano che porta il titolo di Codice Napoleone e dei pregi del Codice Civile Austriaco*, della versione italiana dell'ABGB aveva scritto che era stata composta dalle «menti più sublimi, li soggetti più cospicui, e le più eminenti commissioni»⁷⁰; e che superava il testo francese nel diritto di famiglia, nel trattamento dell'adulterio, nel riconoscimento della paternità e infine perché non sanciva, come quello, «la debolezza delle femmine soggette al marito»⁷¹. L'anno seguente, con tono più distaccato, ma testimoniando un'analoga intelaiatura giuridica, il giurisperito Onofrio Taglioni nel suo commento al medesimo codice, aveva precisato a proposito dell'autorizzazione maritale: «ora il marito ha perduto questo diritto, perché l'autorizzazione non si vede alla moglie dal nuovo codice prescritta»⁷², mentre delle facoltà concesse alla donna coniugata sottolineava come il marito «non ha alcun diritto sul dominio della dote e dell'aumento dotale, il quale appartiene esclusi-

⁶⁶ Cfr. M.T. NAPOLI, *La cultura giuridica europea in Italia*, Napoli 1987, II, pp. 65 e 115. Vol. I: *Repertorio delle opere tradotte nel sec. XIX*; vol. II: *Tendenze e centri dell'attività scientifica*. Nel vol. II, p. 62, l'autrice scrive inoltre che la Scuola Lombardo Veneta si era legata alle vicende della scienza giuridica austriaca, non subendone mediazioni culturali o ideologiche, ma piuttosto cogliendone il messaggio scientifico-metodologico: molti studenti italiani di diritto, tra i quali F. Serafini o C.F. Gabba, studiarono appunto a Vienna.

⁶⁷ Si legga *infra* la nota biografica e il testo di riferimento.

⁶⁸ J.P. GIDE, *De la législation civile dans le nouveau royaume d'Italie*, Paris 1866, pp. 9-10.

⁶⁹ G.M. NEGRI: Vicenza 1748-1818, fu giureconsulto e avvocato del Foro di Vicenza; il 28/4/1797 era stato eletto fra i primi municipalisti; cfr. L. FERRARI, *Onomasticon - repertorio bibliografico degli scrittori italiani dal 1501 al 1850*, Milano 1943-XXI. Cfr. anche S. RUMOR, *Bibliografia storica della città e provincia di Vicenza*, Vicenza 1916, in cui sono indicate le opere principali di Negri.

⁷⁰ NEGRI, *Dei difetti del Codice Civile Italiano che porta il titolo di Codice Napoleone e dei pregi del Codice Civile Austriaco*, Vicenza 1815, p. V.

⁷¹ NEGRI, *Dei difetti* cit., pp. 15, 29, 47 e 154.

⁷² O. TAGLIONI, *Commentario al Codice Civile Unitario*, Milano 1816, vol. I-II.

vamente alla moglie [...] Di questo dominio può la moglie disporre a suo talento anche senza consenso del marito, non trovandosi in legge alcuna disposizione, la quale le attribuisca minore facoltà di quella che compete agli altri proprietari [...] la moglie è dalla legge dichiarata capace di contrattare da sé sola senza consenso del marito»⁷³.

Risaliva al 1929 un'opera in più volumi di Giovanni Carozzi, *Giurisprudenza del Codice Civile Generale della Monarchia austriaca*, edita a Milano, nella quale i casi erano esaminati secondo l'ordine delle rispettive materie nel codice.

Nel quarto capitolo, «Dei diritto personali sulle cose - Dei requisiti per la validità del contratto, e prima della capacità delle persone», a proposito delle donne maritate l'autore aveva scritto: «Secondo però le leggi romane potevano esse con sicurezza contrattare indipendentemente dal consenso del marito; e il Codice Civile Generale Austriaco restituì alle medesime cotesta capacità, cosicché in oggi possono le mogli contrattare sul loro libero patrimonio senza il consenso del marito, limitandosi la facoltà di lui sopra tale patrimonio alla semplice amministrazione, dipendendo esso a guisa di un procuratore dalla volontà della moglie»⁷⁴. Il triestino Leone Fortis, esponente del movimento liberale e nazionale italiano, nel suo *Giornale di Giurisprudenza Austriaca*, aveva sottolineato, a proposito della separazione non consensuale, come al Codice austriaco fosse «indifferente, in quanto concerne la separazione, che l'adulterio sia stato commesso dal marito oppure dalla moglie» ed aveva elencato l'alto numero di casi di separazione previsti dal Codice, molto più numerosi di quelli che poi avrebbe previsto il codice Pisanelli⁷⁵.

Ma fu soprattutto all'indomani dell'annessione del Veneto, a sette anni da quella della Lombardia, che, mentre si affermavano nelle due regioni alcune posizioni critiche verso il modo in cui era stato condotto l'intero processo di unificazione legislativa e verso gli stessi codici del

⁷³ TAGLIONI, *Commentario* cit., vol. VII-VIII, p. 46 e seguenti.

⁷⁴ G. CAROZZI, *Giurisprudenza del Codice Civile Generale della Monarchia austriaca*, Milano 1829, XX, cap. IV, *Dei diritti personali sulle cose - Dei requisiti per la validità di un contratto e prima della capacità delle persone*, C.C. 1238-1239, p. 81. Riguardo al rapporto tra diritto romano e diritti consuetudinari in Europa, si veda: C.A. CANNATA - A. GAMBARO, *Lineamenti di storia della giurisprudenza europea*, III edizione, parte II, *Dal Medioevo all'epoca contemporanea*, Torino 1984, p. 116 segg.

⁷⁵ L. FORTIS, *Giornale di Giurisprudenza Austriaca (raccolta di memorie e dissertazioni tratte dal giornale del fu Prof. Dott. A. Wagner)*, Venezia 1814-1885, VI, a. 1844, pp. 529-552. Sul Fortis, cfr. A. VENTURA, *Padova*, Bari 1989, p. 12 ss.

Regno⁷⁶, il confronto tra la legge austriaca e quella italiana, intensificandosi, perse nel contempo gli aspetti più squisitamente teorici e dottrinali per assumere toni *lato sensu* politici, che recavano l'impronta di un reale disagio, legato allo iato tra le due legislazioni.

Le polemiche sollevarono anche voci di rammarico e di scontentezza per la nuova condizione femminile: vivace e articolato, in particolare, fu il dibattito che si svolse sulle pagine delle maggiori riviste giuridiche lombarde e venete.

L'«Eco dei Tribunali», Giornale di giurisprudenza penale e dei dibattimenti giudiziari e politici, come precisa il sottotitolo, offrì un ricco panorama di voci sull'unificazione legislativa. Se l'avvocato De Winkles del Foro di Venezia, lamentando il permanere, ad un anno dall'annessione, del sistema giudiziario austriaco, «nemico della luce, della libera parola, e delle liberali istituzioni»⁷⁷, e *in primis* della categoria degli avvocati, auspicava la pronta introduzione del sistema italiano, da Milano un collega, Giovanni Orsini, presentato come «giovane legista cultissimo, [...] di elevata posizione sociale», criticava invece in più punti la legge italiana, troppo velocemente introdotta in Lombardia. Del Codice civile, giudicato comunque migliore del modello francese, l'avvocato non condivideva i principi ispiratori del diritto di famiglia e in particolare il fatto che «la donna maritata, p.e., viene parificata al pupillo»; la legislazione cambiaria, inoltre, segnava un regresso rispetto alla precedente austriaca, in quanto vincolava al luogo di emissione la cambiale, che cessava così di essere un agile mezzo di pagamento, e non prevedeva l'arresto personale per la donna non commerciante, nei casi di inadempimento cambiaria, poiché quella non poteva impiegare la cambiale se non alla stregua di un'obbligazione semplice. Dopo aver lamentato la disorganizzazione giudiziaria, la disparità tra i tribunali, l'eccesso di bolli e di tasse di registro, concludeva con l'affermare: «per noi che avevamo leggi in generale assai migliori per liberalità, per umanità e per economia, queste nuove sono la vera stagnazione della vita»⁷⁸.

⁷⁶ A. BRUSONI, *Reminescenze padovane degli anni precursori il 1848*, Padova 1893, in «Miscellanea - Scritti padovani», Padova 1980, p. 263; si tengano in particolare presenti: N. RAPONI, *Politica e amministrazione in Lombardia agli esordi dell'Unità - Il programma dei moderati*, Milano 1967, soprattutto il capitolo II, *Ordinamento statale e istituzioni locali*, pp. 19-44, e la bibliografia menzionata; U. POTOTSCHNIG, *L'unificazione amministrativa delle Province Venete*, Vicenza 1967; VENTURA, *op. cit.*, pp. 90-97.

⁷⁷ AVV. DE WINKLESS, *Sulle condizioni dell'avvocatura secondo la nuova procedura italiana*, «Eco dei Tribunali», a. XVII, n.° 1712, 3/1/1867, p. 433.

⁷⁸ G. ORSINI, *I nuovi ordinamenti giuridici (lettera dalla Lombardia)*, «Eco dei Tribunali», a. XVII, n.° 1721, 24/1/1867, p. 505. Il tema del diritto cambiario in generale e so-

Il fatto che i Codici italiani fossero stati introdotti in tempi differenti nelle due regioni⁷⁹, e che per un certo periodo potessero dunque coesistere leggi afferenti a due diversi ordinamenti giuridici, determinava notevoli ambiguità, soprattutto nella giurisprudenza e nel campo amministrativo⁸⁰. Inoltre, per intendere, al di là di possibili letture personali, valutazioni tanto differenti della legislazione austriaca, si consideri che, se dell'ABGB si riconosceva in modo pressoché unanime la natura liberale, ad altri criteri sembravano ispirarsi il codice penale e di procedura penale, nonché l'intera politica interna e l'amministrazione della giustizia. Dopo il 1848, era aumentato il controllo poliziesco, la censura sulla stampa era divenuta più rigorosa e misure assai più rigide e vessatorie erano state introdotte nel campo penale e giudiziario. Erano state sospese le lezioni pubbliche nelle due Università del Regno - Padova e Pavia -, salvo poi averle riattivate per aver riscontrato nella formazione politica giovanile la «negativa» influenza dei privati insegnamenti che venivano impartiti da quei professori che, per attività o sentimenti rivoluzionari, erano stati interdetti dai pubblici impieghi. Oltre a vietare libri e riviste provenienti in particolare dal Piemonte, era stata anche potenziata la diretta dipendenza dell'intera struttura politico-am-

prattutto nei confronti della donna maritata fu affrontato anche successivamente in modo alquanto ampio dalle riviste giuridiche: cfr. AVV. G. CALUCI, *Dopo l'unificazione legislativa possono le donne nel Veneto obbligarsi in via cambiaria?*, «Eco dei Tribunali», a. XXII, n.° 2425, 10/9/1871, p. 161; e inoltre L. BOLAFFIO, *Sulla capacità cambiaria della donna maritata*, «Temi Veneta», a. IX, 4/5/1884, p. 237.

⁷⁹ Ciò valse anche per gli altri Stati preunitari: dal primo gennaio 1861, all'Emilia, alle Marche e all'Umbria furono estesi tutti e cinque i codici sardi - codice civile, di procedura civile e penale, penale e commerciale; al regno delle Due Sicilie furono estesi solo i codici penale e di procedura penale; i ducati di Parma e di Modena conservarono i rispettivi codici civili; la Toscana mantenne più a lungo la sua antica legislazione (AQUARONE, *op. cit.*, pp. 3-5).

⁸⁰ In Lombardia, tra il 1859 e il 1862, erano stati introdotti tutti i codici subalpini ad eccezione del codice civile del 1837: i quattro codici subalpini convivevano dunque con l'ABGB: «il sistema era apparso subito disarmonico e incongruente data l'assenza di una saldatura tra quel codice e i nuovi testi» (GHISALBERTI, *La codificazione cit.*, p. 33). L'ordinamento comunale e provinciale sardo fu esteso sin dall'inizio, malgrado alcune perplessità espresse da parte dei lombardi in seno alla commissione Giulini, istituita su richiesta di Cavour nel maggio del 1859 allo scopo di preparare un progetto per l'organizzazione provvisoria della Lombardia» (RAPONI, *op. cit.*, parte 2^a, capitolo 3^o, *Il programma della Commissione Giuliani*). Nel Veneto fu subito effettuata l'unificazione amministrativa, mentre i codici del Regno furono introdotti con Regio Decreto il 25 giugno 1871. Fino al 1882, invece, anno in cui entrò in vigore il nuovo codice di commercio, la legge di cambio austriaca coesistette con le disposizioni del codice civile italiano (POTOTSCHNIG, *op. cit.*, p. 109).

ministrativa da Vienna, con l'istituzione di un governatorato generale munito di competenze civili e militari e di esclusiva responsabilità verso l'Austria. Nel contempo, era aumentata l'entità del gettito fiscale devoluto all'Impero, in parte quale rimborso alle spese di guerra⁸¹. A tale proposito, Marino Berengo ha indicato la forte sperequazione sul piano delle imposte tra il Lombardo Veneto e gli Stati ereditari, i quali pagavano una prediale corrispondente al 16% della rendita censuaria, di contro ad un onere del 28% del Regno⁸². Risaliva invece al 1849 il decreto emanato da Radetzky che puniva il porto e il possesso d'armi con la pena di morte, decreto che permise di giustiziare in poco tempo un alto numero di 'banditi', instaurando un clima di terrore e soprattutto una prassi giudiziaria rapida e sommaria - con il giudizio statario -, non sempre rispettosa delle garanzie dell'imputato⁸³.

A fronte di questi aspetti, si collocavano tuttavia un Codice civile e un Codice di commercio celebrati per il loro spirito liberale e per l'adeguatezza ai moderni rapporti economici, in un'ambivalenza di fondo della legislazione austriaca tale appunto da far luce sui contrastanti giudizi dei contemporanei.

E così, in un articolo sul Codice Pisanelli⁸⁴ pubblicato sull'«Eco dei Tribunali» di Venezia, il lombardo Ercole Vidari, professore di diritto commerciale all'Università di Pavia, faceva suo l'auspicio di uno studio comparato tra questo e l'ABGB, augurandosi che quello italiano prendesse «in alcune parti [...] a modello il Codice Austriaco», e osservava che nelle Venetie avrebbe potuto «produrre un senso di generale dispiacenza il vedere la donna maritata soggetta alla tutela rigorosa del marito rispetto alla disposizione dei suoi beni parafernali, essendoci noi da lungo tempo avvezzi, e senza risentirne discapiti, al pareggiamento dei sessi. La disposizione italiana sarebbe un vero regresso; manifeste-

⁸¹ RAPONI, *op. cit.*, per l'aspetto amministrativo, cfr. p. 16 e segg.; per l'aspetto economico, in particolare pp. 113-114; per l'università, cfr. pp. 144-145. Vedi M. MERIGGI, *Il Regno Lombardo-Veneto*, Torino 1987, pp. 354-357 e pp. 352-353. Cfr. AA.VV., *Austria e Province italiane*, a cura di Valsecchi, Bologna 1981.

⁸² M. BERENGO, *L'agricoltura veneta dalla caduta della repubblica all'Unità*, Milano 1963, p. 77; più oltre, a p. 78, l'autore affermava che a partire dal 1849 era mutato l'atteggiamento sia dell'Austria, che «governa da sola», sia della stessa «possidenza veneta», che le era ormai ostile e non chiedeva più riforme, ma auspicava solo la fine di quel governo. Si veda anche G.L. FONTANA, *Perequazione tributaria e lotta politica negli scritti di V. Pasini*, in AA.VV., *Il Lombardo Veneto dal 1849 al 1866*, Padova 1978.

⁸³ P. GINSBOG, *Dopo la Rivoluzione. Banditi nella Pianura Padana 1848-1854*, in «Terra d'Este», I, n.° 2, luglio-dicembre 1991, pp. 7-29.

⁸⁴ Il codice era stato attivato in Lombardia con Decreto Reale il 1° gennaio 1866.

rebbe la poca fede nella istruzione, nella educazione, e nella moralità della donna»⁸⁵. Lo spoglio della rivista nel periodo compreso tra il 1866, anno dell'annessione, e gli anni immediatamente successivi all'unificazione legislativa permette di cogliere la continuità d'interesse per questi temi. Sino al 1871, l'«Eco dei Tribunali» affrontò molto spesso le questioni relative ai modi e ai tempi dell'unificazione legislativa del Veneto, si occupò del confronto tra i codici e della loro analisi⁸⁶, facendosi fautore di un'estensione delle nuove leggi graduale e comunque subordinata alla loro riforma⁸⁷. Tra le argomentazioni, di continuo ritornava, quasi come uno dei nodi centrali e più sentiti, il dissenso per la condizione giuridica femminile sancita dal codice patrio, tema a cui la rivista riservava numerosi articoli e specifiche monografie. Il panorama era ricco e articolato. Federico Criscuoli, uditore presso la Corte d'Appello di Napoli e poi presso il Ministero di grazia e giustizia, sostenendo una posizione comunque 'moderata', auspicava che si concedessero alle donne tutti i diritti civili, tra i quali l'uguaglianza nelle successioni e tutte «le libertà e le guarentigie», ma che le si escludesse dal godimento dei diritti politici, a cui «non hanno partecipato giammai» e che non

⁸⁵ E. VIDARI, *Il Codice italiano*, «Eco dei Tribunali», a. XVII, n.° 1740, 10/3/1867, p. 657. Ercole Vidari (Pavia 1836-S. Remo 1916), giurista, fu caposcuola della rinascita del diritto commerciale in Italia; professore all'Università di Pavia, fu acceso patriota e combatté nella III guerra di indipendenza; fu nominato senatore del Regno nel 1904. Tra le sue opere principali: *Corso di diritto commerciale*, 1887; *La lettera di cambio*, 1869. (*Novissimo Digesto italiano*, Torino 1975, XX, p. 816).

⁸⁶ Per ricordare solo alcuni dei molti contributi, vedi: Avv. M. MALTINI, *Se gli attuali codici italiani si debbano estendere alle Venetie ed a Mantova o se prima vadano riformati*, in «Eco dei Tribunali», a. XIX, 20/10/1868, p. 376: l'autore si schierò a favore della seconda ipotesi; Prof. E. PRECEPUTTI, *Breve esame delle massime fondamentali del Codice Civile Italiano*, in «Eco dei Tribunali», a. XIX, 28/1/1869, n.° 2036: Preceputti sottolineava in particolare il divario fra il trattamento liberale ed avanzato che il Codice concedeva agli stranieri e quello riservato alla donna, ben più reitro dello *status* di cui godevano le donne secondo la legge austriaca e russa; VIDARI, *Saggio di annotazione al Codice civile italiano e confronti tra lo stesso, il Codice vigente in Francia e l'Austriaco*, «Eco dei Tribunali», a. XXI, 1870, nn.° 2067-68; 2091; 2092; 2113; 2125; 2135-36; 2263-4-5; 2275; 2289; 2309.

⁸⁷ «Eco dei Tribunali», a. XIX, n.° 2041, 9/2/1869, p. 760: nel presentare le differenti posizioni, la rivista si schierò a fianco di coloro che chiedevano che l'unificazione avesse luogo dopo «le opportune modifiche»: particolarmente criticati erano il codice di procedura civile e la legge di cambio. Del medesimo avviso era stata d'altronde la Commissione incaricata officiosamente da Ricasoli di indicare i modi più idonei per l'unificazione delle Venetie e composta da privati cittadini, a cui erano note le istituzioni venete e tra i quali si contavano anche Cesare Giulini e Antonio Correnti, membri dell'analoga commissione - la 'Commissione Giulini' - istituita nel 1859 in Lombardia.

convengono alla loro «natura», segnata dal predominio del sentimento sulla ragione e votata alla famiglia⁸⁸. In chiara polemica con Criscuoli, l'avvocato Francesco Forlani, in una pubblica lettura al Gabinetto Minerva di Trieste, affermava che le «restrizioni a cui è stata, ed è tuttora sottoposta la donna, s'ispirano in gran parte a motivi egoistici», e come J. Stuart Mill, riteneva che all'«emancipazione» femminile corrispondesse l'elevazione della società nel suo insieme⁸⁹. Nel medesimo numero, il dottor Wahlberg, professore di diritto criminale all'Università di Vienna, nell'affermare che il sesso non poteva essere motivo di attenuante di colpa, dichiarava entrambi i sessi «esseri intellettuali in egual modo»⁹⁰, respingendo così quelle posizioni radicate nelle tradizioni, e poi teorizzate anche dal pensiero positivistico⁹¹, che sostenevano l' inferiorità intellettuale, fisiologica e costituzionale della donna.

Ad unificazione legislativa avvenuta⁹², la rivista affrontò le questioni che questa sollevava, sia per essere stata compiuta prima delle auspiccate riforme, sia perché la nuova legislazione non aveva segnato la completa abrogazione della legge austriaca. Fu in particolare questo fatto a creare, *in primis* per la condizione femminile, ambiguità e incertezze che si riflettono anche in molte sentenze. Nell'articolo *Dopo l'unificazione legislativa possono le donne nel Veneto obbligarsi per via cambiaria?*, l'avvocato Giuseppe Caluci⁹³, uno dei più autorevoli protagonisti della rivoluzione di Venezia del 1848-1849 al fianco di Daniele Manin, sottolineava la difficoltà di definire la capacità della donna in materia cambiaria per il differente principio che informava la legge di cambio austriaca, per la quale era «capace di obbligarsi in via cambiaria chiunque può obbligarsi per contratto» (art. 1°) e dunque anche la donna, rispetto ai due codici italiani, il codice civile (art. 134) e di commercio (art. 198), il quale sanciva che «la sottoscrizione della donna non commerciante sopra lettere di cambio [...] non è riputata riguardo ad esse che una sem-

⁸⁸ F. CRISCUOLI, *La donna nella storia del diritto*, «Eco dei Tribunali», a. XIX, 22/9/1868, p. 281. Parleremo più avanti del concetto di «natura» che, pur nella sua indeterminazione, ebbe larga fortuna nel dibattito sulla condizione giuridica e sociale femminile.

⁸⁹ Avv. F. FORLANI, *Sulla posizione giuridica e sociale della donna*, «Eco dei Tribunali», a. XIX, n.° 2069-70, 15/8/1869, p. 985.

⁹⁰ Prof. Dr. WAHLBERG, *Sulla posizione della donna nel diritto penale*, «Eco dei tribunali», a. XIX, n.° 2071-72, 20/4/1869, p. 1007.

⁹¹ Si pensi all'opera di C. LOMBROSO - G. FERRERO, *La donna delinquente, la prostituta e la donna morale*, Torino-Roma, 1893.

⁹² I codici furono introdotti con Regio Decreto il 25 giugno 1871; cfr. *supra*.

⁹³ Su Giuseppe Caluci, cfr. la voce di A.M. Rossi, *DBI*, XVI, Roma 1973 e P. RIGOBON, *Gli eletti alle assemblee veneziane del 1848-49*, Venezia 1950, pp. 57-58.

plice obbligazione»⁹⁴. L'avvocato Pasquale Selvaggi si interrogava: «La donna maritata può accettare eredità senza autorizzazione maritale?» e concludeva che per l'art. 134 del Codice Civile «l'autorizzazione del marito è alla moglie indispensabile»⁹⁵. Molte sentenze, inoltre, attestano la diffusa difficoltà di interpretare con esattezza i casi in cui l'art. 134 rendeva necessaria l'autorizzazione maritale. I motivi di ambiguità poi si moltiplicavano nelle cause apertes sotto la legislazione austriaca, ma che ancora non erano state definite all'introduzione della legge italiana⁹⁶.

«Temi veneta», la rivista edita a Venezia e diretta dal padovano Leone Bolaffio⁹⁷, 'raccolta di dottrina e giurisprudenza', pubblicò numerose sentenze che coinvolgevano la condizione giuridica femminile successivamente al 1871, 'riguardando' contratti con terzi, mutui, vicende familiari: abbastanza frequenti furono i casi di giudizi reintegrati per difetto di procedura, da addebitare ad esempio alla mancanza di autorizzazione alla moglie da parte del consorte ad adire in giudizio. Se il marito non veniva citato accanto alla moglie in primo grado, la sentenza era da considerarsi nulla, né l'intervento in appello era sufficiente a sanare il difetto di procedura⁹⁸. Senza l'autorizzazione del tribunale non vi poteva essere un'obbligazione solidale tra i due coniugi per un debito che fosse tutto o in prevalenza del marito e, se contratto, il debito era nullo: la donna non possedeva la capacità di contrattare, requisito essenziale per la validità di un'obbligazione⁹⁹. È del 1884 un articolo dello stesso Bolaffio, nel quale l'autore affrontava la *vexata quaestio*

⁹⁴ G. CALUCI, *Dopo l'Unificazione legislativa possono le donne nel Veneto obbligarsi per via cambiaria?*, «Eco dei Tribunali», a. XXII, n.° 2425, 10/9/1871, p. 161.

⁹⁵ Avv. P. SELVAGGI, *La donna maritata può accettare eredità senza autorizzazione maritale?*, «Eco dei Tribunali», a. XXIII, n.° 2493, 29/12/72, p. 401.

⁹⁶ Cfr. causa *Marcora contro Leskovich*, Corte d'appello di Venezia, «Eco dei Tribunali», a. XXV, 14/4/1874, p. 816; causa *Calvi contro Cimegotto*, Corte d'appello di Venezia, «Eco dei Tribunali», a. XXV, 5/10/1874, p. 284.

⁹⁷ Leone Bolaffio, giurista padovano, professore di diritto commerciale nelle Università di Parma e di Bologna, fondatore nel 1876 della «Temi veneta», cfr. voce di S.M. CICONETTI, *DBI*, Roma 1968.

⁹⁸ *Sentenza della Corte d'appello di Venezia*, 15/3/1883, «Temi veneta», a. VIII, 1883, p. 167. La Corte d'appello di Venezia fu inaugurata il 7/11/1871 alla presenza del ministro di Grazia, Giustizia e dei Culti, On. De Falco, il quale, celebrò nel discorso inaugurale i vantaggi per una nazione dell'«unità del suo diritto e della sua legislazione, l'uniformità de' suoi giudizi e della sua giurisprudenza», cfr. «Eco dei Tribunali», a. XXII, n.° 2436, 26/11/1871, p. 353.

⁹⁹ *Sentenza della Corte d'appello di Venezia*, 25/7/1884, «Temi veneta», a. IX, vol. 1884, p. 314.

della capacità cambiaria della donna¹⁰⁰. Certamente, nel 1882 era stata soppressa la legge di cambio austriaca e si era introdotto il nuovo codice di commercio¹⁰¹, ma per quanto la questione fosse ora regolata da un'unica legislazione, i dubbi e le esitazioni permanevano. Nel saggio, Bolaffio paragonava, senza commento alcuno, la legge italiana all'austriaca, per la quale «è capace di obbligarsi per via cambiaria chiunque può obbligarsi per contratto», e, accennando a due sentenze contrastanti della Corte d'Appello di Venezia e della Cassazione di Firenze¹⁰², delineava le ben più complesse disposizioni della legge italiana, le quali richiedevano un'indagine di causa sui motivi per i quali la donna maritata intendeva sottoscrivere una cambiale: è evidente il disagio che poté derivarne ai consueti traffici e che certo non voleva a favore della legislazione italiana¹⁰³. È possibile pensare che il tema abbia avuto una tale attenzione appunto perché le modifiche, pur colpendo principalmente la donna, influirono direttamente su una prassi economica di scambi e di relazioni ormai consolidatesi e che aveva trovato nella cambiale un agile mezzo di pagamento. Di fronte agli inaspettati ostacoli che ne intralciavano l'azione, i soggetti economici dunque sollevavano le loro perplessità¹⁰⁴. L'esame dei dibattimenti pubblici in un'altra rivista giuridica, il «Monitore giudiziario», edito a Venezia dal 1871, induce ad ulteriori considerazioni. Ci si chiede se talora qualcuno abbia anche pensato di volgere a proprio favore disposizioni tanto farraginose e poco lineari, nell'ambito di casi che coinvolgevano la complessa normativa sulla condizione della donna, maritata o nubile, commerciante o solo possi-

¹⁰⁰ BOLAFFIO, *Sulla capacità cambiaria della donna maritata*, «Temi Veneta», a. IX, 4/5/1884, p. 237.

¹⁰¹ Cfr. GHISALBERTI, *La codificazione cit.*, pp. 60-62; AQUARONE, *op. cit.*, pp. 63-72. A. CAPONE, *Destra e sinistra da Cavour a Crispi*, in *Storia d'Italia*, diretta da G. Galasso, Torino 1981, XX, p. 214.

¹⁰² BOLAFFIO, *Sulla capacità cit.*, la sentenza della Corte d'appello di Venezia, 19/9/1881: «La donna può obbligarsi in via cambiaria per tutti gli affari, rispetto ai quali non è richiesta l'autorizzazione maritale» e la sentenza della Corte di Cassazione di Firenze, del 26/3/1877: «la donna non può obbligarsi cambiariamente se non in quanto essa fosse stata capace di obbligarsi civilmente».

¹⁰³ CAPONE, *op. cit.*, p. 214 così considerava: «Di qui [dalla sua arretratezza] ad esempio l'imbarazzo di estendere quel codice alle province venete dove erano in vigore le leggi commerciali austriache, assai più progredite. [...] Grave fu poi, in materia di società per azioni, l'obbligo dell'autorizzazione governativa che ostacolava lo sviluppo degli affari e frenava lo stesso spirito imprenditoriale; arretrato rimase il diritto cambiario».

¹⁰⁴ Cfr. BRUSONI, *op. cit.*, p. 259; delineando il periodo anteriore all'Unificazione, affermava che «in allora la questione economica era ben eccellente in confronto alla presente».

dente. Il periodico pubblicò numerose sentenze in cause in cui le donne stesse sollevavano l'istanza di nullità di una loro obbligazione, per la mancata autorizzazione del marito o del giudice, perché fosse dichiarato nullo un debito giunto a scadenza e di cui il creditore esigeva il pagamento; in altri casi, era invece la parte avversa, in una causa dove il convenuto era una donna, ad utilizzare contro di lei il motivo dell'autorizzazione¹⁰⁵. Il sospetto pare confermato da un'osservazione di Vittorio Scialoja¹⁰⁶ in un saggio del 1910, in cui, auspicando l'abolizione dell'autorizzazione maritale, lo studioso sosteneva, tra le altre argomentazioni, come «la politica insegna che l'istituto dell'autorizzazione maritale non è di grande utilità e che troppe volte serve solo a fare in mala fede rescindere atti compiuti in piena buona fede»¹⁰⁷.

Interessa qui ricordare il caso Novello, sia per lo spirito della sentenza, sia per il richiamo all'articolo 134; non ultimo motivo di attenzione, il fatto che il convenuto fosse un ente religioso, la parrocchia di San Zaccaria a Venezia. La Novello, ricevuto per testamento dallo zio un legato per la celebrazione delle ss. messe a San Zaccaria, mantenne fede al suo impegno e assicurò il canone annuo con l'ipoteca su alcuni stabili di sua proprietà; in seguito, abbandonata nel 1865 dal secondo marito, che le aveva dilapidato il patrimonio, si vide costretta a vendere gli stabili ipotecati, con la condizione che se l'acquirente avesse cancellato l'ipoteca, avrebbe dovuto versare a lei il corrispettivo. L'estensione al Veneto della legge 24/1/1864 per la conversione degli aggravi annui verso enti di manomorta, con iscrizione nel libro del debito pubblico della rendita corrispondente al 5%, spinse la Novello a proporre l'affrancazione, che però fu respinta dalla fabbriceria; la donna instaurò allora una lite, ma la parrocchia le contestò il diritto di farlo in quanto sprovvista di autorizzazione maritale o giudiziale. La Corte diede ragione alla Novello, dichiarando che la donna non aveva bisogno dell'autorizzazione del tribunale, in assenza del marito, e tanto meno necessitava di un'autorizzazione per saldare, con pagamento, un debito e per

¹⁰⁵ Alcune sentenze: Corte d'appello di Venezia, *Nicoletti contro Nicoletti*, 9/4/1872, «Monitore giudiziario», a. I, 1871, p. 496; Corte d'appello di Venezia, *Novello-Carraro*, 13/5/1873, «Monitore giudiziario», a. II, p. 759; Corte d'appello di Venezia, *Zanchetta contro Boldrin*, 8/6/1880, «Monitore giudiziario», a. IX, p. 407; *ibidem*, *Gloriolanza contro Finzi*, 24/6/1880, p. 453.

¹⁰⁶ Vittorio Scialoja, giurista e uomo politico, figlio di Antonio, professore di diritto romano all'Università di Camerino, senatore dal 1904 e più volte ministro; cfr. *LUI*, XX, Roma 1981, p. 301.

¹⁰⁷ V. SCIALOJA, *Per l'abolizione dell'autorizzazione maritale*, in *Studi in onore di Biagio Brugi nel XXX anno del suo insegnamento*, Palermo 1910, p. 667.

promuovere una lite sui modi della sua affrancabilità. Il giudice sostenne che «le leggi restrittive la libertà sarebbero pur sempre da interpretarsi anche ristrettamente» e dunque i casi dell'articolo 134 non consentivano un'interpretazione estensiva¹⁰⁸.

La sentenza acquista significato nel contesto sia locale che nazionale. *In loco*, perché si scontrava con la tendenza ad applicare invece una lettura estensiva, in parte 'legittimata' dall'incertezza dell'articolato e dalle incongruenze tra i codici. La posizione di Bolaffio nell'articolo sopra ricordato¹⁰⁹ ne è un esempio: l'autore negava che la donna potesse obbligarsi cambiariamente senza il consenso del marito solo perché gli atti dell'articolo 134 avevano natura tassativa e non parlavano di cambiali, o adducendo la ragione che la cambiale era un contratto speciale e neppure il codice di commercio ne faceva un espresso divieto. Bolaffio riteneva inaccettabile che la donna potesse 'assumere' cambiariamente obbligazioni vietate e giudicava 'assurdo' che «non si volesse limitare in alcun modo la capacità cambiaria della moglie». Sosteneva piuttosto che nel codice di commercio il legislatore avesse voluto porre la donna sotto le direttive del diritto civile consueto e che dunque fosse necessaria l'autorizzazione del marito, se le cause per le quali la moglie sottoscriveva una cambiale rientravano nei casi previsti dall'articolo 134. A livello 'nazionale', il problema si sarebbe posto qualche anno più avanti, all'affacciarsi della questione dell'avvocatura femminile, col caso di Lidia Poët, caso che avrebbe diviso la dottrina, e la giurisprudenza, tra coloro i quali sostenevano il principio sopra citato: «le leggi restrittive la libertà sarebbero pur sempre da interpretarsi anche ristrettamente», e chi invece ricorreva addirittura al diritto romano, in assenza di una specifica norma della legge italiana¹¹⁰, per motivare un'interpretazione restrittiva.

L'«Archivio giuridico» veniva pubblicato a Bologna, ma lo possiamo accostare alle altre riviste dell'area «lombardo-veneta», innanzi tutto perché fondato e diretto da Filippo Serafini¹¹¹, che aveva studiato a Vienna ed a Pavia, dove era stato professore di diritto romano. Fu

¹⁰⁸ Sentenza Novello-Carraro, 13/5/1873, Corte d'appello di Venezia, «Monitore giudiziario», a. II, p. 759.

¹⁰⁹ Cfr. BOLAFFIO, *op. cit.*, vedi *supra*.

¹¹⁰ Vedi *infra* nella parte dedicata al caso Poët.

¹¹¹ Filippo Serafini, insigne giurista trentino, laureatosi a Vienna e professore a Pavia, cfr. A. DE GUBERNATIS, *Piccolo dizionario dei contemporanei*, Roma 1895, pp. 825-826.

forse grazie all'influsso dello studioso e alla sua conoscenza della legge austriaca, che la «pubblicazione periodica di scritture originali e inedite, comprendenti la legislazione, la giurisprudenza e le materie affini», si occupò assai di frequente dei problemi dell'unificazione legislativa nella Lombardia e nel Veneto e della conseguente questione femminile. In un articolo del 1868, Ercole Vidari¹¹², che avrebbe pubblicato di lì a sei anni i suoi «*Studi sulla riforma del codice di commercio*», sosteneva che la legge di revisione e di coordinamento legislativo del 2/4/1865, per altro vantaggiosa in alcune province del Regno, aveva piuttosto segnato per la Lombardia un netto regresso. I «principi assai liberali» del codice civile austriaco non avevano corrispettivo nel Codice Pisanelli e il codice di commercio italiano, ancorato al *Code* francese del 1807, era senza dubbio più arretrato di quello asburgico. A conferma, Vidari paragonava la legge cambiaria tedesca al codice di commercio (libro I, titolo 9°), il quale, oltre a fraintendere il valore economico della cambiale, non aveva riconosciuto una piena capacità cambiaria alla donna. «Solo le donne pubbliche mercatesse hanno la piena facoltà di obbligarsi per lettera di cambio», mentre per le altre la sottoscrizione di una cambiale era «ripetuta riguardo ad esse che una semplice obbligazione»¹¹³. In tal modo, la norma escludeva le donne dall'arresto nel caso di un mancato pagamento, parificandole giuridicamente al minore e non riconoscendo loro una piena capacità giuridica. Inoltre, da un punto di vista commerciale, la normativa indeboliva la loro posizione, perché esse, in rapporto agli uomini, offrivano minori garanzie di rispetto degli impegni contrattuali. Vidari poteva dunque concludere: «La soggezione della donna al marito oltre che nella persona, nei beni e nella capacità di obbligarsi, è eccessiva e tirannica; diversamente il Codice Austriaco rispetta nella donna quella personalità giuridica che il contratto di matrimonio dovrebbe mettere a fondamento e non annientare»¹¹⁴. Anche in una recensione del libro di Giuseppe Pisanelli, *Dei progressi del diritto civile in Italia nel secolo XIX*, Vidari espresse la sua elevata considerazione per l'ABGB, ribadendo che «in non pochi isti-

¹¹² VIDARI, *Studio critico e comparativo di legislazione cambiaria*, «Archivio giuridico», I, 1868, p. 520; il nostro criticava in particolare il diritto cambiario, arretrato in quanto vincolava la cambiale alla piazza di emissione e non giungeva ancora a valutarla come un normale mezzo di pagamento, complicando gli scambi. Su Ercole Vidari, lombardo, giurista e professore di diritto commerciale a Pavia, che fece parte della commissione governativa per la preparazione del nuovo codice di commercio, si veda *Nuovo Digesto*, XII, Torino 1940, p. 1025.

¹¹³ VIDARI, *op. cit.*, in «Archivio giuridico», p. 520.

¹¹⁴ VIDARI, *Studio critico cit.*, p. 564.

tuti giuridici (a mo' d'esempio, la podestà maritale, la tutela, l'ipoteca, la ventilazione cambiaria) il codice austriaco e le leggi che lo completarono [...] fossero degne di molta lode»¹¹⁵. Criticava appunto il Pisanelli per aver respinto *in toto* la legislazione austriaca, senza una seria analisi e solo per un pregiudizio che sintetizzò con efficacia nell'affermazione: «È austriaco, dunque è cattivo. Nuova logica dei nostri tempi». D'altro canto, riteneva che «non tutte le opinioni difese dal Pisanelli e che furono poi tradotte in precetti legislativi nel Codice sieno, mi pare, egualmente accettabili, come quelle sull'autorizzazione maritale, sulla tutela»¹¹⁶, mentre un confronto con le posizioni dei giuristi della Lombardia sarebbe stato assai proficuo. Vidari ricordava appunto i nomi di alcuni giuristi lombardi: Giandomenico Romagnosi, Filippo Serafini e Carlo Francesco Gabba, che diedero apporti significativi in un periodo in cui «era ben difficile dire qualcosa, ridicolosamente sospettose come erano le tirannidi paesane e forestiere»¹¹⁷, nel diritto sia pubblico che privato.

Altri autori si occuparono della capacità giuridica della donna maritata, in un raffronto con altri codici. L'avvocato Antonio Scotti, in un articolo del 1868 sull'autorizzazione maritale e giudiziale, affermava che in Lombardia «l'attuazione dell'istituto [...], introdotto dal Codice Civile italiano, incontrò e incontra tuttodì non poche difficoltà di interpretazione». Egli ne indicava le cause nel mutamento di abitudini - la Lombardia era stata da mezzo secolo sottoposta al diritto germanico che sanciva «la massima libertà giuridica della donna in ogni condizione o stato» -, nell'idea di un regresso e non di meno, nella riluttanza verso un istituto dal quale «dicevansi offese la dignità della donna e l'eguaglianza civile» e nella mancanza di una lunga tradizione della giurisprudenza¹¹⁸. In una rapida 'storia' dell'autorizzazione maritale, l'autore ne faceva risalire l'origine al diritto consuetudinario, che attraverso il *Code Napoléon* si sarebbe introdotto nei codici italiani, mentre il diritto romano non aveva previsto l'istituto. A favore del codice Pisanelli, Scotti indicava quindi alcune disposizioni vantaggiose rispetto al

¹¹⁵ VIDARI, G. Pisanelli. *Dei progressi del diritto civile in Italia nel secolo XIX*, Milano, Vallardi 1872 (recensione), «Archivio giuridico», X, 1872, p. 412. L'opera recensita è un opuscolo di 127 pagine, che il Pisanelli aveva scritto per incarico del ministro dell'istruzione pubblica, Domenico Berti. L'opuscolo fu pubblicato negli atti dell'Accademia di scienze morali e politiche di Napoli e poi la Vallardi ne fece una ristampa separata.

¹¹⁶ VIDARI, G. Pisanelli cit., pp. 413-414.

¹¹⁷ VIDARI, G. Pisanelli cit., p. 414.

¹¹⁸ AVV. A. SCOTTI, *Dell'autorizzazione maritale e giudiziale secondo il Codice Civile italiano*, «Archivio giuridico», IV, 1869, p. 387.

testo austriaco: la donna aveva posto sia nella successione testata che intestata e acquisiva la patria potestà in assenza del padre¹¹⁹. Malgrado le difficoltà di interpretazione e il regresso comunemente avvertito, l'autore difendeva comunque l'istituto, che riteneva andasse «conservato a tutela del patrimonio della donna e della famiglia [...] a circondare di guarentigie la famiglia, questo nucleo dal quale sviluppasi lo stato sociale». L'argomento, che fu sovente impiegato dai fautori dell'autorizzazione, fu ripreso da Scotti in un secondo saggio per sostenere che l'autorizzazione giudiziale nei contratti tra la moglie e il marito fosse necessaria solo nei casi di opposizione di interesse. Negli altri, poiché l'istituto era in funzione della tutela dell'ordine domestico, e non della *fragilitas sexus* come nel codice francese, cadeva il bisogno di un'autorizzazione speciale del tribunale, non riconoscendosi «l'incapacità della donna di contrarre nell'interesse di suo marito con lui»¹²⁰. Le sentenze rimanevano tuttavia discordanti, per le differenti letture che le Corti davano dell'art. 134.

Antonio Fulci¹²¹, professore di 'diritto filosofico' all'Università di Messina, affermava che il «sistema [del diritto civile in Italia] non ha solide basi. Allora non può esservi vera armonia fra le sue parti, e le contraddizioni sono inevitabili». Ma giudicava comunque l'autorizzazione maritale un'eccezione del codice civile, nel suo insieme espressione di principi liberali¹²². Fulci riteneva che l'istituto avesse nell'attenzione a non compromettere il «patrimonio della famiglia» la sua unica origine: estraneo ad una posizione rigidamente conservatrice, l'autore era fautore di un gradualismo, che gli consentiva di giudicare non utopica «l'emancipazione femminile», pur difendendo nel contempo la legislazione vigente, perché «i pregiudizi non si possono svellere ad un tratto».

Emilio Bianchi, carrarese, professore di diritto civile a Firenze, nell'esaminare le norme di legge italiana in materia matrimoniale, faceva un paragone tra i diversi sistemi legislativi, riconoscendo la maggiore liberalità dei codici di origine germanica e slava, «segnatamente la legislazione russa, le quali accordano alla moglie eguaglianza di situazione giu-

¹¹⁹ SCOTTI, *op. cit.*, p. 388. Cfr. *Codice Civile Universale Austriaco*, a cura di J. Lenner, Padova 1853, cap. III, [176 e cap. XII, & 730-731 e seguenti.

¹²⁰ SCOTTI, *Se la moglie possa obbligarsi pel marito e in generale contrattare con lui senza autorizzazione giudiziale*, «Archivio giuridico», V, 1870, p. 605.

¹²¹ Su Antonio Fulci, patriota, professore di filosofia e poi di diritto filosofico a Messina, cfr. *Dizionario dei Siciliani illustri*, Palermo 1939, p. 230.

¹²² A. FULCI, *Della incapacità della donna maritata*, «Archivio giuridico», V, 1870, p. 451.

ridica di fronte al marito», e poneva il codice nazionale in una posizione intermedia, per cui «la donna ha potestà giuridica, [ma] non può fare certi atti più importanti senza l'autorizzazione maritale»¹²³. Ma soprattutto Bianchi indicava la funzione dell'istituto, sorto non tanto per ragioni economiche, quanto «per assicurare l'autorità del marito, gli interessi e l'unità della famiglia»¹²⁴. La lieve differenza rispetto all'interpretazione di Fulci, non impedisce di coglierne le analogie, legate ad una medesima prospettiva culturale e giuridica.

3. L'inferiorità giuridica e il paradigma del ruolo sociale della donna

Negli ambienti e nei centri culturali lontani dall'esperienza del Lombardo Veneto, il problema dell'autonomia giuridica della donna maritata, a quanto pare, si presentava in una luce differente, privo del confronto 'immediato' con altre legislazioni, e quindi spesso avvertito come una astratta questione teorica. Non si trattava di raffrontare due diverse esperienze, entrambe concrete e reali, ma di motivare o contestare una scelta legislativa, che si poneva in una linea di continuità con la tradizione giuridica locale, che non concedeva autonomia alle donne, da sempre relegate in uno *status* economico, giuridico e sociale inferiore. Ciò rendeva senza dubbio arduo appoggiare leggi che negavano tradizione e consuetudini consolidate. Si aggiunga, nel caso specifico della legislazione italiana, la diffidenza che suscitavano norme di matrice asburgica, le leggi del tradizionale nemico. E certo il grado di sviluppo della società in molte regioni non era tanto elevato da far avvertire come inadeguato il trattamento giuridico riservato alla donna¹²⁵. Dove erano anche assenti forti spinte di rinnovamento economico o sociale, l'idea dell'eguaglianza giuridica della donna difficilmente poteva affermarsi di fronte a 'pregiudizi' e a concezioni tradizionali. Anche senza riferirsi a quell'antico retaggio 'feudale' in Italia che Ruggero Romano individua in un «blocco di quindici secoli» nella struttura econo-

¹²³ Avv. E. BIANCHI, *Applicazione della legislazione italiana alla materia del matrimonio*, «Archivio giuridico», X, 1872, p. 463-467. Sull'autore, vedi anche la voce *Bianchi Emilio*, in *Novissimo Digesto Italiano*, Torino 1958, vol. 2, p. 388.

¹²⁴ BIANCHI, *op. cit.*, p. 469.

¹²⁵ Vedi R. ROMANELLI, *L'Italia liberale (1861-1900)*, Bologna 1979, cap. II: *Una società arretrata e composita*, pp. 115-139; A. CARACCIOLLO, *Stato e società civile*, Torino 1977, pp. 77-93. Caracciolo parla, «fatta eccezione per la Lombardia e per la Toscana, di una povertà di germogli originali».

mica e sociale della penisola, rotto solo alla fine del XIX secolo¹²⁶, è significativa la resistenza alle innovazioni e la tendenza alla difesa di concezioni e di comportamenti tradizionali individuate da Paolo Macry nelle scelte successorie di un gruppo di famiglie altoborghesi della Napoli post-unitaria. È vero che la successione dei beni, in mancanza di testamento prevedeva la divisione in parti eguali senza distinzioni di sesso¹²⁷; e che, se nel testamento il padre poteva disporre liberamente della metà del patrimonio, la cultura giuridica del tempo giudicava come «pregiudizi e non plausibili consuetudini» le discriminazioni successorie tra maschi e femmine¹²⁸, ma ciò nonostante, ancora a fine secolo, la preoccupazione per la frammentazione del patrimonio spingeva i nobili partenopei a svincolare dai beni di famiglia coloro che non ne portavano il cognome e dunque a ritenere «legittima la selezione sessuale dei figli. [...] la famiglia ottocentesca trascina fin nel cuore dell'età contemporanea antiche diseguaglianze»¹²⁹. In un tale terreno sociale e culturale, non stupisce che le opposizioni significative verso quegli aspetti della legislazione unitaria che, retaggio del 'passato', erano in realtà ancora parte del costume sociale, non siano state prevalenti. Privilegio e «ineguaglianza sembrano ancora elementi del senso comune»¹³⁰. E tuttavia si deve rilevare che alcuni dei più autorevoli e decisi assertori dell'eguaglianza giuridica della donna, tra coloro i quali si erano opposti all'introduzione della norma sull'autorizzazione maritale nel codice Pisanelli, e tra quanti in seguito ne sostennero l'abrogazione, provenivano dalle province meridionali, pur avendo in molti casi anni di esperienza europea e settentrionale fatta nell'esilio, da Pasquale Stanislao Mancini a Giuseppe Massari e allo stesso Giuseppe Pisanelli.

Lo spazio che il tema della condizione femminile aveva nelle riviste giuridiche non fu comunque ampio, ma emergeva piuttosto dai casi concreti nelle aule giudiziarie e nelle sentenze, mentre le incertezze interpretative delle Corti d'appello lo sollevavano all'attenzione delle Corti di cassazione. La mutevole giurisprudenza di queste stimolava la riflessione. I casi di modifica e di riforma della giurisprudenza erano fre-

¹²⁶ Cfr. R. ROMANO, *Una tipologia economica*, in *Storia d'Italia*, I, *I caratteri originali*, Torino 1976, p. 301.

¹²⁷ P. MACRY, *Ottocento, Famiglia, élites e patrimoni a Napoli*, Torino 1988, p. 10.

¹²⁸ C. LOSANA, *Delle successioni legittime*, in *Il Digesto Italiano*, Torino 1884-1917, XIII, parte III, pp. 493-567.

¹²⁹ MACRY, *op. cit.*, pp. 21-22.

¹³⁰ MACRY, *op. cit.*, p. 23.

quenti: si ricordi, per tutte, una sentenza della Corte di Cassazione di Torino del 15/11/1876 relativa ad una divisione ereditaria, sentenza che riformava la precedente giurisprudenza della Corte. In data 8/4/1874 questa aveva dichiarato che «quando un atto di divisione di beni immobili riveste anche i caratteri di un amichevole componimento, se tra i condividenti trovasi una donna maritata, non può da essa stipularsi senza l'autorizzazione maritale», il che equivale a sostenere che non era necessaria l'autorizzazione quando si fosse trattato di una divisione semplice; ora invece la Cassazione arrivava a generalizzare, affermando che «senza l'autorizzazione del marito, la moglie non può procedere a divisioni di sostanza ereditaria», senza alcun distinguo tra le differenti forme di divisione¹³¹. Non senza ragioni, dunque, il direttore della rivista palermitana «Il circolo giuridico», Luigi Sampolo, nel recensire un libro del messinese Antonio Fulci e in particolare affrontando il tema delle obbligazioni della moglie in solido con il marito, precisava che «anche intorno ad esse è incerta la dottrina e scissa la giurisprudenza». Alludeva ai «recenti giudicati delle Corti di Cassazione di Firenze, di Napoli, di Roma, di Palermo», che avevano modificato la precedente giurisprudenza e concordemente stabilito che «le obbligazioni solidali contratte dalla moglie insieme col marito sono nulle senza l'autorizzazione giudiziale»¹³².

Il discorso si intrecciava ai temi della famiglia, dell'ordine e della concordia al suo interno. Fine dell'autorizzazione, maritale e giudiziale, era quello di mantenere la concordia del nucleo familiare, affermava recisamente nel 1883 il giurista Gian Domenico Tiepolo¹³³. La donna non era in uno stato di minorità giuridica rapportabile a quello del minore, la sua capacità giuridica era 'in sé' compiuta, ma tale da dover essere contenuta ed esercitata nel matrimonio solo entro i limiti dell'autorizzazione maritale, per adempiere ad una superiore esigenza di ordine e di armonia, valori da cui la famiglia sembrava strettamente dipendente. A quelli, dunque, venivano sacrificate l'autonomia e la piena capacità della moglie, per tradizione più consona a rinunciarvi del marito. Che l'auto-

¹³¹ CORTE DI CASSAZIONE DI TORINO, *Sentenza del 15/11/1876: donna maritata - divisione ereditaria*, in «Il Foro italiano», a. II, 1877, p. 63.

¹³² L. SAMPOLO, *Recensione al libro di A. Fulci. Del titolo preliminar e del diritto delle persone* (G. Pellis, Firenze 1882), in «Rivista critica di scienze giuridiche e sociali», a. I, n. 2, 1883, p. 46.

¹³³ G. TIEPOLO, *Dottrine compendiate sul testo degli articoli del codice civile italiano*, Roma 1882. L'affermazione di Tiepolo è riportata e commentata nella recensione che G.S. TEMPIA fa dell'opera. Si veda: G.S. TEMPIA, *Recensione*, in «Rivista critica di scienze giuridiche e sociali», a. I, n. 4, 1883, p. 106.

rizzazione non si fondasse sulla sfiducia nella capacità giuridica della donna in sé, è posizione che sosteneva alla voce *Donna maritata* nel *Digesto Italiano* il giurista Edoardo Piola Caselli¹³⁴. L'autorizzazione si sarebbe limitata a garantire l'ossequio all'autorità del capo famiglia, nonché «l'unità di voleri negli atti più importanti»¹³⁵. Ed erano ritenute tali le scelte che coinvolgevano il patrimonio della donna con rilevanti riflessi sul benessere economico familiare. L'armonia non equivaleva dunque ad un astratto concetto di sintonia e di accordo della famiglia. Essa appare piuttosto essere stata posta a tutela della funzione economica del nucleo familiare: a difesa del patrimonio, quale freno alla dispersione dei beni di famiglia, cui poteva condurre la legislazione egualitaria in materia di successioni, in particolare con l'abolizione dei fedecommessi e del maggiorascato¹³⁶.

La centralità della famiglia in quanto 'struttura economica' veniva per altro chiaramente definita nel libro III del Codice civile, nel quale il «contratto di matrimonio» era collocato tra i modi di acquisto della proprietà¹³⁷. Il nesso tra funzione economica e concordia/ordine della famiglia si trova poi indicato *apertis verbis* nell'*Enciclopedia giuridica italiana* alla voce 'marito', curata dall'avvocato Fontanive: «L'istituto dell'autorizzazione maritale ha carattere patrimoniale ed insieme morale: patrimoniale, perché mira ad assicurare i beni della moglie dai danni cui potrebbe esporli l'inesperienza muliebre, il che si risolve in vantaggio del bene economico della famiglia; morale, perché mette capo all'obbligo di assistenza che il marito deve alla moglie e perché si ispira al principio di unità che deve informare la società coniugale, e per quale il marito «è capo della famiglia»¹³⁸. Consona a tale indirizzo appariva l'esclusiva concessione al marito della patria potestà, tanto più che l'autore si chiedeva «come potrebbe la madre, la cui vita è certo consacrata tra le pareti domestiche, intuire la condotta dei figli, specialmente dei maschi, tra gli uomini?»¹³⁹.

Il tema emergeva inoltre in rapporto alla questione del divorzio, sol-

¹³⁴ Su Edoardo Piola-Caselli, giurista livornese, procuratore generale della Corte di Cassazione del Regno e senatore dal 1933, esperto di diritto internazionale, cfr. la voce di F.P. Gabrieli, in *Nuovo Digesto Italiano*, IX, Torino 1939, p. 1146.

¹³⁵ E. PIOLA-CASELLI, *Donna maritata*, in *Digesto cit.*, vol. XXI.

¹³⁶ MACRY, *op. cit.*, parte I: *Famiglia e ineguaglianza: la logica del cognome*, pp. 5-130.

¹³⁷ D. VINCENZI AMATO, *La famiglia e il diritto*, in *La famiglia italiana dall'ottocento ad oggi*, a cura di P. MELOGRANI, Bari 1988, p. 648.

¹³⁸ AVV. A.G. FONTANIVE, voce: *Marito*, in *Enciclopedia giuridica italiana*, IX, parte II, Milano 1921.

¹³⁹ FONTANIVE, *op. cit.*

levata dai progetti di Salvatore Morelli del 1878 e del 1880¹⁴⁰, e successivamente da quelli di Tommaso Villa¹⁴¹ e di Giuseppe Zanardelli nel 1881 e nel 1883. Il divorzio, che coinvolgeva l'armonia familiare, oltre a suscitare motivi non secondari di conflitto con la Chiesa cattolica, poneva in discussione l'ordinamento giuridico del matrimonio. *La riforma giuridica del matrimonio*, è appunto il titolo di un lungo intervento pubblicato in più parti da Giovanni Stefano Tempia¹⁴² nella «Rassegna di scienze sociali e politiche», edita a Firenze. L'autore riteneva che il divorzio fosse da escludere sia per il danno che avrebbe prodotto sulle donne, che «nella massima parte, sono ancora inferiori agli uomini per più di un rispetto [...] la condizione delle due parti poi è molto diversa»¹⁴³, sia per le ripercussioni negative sui rapporti tra Stato e Chiesa. Sugeriva piuttosto una riforma dell'istituto matrimoniale che elevasse l'età del matrimonio e modificasse le relazioni tra i coniugi, combattendo «ogni avanzo delle legislazioni che davano al marito una potestà sulla moglie e con l'uguaglianza giuridica aprire alle superiorità naturali la via di farsi valere»¹⁴⁴. Le riforme proposte «restringono i vincoli fra coniugi e attuano il principio della eguaglianza; secondo, ritirando risolutamente la legge giuridica [...], rispettano la vita intima delle persone»¹⁴⁵. Si profilava timidamente la considerazione che lo stato di inferiorità giuridica della donna potesse esercitare un influsso negativo sulle sue possibilità di maturazione e di indipendenza. Era sottesa l'idea che fosse possibile costruire un'unità e una sintonia nella famiglia fondate su motivi diversi dalla ineguaglianza e dall'ordine 'gerarchico'. «Attuata una vera eguaglianza di diritto e di dignità fra il marito e la moglie, la condotta dell'un coniuge diventa l'ottima sanzione di quella dell'altro»¹⁴⁶. Purtroppo, sembra aver suggerito l'autore, l'inferiorità giuridica riproduceva tale inferiorità anche ad altri livelli, con-

¹⁴⁰ Si veda G. CONTI ODORISIO (a cura di), *Salvatore Morelli. (1824-1880) Emancipazionismo e democrazia nell'ottocento europeo*, Napoli 1993, in particolare il saggio di A.M. ISASTIA, *L'attività parlamentare di Salvatore Morelli*, pp. 93-120.

¹⁴¹ Su Tommaso Villa, deputato di Cuneo, esponente della Sinistra, cfr. SARTI, *Il parlamento subalpino e nazionale*, Terni 1890, pp. 959-960.

¹⁴² Giovanni Stefano Tempia, giurista torinese: cfr. LUI, cit., XXII, Roma 1979, p. 581.

¹⁴³ G.S. TEMPIA, *La riforma giuridica del matrimonio*, «Rassegna di scienze sociali e politiche», a. I, II, 1883, parte III, 15/12/1883, p. 382.

¹⁴⁴ TEMPIA, *op. cit.*, a. I, II, 1883, parte IV, 1/2/1884, pp. 588-591.

¹⁴⁵ TEMPIA, *op. cit.*, a. I, II, 1883, parte IV, 1/2/1884, p. 591.

¹⁴⁶ TEMPIA, *op. cit.*, a. I, II, 1883, parte IV, 1/2/1884, p. 492.

dannando la donna ad una reale subalternità, la quale per un gioco di rimbalzo giustificava la legislazione discriminatrice e inegualitaria.

Parecchi anni dopo, Vittorio Scialoja, nell'agile saggio *Per l'abolizione dell'autorizzazione maritale*, edito nel 1910 e dunque nove anni prima della legge sulla parificazione giuridica della donna, avrebbe sostenuto che il vincolo, non più accettabile da parte della coscienza comune, non trovava «una vera giustificazione nella pretesa unità di indirizzo dell'economia della famiglia, per la quale altre disposizioni del codice civile impongono ai coniugi doveri per sé sufficienti (art. 131-133; 138; 1429) e alla quale si può contrattualmente provvedere con la dote e con la comunione»¹⁴⁷.

«La società, lo Stato nascono dalla famiglia, e a loro volta agiscono su di essa e la modificano»¹⁴⁸ affermava nel 1868 in un lungo articolo Pasquale Villari, insigne storico ed esponente della Destra: «il carattere, l'origine e la forza dello Stato anche qui sta tutto nella famiglia»¹⁴⁹, tracciando un suggestivo *excursus* della famiglia nella storia italiana. Il Codice del 1865, incerto tra perfetta eguaglianza e diseguaglianza del diritto antico, avrebbe preferito la diseguaglianza e la preminenza del marito, «per non scuotere l'ordinamento della società»¹⁵⁰, nel convincimento che l'ordine sociale fosse ancora ben lungi dall'accettare l'equiparazione tra i sessi. È quanto si legge nel *Digesto* alla voce *Coniugi*. La società poggiava sulla famiglia, e in particolare su di una famiglia ordinata gerarchicamente, appunto come la società. Il sovvertimento dell'ordine familiare sarebbe stato pericoloso - si riteneva - per la saldezza della stessa compagine sociale, in quanto avrebbe posto in discussione i principi stessi dell'autorità e dell'ordine. La società e lo Stato avrebbero avuto a loro fondamento un'entità tendenzialmente egualitaria, tale da contraddire le linee strutturali del paese. Se per un verso dunque, come si è visto, l'esigenza familiare aveva di mira la tutela del patrimonio familiare, dall'altro era funzionale alla 'saldezza' dei principi costitutivi dello Stato e della società. La «società coniugale», per la sua importanza, non poteva non avere un membro che esercitasse il predominio: e l'uomo ne era 'naturalmente' il capo¹⁵¹. Erano frequenti i paralleli tra

¹⁴⁷ SCIALOJA, *Per l'abolizione dell'autorizzazione maritale* cit., p. 667.

¹⁴⁸ P. VILLARI, *La famiglia e lo Stato nella storia italiana*, in «Politecnico», XXXIII, 1868, p. 6.

¹⁴⁹ VILLARI, *op. cit.*, p. 224.

¹⁵⁰ D. GALDI, *Coniugi*, in *Digesto* cit., vol. XVI.

¹⁵¹ *Ibidem*.

la famiglia e la società: come quest'ultima, anche quella esige una guida, il marito appunto, il *paterfamilias*. E «il suo potere sarebbe stato illusorio, se la moglie avesse potuto disporre dei propri beni senza alcun controllo ed obbligarli senza l'autorizzazione maritale»¹⁵². Il matrimonio, quale configurato nel novello Codice, sosteneva l'avvocato Clemente Pizzamiglio, era da considerare un esempio di equilibrata mediazione tra il matrimonio per *manus*, o solenne, e quello libero, che il diritto romano aveva previsto. Il cristianesimo, istillando un senso della famiglia come vincolo di affetto e di rispetto, temperava appunto il rigore della potestà maritale: la famiglia, senza la quale «non v'ha Stato, non v'ha civiltà»¹⁵³, ne usciva consolidata. Il ruolo del singolo si affievoliva. Ma la sua «debolezza» era funzionale all'affermarsi della famiglia e dello Stato, l'autorità dei quali era giudicata antitetica rispetto all'importanza preminente dell'individuo, che poteva anzi minarne la saldezza¹⁵⁴.

Analogamente, Carlo Francesco Gabba indicava appunto nell'emergere dell'individualismo e nell'«esaltazione dell'individuo» l'origine della dissoluzione della società, «ridotta a semplice ammasso di individui»¹⁵⁵, mentre, affermava, «La società è una unità organica [...] La legge sociale è legge d'ordine e di armonia, non perché assicura ad ogni uomo una libertà limitata soltanto dall'incolumità degli altri, ma piuttosto perché traccia ad ognuno la sua propria sfera d'azione secondo l'essere suo, in ordine al maggior bene della società. [...] La società umana cominciò ad esistere dal momento in cui, consapevoli delle differenze loro, gli uomini e le donne si associarono, costituendo le famiglie; e la società non sussiste, né può avere carattere organico, se non perché continua a poggiare sulla famiglia», nella quale si mantengono «gli uomini e le donne nella sfera appropriata alla natura di ciascun sesso»¹⁵⁶.

¹⁵² A. SCEVOLA, *L'autorizzazione maritale e il mandato conferito dalla moglie al marito*, in «Giurisprudenza Italiana», a. 1888, XL, Parte IV, p. 234.

¹⁵³ C. PIZZAMIGLIO, *Studi sui poteri e sui diritti di famiglia*, in «Archivio giuridico», VIII, 1871, p. 362.

¹⁵⁴ PIZZAMIGLIO, *op. cit.*, p. 364.

¹⁵⁵ C.F. GABBA, *Le donne non avvocate. Considerazioni*, Pisa 1884, p. 18. Si tratta di un opuscolo, scritto – come vedremo oltre – per appoggiare la sentenza della Corte di Appello di Torino che aveva negato l'ammissibilità delle donne all'esercizio della professione di avvocato.

¹⁵⁶ GABBA, *op. cit.*, pp. 24-25. Dell'autore vedi anche l'opera *Della condizione giuridica della donna*, Torino, 1880², p. 280 segg. L'opera, divisa in tre parti, è interessante soprattutto per i copiosi riferimenti alla produzione letteraria femminile. La posizione assunta da Gabba è qui meno rigida rispetto a quella assunta nel *pamphlet* sopra ricordato.

La 'società organica', non individualistica ed egoista – i due termini si equivalgono –, esige il trattamento diseguale di esseri ritenuti diseguali e quindi idonei a diverse funzioni necessarie dell'organismo sociale, e trovava nel «liberalismo individualistico» e nell'astratto egualitarismo sorti con la Rivoluzione francese, i germi della decadenza della civiltà¹⁵⁷. Anche da posizioni più moderate, e persino inclini ad abolire l'autorizzazione maritale, si insisteva comunque sul ruolo precipuo della famiglia, da cui «si svolge anche quello spirito di conservazione, che tanto giova alla stabilità degli Stati»¹⁵⁸.

Della stretta connessione, quasi un'endiadi, tra struttura familiare e società organica cogliamo per altro un'ulteriore riprova, e *contrario*, dall'esame di alcune posizioni 'progressiste', nelle quali si delineano appunto un *trait-d'union* tra il riconoscimento dei diritti giuridici femminili e l'accettazione di una dialettica individuo-stato. Al riguardo, è interessante seguire la veloce parabola compiuta nell'arco di appena tre anni – dal 1873 al 1876 – dall'avvocato Ugo Sorani, esponente del partito radicale e deputato di Scansano nella XXI^o e nella XXII^o legislatura¹⁵⁹. Nel 1873, pubblicò a Roma un saggio intitolato *La donna - Idee fondamentali: La famiglia e la donna*, a cui fece seguire una seconda parte, edita a Firenze nel 1876, dal titolo *La donna - Saggio critico delle questioni più importanti intorno alla condizione giuridica della donna*. Il tono delle due opere è molto differente. Nel primo, l'autore aveva assunto una posizione assai moderata, fondata sullo stretto nesso 'famiglia-stato': «se la famiglia sia tranquilla, ben ordinata e compatta, altrettanto dovrà essere dello Stato; imperocché più è salda la base dell'edificio e minore è il pericolo che vacilli»¹⁶⁰. Non aveva riconosciuto la necessità di riformare la condizione femminile e si era dichiarato contrario alla concessione dei diritti politici alle donne, auspicando solo il miglioramento dell'educazione: «tutta la questione per noi adunque, si concentra nella educazione ed istruzione dalla quale solamente possiamo aspettare i benefici frutti: giacché della madre istruita e della moglie saggia la influenza è sostanziale e non apparente [...] nella famiglia si

¹⁵⁷ Sulla concezione organica della società, cfr. P. COSTA, *Lo stato immaginario. Metafore e paradigmi nella cultura giuridica italiana fra ottocento e novecento*, Milano 1986, p. 12 e ss. e p. 39 e ss.

¹⁵⁸ G. MANFREDINI, *Famiglia*, in *Digesto Italiano*, XI, parte I, cit., p. 30.

¹⁵⁹ Cfr. A. MALATESTA, *Ministri, deputati, senatori dal 1848 al 1921*, III, serie XLIII, Milano 1941, p. 150.

¹⁶⁰ U. SORANI, *La donna - Idee fondamentali: La famiglia e la donna*, Roma 1873, p. 25.

formano i cittadini e si decidono le sorti delle nazioni»¹⁶¹. Nel saggio del 1876, invece Sorani abbandonava tale ottica per sostenere l'egualianza giuridica della donna. L'autore si diceva contrario alla diversità di trattamento giuridico riservato all'adulterio della moglie rispetto a quello del marito, e si schierava a favore del divorzio; auspicava che la patria potestà fosse ugualmente condivisa dai genitori - «pari e comune deve essere la partecipazione all'autorità ed al potere sui figli» - e che si abolisse l'autorizzazione maritale¹⁶².

Una posizione che si richiamava esplicitamente al fondamento individualistico dello Stato liberale: «l'ordinamento giuridico dei nostri tempi si poggia sull'individualismo, e [...] lo Stato moderno è l'espressione del comune consenso degli uomini associati»¹⁶³.

Più avanti, Sorani avrebbe presentato due progetti di legge: uno sul divorzio e l'altro sulla ricerca della paternità, un tema questo molto sentito da coloro che si occuparono del diritto di famiglia in Italia¹⁶⁴. Gli articoli 189 e 190 del Codice civile italiano ammettevano infatti solo la ricerca di maternità, vietando quella del padre, invece prevista dalla legislazione austriaca, adducendo tra i motivi il pericolo rappresentato per l'equilibrio delle famiglie dall'inatteso apparire di un nuovo, presunto figlio. L'argomento fu oggetto tra l'altro del 3° Congresso giuridico, organizzato a Firenze nel 1891 dai Comitati promotori del Circolo Legale di Roma e di quello di Firenze¹⁶⁵.

Rispetto ad un'altra considerazione, che pure si intreccia a questa dialettica tra ruolo della donna nella famiglia e tutela della stabilità statale, ma che tocca questioni - quali il voto politico e i rapporti stato-chiesa - assai complesse e che esulano, per la loro pregnanza, dai limiti di questa trattazione, non faremo che un unico accenno, sottolineando solo quanto è strettamente legato al nostro discorso.

¹⁶¹ SORANI, *La donna - Idee cit.*, pp. 99-100.

¹⁶² SORANI, *La donna - Saggio critico delle questioni più importanti intorno alla condizione giuridica della donna*, Firenze 1876, p. 89 e p. 92.

¹⁶³ SORANI, *La donna - Saggio cit.*, p. 144.

¹⁶⁴ Cfr. *A.P. Camera. Documenti*, legislazione XXI, sessione 1900-1901, 22/5/1901, doc. n. 278. Anche Salvatore Morelli presentò in Parlamento un progetto di legge per l'ammissione della ricerca della paternità. Cfr. *Quinto progetto di legge*, in *A.P. Camera. Discussioni*, legislazione XI, sessione 1873-1874, 6/3/1874, p. 2084.

¹⁶⁵ *Atti del terzo Congresso Giuridico Italiano*, Firenze 1891. I due Circoli si erano fusi insieme nel 1871 a Roma, per il convergere delle loro attività, nonché per il passaggio della capitale. Per il Veneto, vedi la conferenza del Presidente del Tribunale provinciale di Padova, G. ZANELLA, *Sulla condizione della donna in Italia nei rapporti di diritto privato*, tenuta all'Accademia di Scienze, Lettere ed Arti, a Padova il 9/VII/1871.

La scelta di mantenere la donna in uno *status* subordinato rispetto all'uomo, significava per alcuni difendere ordine e saldezza delle istituzioni anche dall'influsso pernicioso della Chiesa, cui la donna sarebbe stata particolarmente soggetta, in quanto la donna «è conservatrice per natura, per educazione, per religione»¹⁶⁶. Limitandone l'influenza nella vita pubblica, le si impediva quindi di essere tramite, fosse anche involontario - ma tale eventualità è forse più grave - delle idee clericali. Così, riguardo alla concessione del voto politico alla donna, Alfredo Frassati nel 1889 scriveva che il clero avrebbe certamente approfittato delle «donne elettrici» e che per lo Stato italiano ciò avrebbe significato «la disfatta completa di quelle idee che hanno fatto [...] l'Unità d'Italia»¹⁶⁷.

Il ruolo conservatore della donna e della famiglia appariva ambiguo, bifronte, preservato ma temuto. Da conservare in quanto strumento di pace sociale e di difesa dello *status quo*, ma al contempo da arginare e imbrigliare entro i confini domestici, in quanto gravido anche di pericolo per lo stato liberale.

«Non dite più, che la donna è fatta per la famiglia; che nella famiglia è il suo regno e il suo impero! Le son queste poetiche iperboli e vacue declamazioni, come mille altre di simil genere! Ella esiste nella famiglia, nella città e dovunque in faccia ai pesi ed ai doveri; da questi all'infuori ella non esiste in alcun luogo». L'appassionato invito di Anna Maria Mozzoni ad abbandonare ogni ideologia che assegnasse la donna *naturaliter* alla famiglia coglieva la centralità di questa concezione nel complesso dei pregiudizi su cui si fondavano le norme sociali e giuridiche che sancivano la condizione di inferiorità della donna.

Facendo perno su una tradizionale divisione delle mansioni, che vedeva la donna vivere in prevalenza entro le pareti domestiche, e traendo buon gioco dell'esclusiva attribuzione ad essa del ruolo procreativo, si era affermata e veniva di sovente ribadita l'idea di una «missione» della donna, di un suo compito peculiare, inalienabile ed altissimo, il quale, se giustificava la sua esclusione dal godimento dei diritti politici e l'allontanamento delle attività professionali e pubbliche, d'altro lato ne era anche elemento sostitutivo e dunque motivo di compensazione. Nella seconda metà dell'Ottocento, il paradigma, duro a morire, attingeva

¹⁶⁶ A. FRASSATI, *Le donne elettrici*, Torino 1889, p. 139. Su Frassati, si veda: L. FRASSATI, *Un uomo, un giornale*. Roma 1978-79.

¹⁶⁷ FRASSATI, *op. cit.*, p. 143.

rinnovate conferme dalle teorie medico-fisiologiche, ispirate al determinismo biologico tipico di certa cultura positivista, le quali parlavano di una naturale differenza del corpo e quindi della funzione femminile¹⁶⁸. - A questo proposito, giova richiamare le annotazioni di Gianna Pomata sul 'confine' tra natura e cultura, su cui si fondava l'idea della «missione» femminile: non solo tale demarcazione appare labile e indistinta, ma gli stessi concetti non sembrano coprire la medesima area semantica in contesti sociali e culturali differenti¹⁶⁹. Il che equivale a dire che la percezione di ciò che è natura rientra nella cultura. E che la «missione» della donna non ha nulla di naturale. E d'altro canto, per quanto siano queste riflessioni posteriori, la consapevolezza della «non-naturalità» del ruolo femminile emergeva nelle coscienze più vigili o perlomeno in quelle che più auspicavano un mutamento.

Si è già accennato all'apporto di John Stuart Mill, il cui saggio *The subjection of women* del 1865, tradotto in Italia da Anna Maria Mozzoni nel '70, aveva destato attenzione nella Penisola, esercitando una significativa influenza sul pensiero emancipazionistico e progressista¹⁷⁰. L'autore aveva mosso appunto una ferma critica alle legislazioni contemporanee, accusate di perpetuare l'antico predominio maschile con il pretestuoso motivo di un'immobile 'natura femminile', fissata *ab aeterno*, ma che l'autore definiva «prodotto eminentemente artificiale»¹⁷¹, costruzione culturale e dunque transeunte. Posizioni analoghe si ritrovano, in parte forse stimolate dall'opera di Mill, anche in altri protagonisti del dibattito. Salvatore Morelli, il deputato democratico di Sessa

¹⁶⁸ A titolo di esemplificazione, cfr. Dott. P. ZILLOTTO, *La donna di fronte alla legge penale*, «Eco dei Tribunali», XVIII, Venezia 1-3/3/1868, nn. 1893-1894: si legge che «la natura ha fatto debole il corpo e l'intelligenza della donna», la quale vive «sotto il dominio del sentimento e della fantasia, e l'uomo della riflessione e del giudizio». Inoltre, si legge, poiché l'uomo è più idoneo alla vita all'aperto rispetto alla donna, cui invece è favorevole la protezione delle mura domestiche, si ha «quindi l'uomo che vive fuori di casa per lo stato, e la donna in casa per la famiglia». Cfr. anche LOMBROSO - FERRERO, *op. cit.* Per una riflessione più generale, si veda il saggio di GRAZIELLA MORSELLI, *Il rapporto tra donna e scienza: dalla sociologia all'epistemologia*, in ODORISIO, *Salvatore Morelli* cit., pp. 221-230.

¹⁶⁹ G. POMATA, *La storia delle donne: una questione di confine*, in *Il Mondo Contemporaneo*, *Gli strumenti della ricerca*, 2, *Questioni di metodo*, Firenze, 1983, pp. 1434-1465.

¹⁷⁰ Gli «avversari» dell'emancipazione femminile attribuivano alla pubblicazione del suo saggio l'avvio della riflessione sulla condizione giuridica della donna. Ricordiamo Alfredo Frassati - cfr. *supra* - il quale lo ricordava come «il più valoroso e costante campione dell'emancipazione della donna». Vedi, FRASSATI, *Le donne elettrici* cit., p. 22.

¹⁷¹ J. STUART MILL, *La servitù delle donne*, traduzione e prefazione di A.M. Mozzoni, Lanciano 1870, titolo originale: *The subjection of women*, London 1865, p. 48.

Aurunca, strenuo promotore in Parlamento dell'eguaglianza giuridica femminile¹⁷², nell'introduzione al progetto del 1867 per il riconoscimento dei diritti civili e politici alla donna, aveva indicato tra i motivi di resistenza e di opposizione alla sua richiesta appunto l'idea della missione e della natura femminile. E volendo conciliare al suo disegno i più renitenti, smorzava i toni, e, lungi dal polemizzare, si mostrava fiducioso nelle possibilità di coniugare la famiglia e l'urna elettorale. Ma non parlava di 'natura', quanto di «leggi del dovere», le medesime che agivano sui padri di famiglia, distraendoli dai doveri politici, «quando intime necessità ne fanno loro divieto»¹⁷³. Il progetto, però, non fu neppure ammesso alla lettura. Tuttavia, le proposte di Morelli ebbero una certa eco nella pubblicistica e nel paese, suscitando alterne reazioni. Se da un lato si costituì attorno al periodico emancipazionistico «La donna» una rete di comitati di promozione e di sostegno, appoggiata da giovani simpatizzanti della Sinistra, il più moderato «giornale sociale letterario», «La donna», edito a Napoli e diretto da Alessandro Betocchi, nel pubblicare numerosi articoli di commento all'iniziativa parlamentare di Morelli¹⁷⁴, si dimostrava scettico rispetto alla «splendida utopia» del deputato, sostenendo piuttosto l'opportunità di rispettare la «diversa missione sociale di questi due esseri umani» e «l'ordine eterno delle cose per lo quale «*singula quaeque locum teneant sortita decenter*»¹⁷⁵.

In quegli stessi anni, il modenese Carlo Gallini, deputato e poi sena-

¹⁷² Del 18/6/1867 era il progetto di Morelli sull'Abolizione della schiavitù domestica con la reintegrazione giuridica della donna, accordando alla donna i diritti civili e politici, che non fu ammesso alla lettura (per il testo del progetto, vedi «La Donna», Padova, 21/6/1868, Anno I, n. 11); nel 1874 ripropose alla Camera sette progetti di legge, che riprendevano ed ampliavano i temi contenuti nei primi tre progetti del 1867. Cfr. A.P. Camera. *Discussioni*, legislazione XI, sess. 1873-1874, 6/3/1874, cit., pp. 2079-2084. Il 9/12/1877 passò la legge per l'ammissione delle donne alla testimonianza in atti pubblici che il nostro aveva proposto e che fu approvata con 136 voti a favore e 68 contro, su 204 presenti e votanti (vedi: *Atti Parlamentari*, CAMERA DEI DEPUTATI, *Discussioni*, legislazione XIII (20/11/76-76-2/5/80), sessione del 1876-1877, tornata del 26/3/77, p. 2281 segg.); rispettivamente del 1878 e del 1880 furono due disegni di legge sul divorzio.

¹⁷³ S. MORELLI, *Al Parlamento Italiano*, in «La Donna», Padova, 21/6/1868, Anno I, n. 11, p. 42.

¹⁷⁴ Cfr. «La donna. Giornale sociale letterario», I, 1867, nn. 16-19. Nel numero 17 riportava e commentava una lettera del 17/8/1867 indirizzata da Victor Hugo a Morelli, esprimendo una posizione critica verso l'affermazione del poeta: «La Donna, essendo innanzi alla legge una persona civile, ha dritto d'essere persona politica».

¹⁷⁵ S. F., *Polemica sull'emancipazione della donna*, in «La donna. Giornale sociale letterario», I, 1867, n. 19.

tore dell'estrema sinistra, che fu a lungo collaboratore della rivista «Giurisprudenza Italiana», affrontando nell'agile scritto, *La donna e la legge* il concetto di destino e di missione, inteso come idea che gli esseri tendano necessariamente ad un fine preciso, sosteneva che «questa missione della donna nella famiglia è ipotetica e relativa ai tempi, ai costumi e alle leggi. La storia e la scienza smentiscono difatti la missione domestica della donna, perocché la famiglia dall'antico Oriente al mondo moderno ha subito tali trasformazioni da essere l'ultimo stadio negazione del primo. [...] La missione della donna è quale la fanno i costumi, le leggi e l'atmosfera in cui vive»¹⁷⁶. Inoltre, in polemica con Gabba, che aveva parlato di un 'voto di natura' per il quale la donna si porrebbe in un rapporto di dipendenza con il marito e che dunque giustificerebbe l'autorizzazione maritale, replicava: «Questo voto di natura è una ipotesi non ancora provata, e che per di più non ha i caratteri della evidenza. Il voto della natura è il voto delle leggi e dell'educazione fisica e morale»¹⁷⁷. Nelle conclusioni, quindi, Gallini asseriva che l'autorizzazione maritale non dovesse venir imposta *ex lege*, ma piuttosto lasciata alla libera statuizione delle parti che contraevano il matrimonio, e si diceva altresì fautore di una totale parificazione giuridica della donna, che ne avrebbe permesso sia la crescita culturale che la maturazione sociale e politica¹⁷⁸.

Differente parere aveva espresso nello studio *Dei diritti delle donne secondo il Codice Civile del Regno d'Italia* alcuni anni prima, nel 1869, Angelo Burri, giudice al Tribunale civile e correzionale di Firenze. Commentando gli articoli del Codice riguardanti i diritti civili concessi alle donne, egli sosteneva che il Codice italiano aveva segnato un notevole progresso rispetto alle normative preunitarie, e riaffermava i consueti motivi del nesso famiglia-stato e del necessario ordine nella famiglia¹⁷⁹. Ed era a proposito dei diritti politici, che Burri spiegava come il

¹⁷⁶ C. GALLINI, *La donna e la legge. Studi sulla condizione sociale e giuridica della donna*, Roma 1872, p. 29. Su GALLINI, vedi: H. ULLRICH, *La classe politica nella crisi di partecipazione dell'Italia giolittiana, 1909-1913*, Roma 1979, *passim*. Per un profilo sintetico, cfr. MALATESTA, *op. cit.*, II, serie XLIII, *ad vocem*.

¹⁷⁷ GALLINI, *op. cit.*, p. 39.

¹⁷⁸ GALLINI, *op. cit.*, pp. 89-97.

¹⁷⁹ A. BURRI, *Dei diritti delle donne secondo il Codice Civile del Regno d'Italia*, Firenze, 1869, pp. 41 e 46; p. 96: «La società coniugale, come tutte le società, deve avere chi la diriga allo scopo per cui è formata: un dualismo porterebbe alla dissoluzione della famiglia. [...] L'uomo è preposto alla direzione della famiglia per forza fisica superiore, per l'educazione ricevuta e per la migliore attitudine morale. [...] Ecco quindi la origine di quel potere che trova appoggio nella ragione storica». P. 131: «Il fine del matrimonio è di dare allo Stato una famiglia di più [...]».

diritto pubblico avesse escluso le donne dal loro godimento «perché la natura ha assegnato ad esse un compito proprio, e diverso da quello degli uomini. E come non potrebbero declinare dall'ufficio e dalle cure della maternità, così non è loro dato, o per lo meno non gioverebbe al civile consorzio, che traducessero in atto l'esercizio di diritti, che in potenza possiedono come gli uomini».

La netta distinzione tra il possesso dei diritti in potenza e la loro traduzione in atto, il primo riconosciuto alla donna, e il secondo invece negato in nome di una finalità preminente, costituisce un *leit-motiv* che, intrecciandosi strettamente con l'idea della «missione femminile», era riecheggiato da più parti, e analogamente ripreso nel dibattito più ampio sull'opportunità di concedere il suffragio universale. Così Alfredo Frassati poteva concludere il volume sopra ricordato senza molto discostarsi dalle idee che il Burri aveva espresso due decenni prima, dichiarando appunto che «l'avvenire è della donna», ma solo se «la donna [...] tornerà madre per i figli, angelo per lo sposo, potenza benefica, moralizzatrice per la società»¹⁸⁰. Il suo giudizio nei confronti della condizione femminile era anzi più rigido di quello del giurista fiorentino: egli faceva appello alla sociologia per sostenere 'scientificamente' «l'incompatibilità radicale d'ogni esistenza sociale colla chimera uguaglianza dei due sessi e l'evidente inferiorità della donna per le leggi naturali che assegnano una specifica funzione ad ogni sesso»¹⁸¹. Il richiamo al pensiero di Comte, che aveva parlato di una peculiare funzione della donna nella famiglia, e a quello di Spencer, che aveva individuato nell'evoluzione del genere umano una progressiva specializzazione dei due ruoli, per la quale lo *status* della donna pur migliorando, non sarebbe comunque giunto all'eguaglianza con l'uomo, ribadiva la specificità della posizione femminile, specificità che inficiava del tutto la parità tra i sessi, senza nulla più concedere alla pur artificiosa distinzione tra potenza e atto¹⁸².

Finora abbiamo indicato alcuni nodi fondamentali del dibattito che si animò tra i giuristi nella seconda metà dell'Ottocento sulla condi-

¹⁸⁰ FRASSATI, *op. cit.*, p. 211 e p. 228.

¹⁸¹ FRASSATI, *op. cit.*, p. 213.

¹⁸² Si vedano: H. SPENCER, *Introduzione allo studio della sociologia*, Milano 1877, p. 498; SPENCER, *Istituzioni domestiche*, Palermo 1897, pp. 205-231 e pp. 265-277. Per una riflessione critica sull'apporto della filosofia positiva alle rivendicazioni femminili, si legga l'articolo di EUGENIO GARIN, *La questione femminile (Cento anni di discussioni)*, in «Belfagor», Firenze 1962, a. XVII, n. 1, pp. 18-41.

zione giuridica femminile. Ci soffermeremo ora sulla riflessione delle donne, perlomeno di quell'«avanguardia» maggiormente consapevole e in grado, per cultura e per consapevolezza, di elaborare e di esprimere pubblicamente un giudizio critico sulle leggi che le riguardavano.

L'analisi delle questioni giuridiche era ardua. Poche donne possedevano la preparazione indispensabile ad analizzare la complessità della normativa giuridica: sebbene il Regolamento generale universitario del 1876 avesse garantito loro l'accesso alle facoltà universitarie, solo una ridotta minoranza si era avvicinata agli studi giuridici. La vicenda di Lidia Poët, cui accenneremo più oltre, ne è un'implicita conferma. D'altro canto, poiché la famiglia borghese dell'Italia unita difendeva appunto un modello familiare in cui la donna, per «missione» o per opportunità d'ordine e di tradizione, era mantenuta in uno stato subordinato, e comunque entro la sfera domestica, appare quanto meno comprensibile che, qualora potesse accedere agli studi superiori - ed era una minoranza a farlo - fosse indirizzata a quei campi del sapere che già erano percepiti come femminili e tali da non allontanarla dall'ambito familiare. E ancor meglio, se funzionali al suo ruolo precipuo, quello materno, come l'insegnamento.

Nel 1883 la «La Rassegna Nazionale» di Firenze, rivista dei cattolici nazionali, conservatori e moderati, intervenendo *Sull'ordinamento degli istituti superiori femminili*¹⁸³, scriveva che gli studi muliebri «debbono essere rivolti essenzialmente alla cultura della donna come madre di famiglia, com'educatrice ed istitutrice, e non all'esercizio di elevate e gravi professioni sociali, come quelle di avvocato, di medico, d'ingegnere, di capitano»¹⁸⁴.

Uno sguardo ai numeri consente di avere una conferma delle opinioni muliebri del tempo in tema di scelta universitaria: «Dal 1877, poiché non risulta che prima del 1877 sieno state conferite lauree a donne nel regno, al 1900 sono state conferite 257 lauree a donne: 37 di filosofia, 20 di matematica, 30 di scienze fisiche e naturali, 24 di medicina e 6 di giurisprudenza»¹⁸⁵. A prevalere nettamente erano dunque quelle fa-

coltà che offrivano un impiego nell'insegnamento, o che potevano comunque essere di ausilio al ruolo educativo materno.

Se la diffusa impreparazione giuridica delle donne era dunque un ostacolo al loro approccio alla problematica del diritto, è pur vero che altri temi potevano apparire più urgenti. La questione dell'autorizzazione assumeva probabilmente i caratteri di un'«oziosa» *querelle* agli occhi di chi si occupasse, a stretto contatto con le donne operaie e lavoratrici, della lotta per la parità salariale o per la tutela della maturità.

Riguardo alla priorità della questione lavorativa rispetto alle riforme di natura giuridica, si esprimeva con vigore Anna Kuliscioff, in una conferenza al Circolo Filologico di Milano nel 1890, nella quale spiegava che unicamente garantendo alle donne la possibilità di lavorare in condizioni di parità con l'uomo, queste avrebbero potuto conquistare l'indipendenza economica e dunque la libertà e il rispetto da parte dell'altro sesso. Solo allora «avranno la forza morale di non subire più le pressioni del padre, del marito e del fratello, e potranno creare anch'esse, in mezzo al loro sesso, quell'arme potente delle lotte sociali moderne, ch'è l'associazione, per conquistare poi con quest'arme i diritti civili e politici, che sono loro negati»¹⁸⁶. La Kuliscioff reputava appunto che «le leggi giuridiche sono la conseguenza di abitudini e costumi sociali, e non altro che la sanzione dei rapporti sociali già esistenti»¹⁸⁷. Il primo problema era dunque quello del «lavoro sociale [...] a titolo eguale degli uomini». A proposito dell'articolo 134 del Codice, Anna Kuliscioff scriveva: «e se quell'articolo, così oltraggioso della dignità umana della donna, venisse anche abolito, quest'abolizione non rimarrebbe che lettera morta, data la dipendenza economica, in cui si trova la grande maggioranza delle donne»¹⁸⁸. D'altro canto, il problema si poneva in termini ancor più generali, sino ad investire alla radice i rapporti tra socialismo ed emancipazione della donna¹⁸⁹. Esaminando

mentatore Rava, capo divisione al Ministero dell'istruzione pubblica; alla Camera si discuteva la proposta di legge presentata dall'onorevole Socci per ammettere le donne laureate in giurisprudenza all'esercizio professionale.

¹⁸⁶ A. KULISCIOFF, *Il monopolio dell'uomo. - Conferenza tenuta il 27/4/1890 presso il Circolo Filologico milanese e pubblicata a beneficio della scuola tecnico-letteraria di Milano*, 1890, p. 23.

¹⁸⁷ KULISCIOFF, *op. cit.*, p. 24.

¹⁸⁸ KULISCIOFF, *op. cit.*, p. 26. L'autrice aggiungeva che per tale motivo gli uomini ostacolavano «il lavoro professionale delle donne».

¹⁸⁹ Cfr. A. BEBEL, *La donna e il socialismo* (traduzione di F. Federici), Napoli 1905, p. 8: «la cosiddetta questione della donna non è per noi che una faccia della questione sociale complessiva, [...] e può soltanto con questa trovare la sua soluzione definitiva».

¹⁸³ REDAZIONE (firmato X), *Sull'ordinamento degli istituti superiori femminili*, in «La Rassegna Nazionale», vol. XIII, A. V., Firenze 1883, pp. 204-209. Per la rivista, diretta da Da Passano, si veda O. CONFESSORE, *La «rivista universale». Chiesa e società dagli «Anni Cattolici» alla «Rassegna Nazionale»*, in MACCARONE - SAMBIN - MEERSEMAN - PASSE-RIN D'ENTREVES (a cura di), *Italia Sacra. Studi e documenti di Storia ecclesiastica. Spiritualità e azione del laicato cattolico italiano*, Padova 1969, pp. 141-176.

¹⁸⁴ *Ibidem*, p. 204.

¹⁸⁵ Così nel testo, ma il totale darebbe 117 lauree e non 257. Cfr. A.P. Camera. *Discussioni, legislazione XXI, sessione II 1902, 19/4/1902*, p. 678. La relazione era del com-

alcuni tra i più significativi giornali e periodici della sinistra post-risorgimentale tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Ottanta, Claudio Giovannini¹⁹⁰ ha osservato: «in quale misura questa sinistra [...] seppe capire i problemi - umani, sociali, giuridici, familiari - della donna? Sino a che punto la lotta per il superamento delle più stridenti disuguaglianze sociali, compresa anche quella per la liberazione della donna dalla condizione di inferiorità in cui la condannavano le leggi dello Stato e una ben radicata mentalità collettiva?»¹⁹¹. E, soffermandosi soprattutto sull'esame della «Plebe», giungeva alla conclusione che scarsa era stata la sensibilità verso la questione. Dopo alcune esitazioni e molte incertezze, tra giudizi di matrice positivista e impennate di radicalismo democratico¹⁹², a partire dal 1872 il giornale avrebbe assunto una posizione netta, in cui avrebbe delegittimato le rivendicazioni delle donne, dichiarando che «Nel proletariato [...] non ci sono «donne schiave e uomini padroni; ma tutti schiavi del pari; [...] e fino a quando le donne argomenteranno le loro querule [sic] della superiorità che le leggi accordano agli uomini [...], esse saranno su una falsa via, sulla quale i socialisti non le seguiranno certamente»¹⁹³. E in effetti non mancarono, al volgere del secolo, le incomprensioni nel movimento socialista tra la componente femminile e gli esponenti di sesso maschile del partito¹⁹⁴.

Tuttavia, anche al di fuori del movimento socialista, le altre voci femminili provenienti dalla borghesia e che si indirizzavano di preferenza alle donne di ceto medio alto, rivolgevano in quegli stessi anni scarsa attenzione agli aspetti giuridici privilegiando piuttosto questioni culturali e morali, o *lato sensu* sociali. Una sia pur rapida disamina dei temi cari al movimento emancipazionista pone in risalto la marginalità della questione giuridica. E comunque, in tema di diritti e di capacità giuridiche, la richiesta dell'eguaglianza civile era sentita come secondaria rispetto a quella dei diritti politici.

Paolina Schiff, una delle corrispondenti del periodico femminile «La

¹⁹⁰ C. GIOVANNINI, *L'emancipazione della donna nell'Italia postunitaria: una questione borghese?*, in «Studi storici», anno 23, aprile-giugno 1982, pp. 355-381.

¹⁹¹ GIOVANNINI, *op. cit.*, p. 356.

¹⁹² GIOVANNINI, *op. cit.*, pp. 364-366.

¹⁹³ GIOVANNINI, *op. cit.*, p. 370.

¹⁹⁴ Si vedano a questo proposito, F. PIERONI BORTOLOTTI, *Alle origini del movimento femminile in Italia 1848-1892*, Torino 1963, pp. 232-251 (Socialismo e questione femminile) e A. BUTTAFUOCO, *Condizione delle donne e movimento di emancipazione femminile*, in AA.VV., *Storia della società italiana*, parte 5^a, vol. XX, *L'Italia di Giolitti*, Milano 1981, pp. 154-185 e in particolare pp. 164 ss.

donna», fondato nel 1868 a Padova da Gualberta Adelaide Beccari¹⁹⁵, persino in una conferenza dedicata a *La donna e la legge civile*, si soffermò piuttosto sul tema dell'istruzione femminile. La Schiff auspicava che si adottasse un'educazione capace di coltivare non solo la sfera affettiva, ma anche quella istintiva e razionale della donna¹⁹⁶, mentre fino ad allora, con un'istruzione lacunosa e volta solo a fare della donna una moglie, «la donna fu adoperata con ogni arte per controbilanciare il progresso del pensiero [...], fu tenuta in aspirazioni ideali, superstizioni, in ascetici trasporti», ben lontani dalla ragione¹⁹⁷. Luisa Tosco, altra collaboratrice de «La donna», attribuiva alla differente educazione impartita ai due sessi la causa della loro diseguaglianza. E negava «decisamente all'uomo il diritto di educare la donna secondo il proprio interesse [...]»; d'assegnare il posto che deve occupare nella famiglia e nella società¹⁹⁸.

Ma è innanzitutto «La donna», «rivista-chiave del femminismo ottocentesco»¹⁹⁹, diretta e scritta esclusivamente da donne lungo un arco temporale di quasi quarant'anni - dal 1868 al 1906 -, e che spostò la propria redazione da Padova a Venezia, per trasferirsi poi a Bologna e infine a Torino, a costituire per noi un osservatorio privilegiato. E appunto dalla lettura della rivista si trae un'ulteriore conferma dello scarso rilievo che le questioni giuridiche rivestivano nel dibattito emancipazionista. A prevalere furono piuttosto il tema dell'educazione femminile, la lotta contro la prostituzione legalizzata, la richiesta di una legislazione sociale a favore delle madri lavoratrici²⁰⁰, così come lo sdegno

¹⁹⁵ Gualberta Alaide Beccari nacque a Padova nel 1842 in ambiente familiare acceso da sentimenti patriottici di matrice mazziniana; la Beccari volle contribuire con la propria attività culturale alla formazione di una «italiana nuova»: oltre alla rivista «La donna», curò anche il giornalino «Mamma» e una raccolta di scritti di letterate italiane dedicate ad Adelaide Cairoli Bono. Cfr. O. GRECO, *Bibliografia femminile italiana del XIX secolo*, Venezia 1875, pp. 117-127; L. MARIANI, *L'emancipazione femminile in Italia: Giacinta Pezzana, Giordina Saffi, Gualberta Beccari*, in «Rivista di storia contemporanea», a. 1990, fasc. 1, pp. 3-14; l'agile nota biografica in B. PISA, *Ventique anni di emancipazionismo femminile in Italia*, Roma 1983, pp. 13-17; M. DE GIORGIO, *Le italiane dall'Unità a oggi, modelli culturali e comportamenti sociali*, Bari 1992, pp. 10, 13, 60, 126, in cui vi sono alcuni accenni sparsi sull'attività, l'opera e la vita della Beccari.

¹⁹⁶ P. SCHIFF, *La donna e la legge civile*, Milano 1880, p. 8. (Conferenza tenuta a sostegno di Salvatore Morelli).

¹⁹⁷ SCHIFF, *op. cit.*, p. 14.

¹⁹⁸ L. TOSCO, *La causa della donna*, Torino 1878, p. 21.

¹⁹⁹ M. FRADDOSIO, *Donna: classe 9 - Per una bibliografia della condizione femminile (1848-1880)*, in «Memoria», ottobre 1981, n.° 2, p. 121.

²⁰⁰ G.A. BECCARI, *La tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli*, in «La donna», n. 18, A. XIII, serie II, Bologna 25/5/1883, p. 277.

per l'inadeguato trattamento delle 'maestre'²⁰¹ - che erano poi le principali lettrici e collaboratrici della rivista -, nonché la mobilitazione per il suffragio femminile, tutti nodi centrali attorno ai quali fervevano le discussioni e sui quali ci si apprestava ad un confronto²⁰².

In questo intreccio di riflessioni di alterna natura sulle donne e sulla loro condizione, si staglia la critica di Anna Maria Mozzoni, la quale svolse la propria vigorosa battaglia per l'emancipazione muovendo appunto dall'analisi dello status giuridico femminile. Anche la Mozzoni fu tra le collaboratrici del periodico della Beccari e quasi esclusivamente a lei appartengono gli articoli - pochi, come si disse -, che la rivista dedicò alla condizione giuridica della donna maritata²⁰³. Nata a Milano da una famiglia nobile e abbiente²⁰⁴, educata in un ambiente colto e nutrito di spiriti liberali²⁰⁵, aveva preso coscienza della netta restrizione dei diritti femminili attuata dal codice Pisanelli, rispetto alla legislazione di cui le donne godevano sotto l'impero austriaco. In famiglia «si parlava dei vincoli del patrimonio femminile aboliti nel regime asburgico, almeno quanto del maggiorasco»²⁰⁶. E forse fu tale esperienza a renderla

²⁰¹ Ci limiteremo a qualche accenno: G.A. BECCARI, *Sull'istruzione femminile*, in «La donna», n. 22, Padova 6/9/1868; BECCARI, *Per diritto di conquista*, *ibidem*, n. 5, Venezia 15/10/1876; BECCARI, *La tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli*, *ibidem*, n. 18, A. XIII, serie II, Bologna 25/5/1883, p. 277; BECCARI, *Sulla disparità di stipendio tra maestre e maestre*, *ibidem*, n. 13, A. XV, serie II, Bologna 12/11/1886, p. 185; L. TO SKO, *Intorno al suffragio politico femminile*, n. 4, A. XV, serie II, Bologna 30/3/1886, p. 41. Per le finalità generali del giornale, vedi: BECCARI, *Programma*, *ibidem*, n. 1, Padova 12/4/1868.

²⁰² Per un orientamento sul movimento femminile, si vedano, la voce: *Femminismo*, a cura di G. CONTI ODORISIO, in *Dizionario di politica*, diretto da N. BOBBIO, N. MATEUCCI, G. PASQUINO, Torino 1990, pp. 385-389; F. PIERONI BORTOLOTTI, *Alle origini del movimento femminile* cit.; C. SARACENO, *Questione femminile*, in *Il mondo contemporaneo*, II: *Politica e società*, a cura di P. FARNETI, Firenze 1983, pp. 690-706. Sull'emergere nel periodo risorgimentale di una coscienza e di un protagonismo femminile, cfr.: M.L. ODORISIO - A. ROSSI DORIA - L. SCARAFFIA - M. TURI, *Donna o cosa?*, Torino, 1986, parte I.

²⁰³ A.M. MOZZONI, *Lettere Lombarde*, in «La donna», *passim*: cfr. ad esempio, le due «lettere» del n. 19, Padova 16/7/1868 e del n. 22, 6/9/1868.

²⁰⁴ Vedi BORTOLOTTI, *Alle origini del movimento femminile in Italia 1848-1892* cit., p. 46.

²⁰⁵ Il padre della Mozzoni, ingegnere architetto, durante la rivoluzione del '48 aveva proposto di leggere ai contadini il foglio del governo provvisorio, il «XXII febbraio», per conquistarli alla 'rivoluzione'. Cfr. BORTOLOTTI, *op. cit.*, pp. 50-51.

²⁰⁶ BORTOLOTTI, *op. cit.*, p. 51. Cfr. anche le pagine seguenti. Vedi sopra il capitolo relativo al Lombardo Veneto.

avvertita dell'incidenza del diritto sullo status femminile e a indirizzarla allo studio dei codici, dal quale scaturirono i motivi precipi della sua lotta per l'emancipazione della donna.

Del '64 è la sua prima opera, scritta *In occasione della revisione del Codice Civile Italiano, La donna e i suoi rapporti sociali*. «Lo stato fu sempre ed è tuttavia colpevole verso la donna, ché, riconoscendola contribuente, la disconosce cittadina, e punendola delinquente, la nega capace»²⁰⁷: questo il suo giudizio, fermo e stringente, nel denunciare la parzialità della legge. E, con l'intento di mostrare le ingiustizie che gravavano sulla condizione femminile, per convincere gli avversari dell'opportunità di una riforma, Anna Maria Mozzoni articolava in più sezioni il volume, analizzando il rapporto tra la donna e la religione, l'opinione, la famiglia, la società e il diritto. Solo al termine di questa disamina, dedicava un capitolo a «Il da farsi».

Nella sezione dedicata alla famiglia, l'autrice polemizzava sia con chi negava il carattere storico e culturale dell'istituto familiare, opponendogli gli esempi dei paesi stranieri, tra i quali l'America, nei quali vigevano differenti rapporti familiari, sia con chi sosteneva che l'ordine e l'armonia familiare dipendesse dalla naturale subordinazione della donna all'uomo. Una risposta, dunque, a molte delle voci sopra citate. «Né si dica che la perfetta eguaglianza di diritti e di doveri, fra l'uomo e la donna introdurrebbe il disordine, l'incoerenza e l'anarchia fra le pareti domestiche. Viete scuse». E poco sopra accennava a «quella eguaglianza di diritti, che sola può dare ai loro rapporti quella soavità di relazione, che stabilisce la mutua confidenza e la reciproca fiducia»²⁰⁸. Ma è nel titolo «La donna in faccia al diritto» che meglio si delinea la sua posizione. La Mozzoni affermava il principio del «diritto spettante all'individuo», e che ogni diritto ha quale corrispettivo un dovere e il proprio limite nel diritto altrui. E denunciava quindi come per «l'incompetente arbitrato che si esercita dall'individuo sull'altro, e da tutta la società su tutto un sesso», si avessero delle «nullità morali», degli individui, le donne appunto, defraudate dei loro legittimi diritti - in quanto 'individui' - e, di riflesso, dei corrispondenti doveri. Causa ne era l'egoismo maschile, che tracciava un «tipo femminile di tutte le convenienze, e su questo tipo elaborò le leggi, i costumi e l'educazione della donna»²⁰⁹. La legislazione non si fondava dunque sul «principio filosofico del di-

²⁰⁷ A.M. MOZZONI, *La donna e i suoi rapporti sociali. In occasione della revisione del Codice Civile Italiano*, Milano 1864, p. XXII.

²⁰⁸ MOZZONI, *La donna* cit., p. 99.

²⁰⁹ MOZZONI, *La donna* cit., pp. 183-185.

ritto», di ascendenza illuministica, quanto su «interessi puri e semplici di luogo e di tempo»: l'incongruenza tra tale principio individualistico e la preminenza della famiglia era fonte primaria di ingiustizie. L'aver considerato alla base della società la famiglia e non l'individuo era appunto la sorgente delle ingiustizie giuridiche, poiché individuando nella famiglia il nucleo fondamentale della compagine sociale, si moltiplicavano gli 'schiavi' rispetto ai liberi, si riconosceva il potere al gruppo e non al singolo, e al gruppo si piegavano gli interessi e le esigenze dell'individuo.

È chiaro il notevole influsso esercitato sul suo pensiero dalla filosofia illuministica e in particolare dalle sue declinazioni lombarde. A sostegno della sua tesi, la Mozzoni citava alcuni passi del «gran Beccaria»: «Quante funeste ed autorizzate ingiustizie furono approvate dagli uomini anche più illuminati, ed esercitate anche dalle repubbliche più libere, per aver considerato la società piuttosto come un'associazione di famiglie che come una unione d'uomini?»²¹⁰.

Dalla valutazione generale, la scrittrice passava, codice alla mano, all'esame del diritto di famiglia del Codice Albertino, e di questo sottolineava l'iniquo trattamento riservato alla madre rispetto al padre e la netta disparità giuridica tra i coniugi²¹¹. All'interrogatorio «Ma la madre non ha essa mai in nessun caso dei diritti sulla prole?» rispondeva «che il disdegno, che i codici mostrano per la donna, non è che uno dei corollari di quel principio così lucidamente impugnato dal Beccaria, che cioè, quel legislatore che considera la società come una associazione di famiglie, non deve necessariamente riconoscere a membri attivi che i capi di esse e lasciar gli altri tutti nell'ombra ed in balia del capo, sopprimendo ogni diritto ingenito, sul quale si eleva prepotente il diritto parziale»²¹². Che «abbia il marito torto o ragione, sia egli o non sia in buon accordo colla moglie, sia egli onesto od immorale, sia egli accorto e imprudente, oppure stupido od incapace, la legge ha già deciso in anticipazione, che il matrimonio deve produrre nella donna l'evirazione delle sue facoltà; per cui deve divenire essenzialmente incapace, mentre nel marito deve aggiungere onestà e intelletto, senza eccezioni»²¹³. Applicando per l'adulterio pene differenti in base al sesso, e al contempo non

²¹⁰ Cfr. C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, in *Edizione nazionale delle opere di Cesare Beccaria*, a c. di L. Firpo, Milano 1984, I, pp. 80-81. Cit. in MOZZONI, *La donna* cit., pp. 189-190.

²¹¹ MOZZONI, *La donna* cit., p. 196.

²¹² *Ibidem*, p. 199.

²¹³ *Ibidem*, p. 204.

riservando alla donna un trattamento corrispondente all'incapacità giuridica che il codice civile le attribuiva - «Distribuiti parzialmente i doveri, ne risulta una disparità di situazione, donde relativa dev'essere la colpa, epperò relativo il castigo»²¹⁴ -, le norme del Codice penale confermano la parzialità della legislazione. Il peso di norme tanto inique e discriminatorie era determinante: «Per la necessaria influenza, che la legislazione esercita sulla opinione, i costumi vi si uniformano e creano delle prevenzioni e dei pregiudizii, che durano imperterriti davanti alla guerra che loro combattono la ragione ed i fatti»²¹⁵.

La riforma giuridica era avvertita dunque come prioritaria e nell'ultimo capitolo la Mozzoni suggeriva appunto importanti modifiche, auspicando che fossero tenute in considerazione nei lavori di revisione del codice, che erano allora in corso. Le riforme proposte si ispiravano al principio della perfetta eguaglianza giuridica tra i sessi, e dunque al riconoscimento alla donna della pienezza dei diritti civili e politici in quanto individuo, detentore di un «diritto ingenito»²¹⁶. Nel loro insieme, rappresentavano una chiara antitesi alla fitta rete di discriminazioni che pervadeva i codici sardi, ma più generalmente i codici preunitari.

La scrittrice suggeriva ai legislatori: «I. Che le sia impartita [alla donna] un'istruzione nazionale con larghi programmi. II. Che sia parificata agli altri cittadini nella maggioranza. III. Che le sia concesso il diritto elettorale, e sia almeno elettore, se non eleggibile. IV. Che l'equilibrio sia ristabilito fra i coniugi. V. Che la separazione dei beni del matrimonio sia diritto comune. VI. Che l'adulterio ed il concubinato soggiungano alle stesse prove legali ed alle stesse conseguenze. VII. Che il marito non possa rappresentare la moglie in nessun atto legale, senza suo esplicito mandato. VIII. Che siano soppressi i rapporti d'obbedienza e di protezione, siccome ingiusta l'una, illusoria l'altra. IX. Che nel caso che la moglie non voglia seguire il marito, ella possa sottoporre le sue ragioni ad un consiglio di famiglia composto d'ambo i sessi. X. Che il marito non possa alienare le proprie sostanze sia a titolo oneroso, sia gratuito, né obbligarle in nessun modo, senza consenso della

²¹⁴ *Ibidem*, p. 205.

²¹⁵ *Ibidem*, p. 227.

²¹⁶ MOZZONI, *La donna* cit., p. 237. Per quanto riguarda il diritto di voto alla donna, la Mozzoni qui optava per un 'compromesso', chiedendo «sia almeno elettore, se non eleggibile». Più avanti, avrebbe sostenuto la necessità di dare il voto alla donna, quale mezzo irrinunciabile di affrancamento e di crescita politica, sociale e culturale. Cfr. MOZZONI, *Del voto politico delle donne*, Venezia 1877.

moglie, e reciprocamente. - Dacché il coniuge sciupatore dev'essere mantenuto dall'altro, è ben giusto che la controlleria sia reciproca. XI. Che la madre sia contuttrice, secondo lo vuole il diritto naturale. XII. Che il padre morendo elegga egli stesso un contutore, e la madre a sua volta elegga una contuttrice ai suoi figli. XIII. Che sia ammessa la ricerca della paternità, e soggiaccia alle prove legali, alle quali soggiace l'adulterio. XIV. Che si faccia più severa la legge sulla seduzione, e protegga la donna fino ai venticinque anni. XV. Che sia la donna ammessa alla tutela ed al consiglio di famiglia. XVI. Che abbia la tutrice gli stessi diritti del tutore; e, dove v'abbia discordia, giudichi in prima istanza il consiglio di famiglia, quindi il tribunale pupillare. XVII. Che siano aperte alla donna le professioni e gl'impieghi. XVIII. Che possa la donna acquistare diritti di cittadinanza altrimenti che col matrimonio»²¹⁷.

Profonda fu la delusione della Mozzoni «in faccia al progetto del nuovo Codice Civile Italiano» elaborato dal Parlamento. È immediata fu la sua risposta, amara e polemica, ma anche intrisa di fiducia - tutta illuministica - nell'irrefrenabile corso della giustizia. «L'affermazione dei diritti della donna, in principio, è oggi voluta dallo spirito delle masse, e questo principio si è già incarnato nei costumi di tutti i popoli civili». Ad opporsi ad essi si ergevano ancora pregiudizi, interessi e secolari abitudini, comunque superabili²¹⁸. Nell'opuscolo del 1865, la Mozzoni mise dunque a confronto «i principii del diritto naturale», i diritti dell'individuo a cui aveva fatto riferimento nell'opera precedente, con il nuovo Codice, seguendo «l'onorevole Pisanelli nella sua relazione»²¹⁹. Nella sua puntuale disamina, l'autrice evidenzia con disappunto che il «principio prima affermato, poscia ad ogni tratto rinnegato dal progetto, è quello dell'eguaglianza civile dei sessi, del quale principio si ammanta esso pomposamente agli occhi della filosofia nella relazione, poco assai rispettandolo in fatto ne' suoi paragrafi»²²⁰. Contestava in particolare la norma che negava alla donna l'esercizio della tutela in quanto ufficio pubblico, e se da un lato si chiedeva perché si considerasse pubblico l'istituto tutelare, dall'altro si lamentava che il ministro non «avesse addimostrato e provato sopra documenti, che cosa v'è d'incompatibile fra la donna ed un pubblico ufficio. Quando la società impiega le braccia della donna nelle fatiche e nelle industrie se ben gli

²¹⁷ MOZZONI, *La donna* cit., pp. 238-240.

²¹⁸ MOZZONI, *La donna in faccia al progetto del nuovo Codice Civile Italiano*, Milano 1865, pp. 4-5.

²¹⁹ MOZZONI, *La donna in faccia* cit., p. 6.

²²⁰ *Ibidem*, p. 10.

torna, [...], non vedo ragione per cui non possa impiegare la sua testa»²²¹.

Un accenno ai costumi delle donne in Inghilterra e negli Stati Uniti, le consentiva poi di polemizzare con Carlo Francesco Gabba: in quei paesi le donne erano appunto ammesse alle pubbliche funzioni, «senza che l'ordine sociale ne venga per nulla affatto capovolto, né rotto fra i due sessi quell'equilibrio, del quale fu tanto sollecito il signor Gabba, e che è un vero squilibrio per chiunque ha fior di giustizia»²²². Accanto al Gabba, erano quindi bersaglio dei suoi strali oltre al Comte - cui si era richiamato Alfredo Frassati -, Pierre Joseph Proudhon, Jules Michelet²²³, «l'eccezionale Senato» e il Ministro, colpevoli innanzi tutto di negare alla donna il libero accesso alle professioni e ai pubblici impieghi, ribadendone lo stato di inferiorità, che per altro l'intero Codice sanciva²²⁴. Tuttavia, riconosceva che la maggiore responsabilità rispetto alla condizione giuridica femminile delineata dal nuovo Codice era da attribuirsi al Senato, il cui «spirito retrivo e conservatore [...] è tale, che il Codice Sardo attualmente vigente vi è poco men che esattamente ripetuto»²²⁵.

In seguito, la Mozzoni si sarebbe avvicinata al movimento socialista, pur mantenendo sempre una posizione di indipendenza. Nel '98 si trovò per esempio in aperta polemica con i socialisti, e con la stessa Anna Kuliscioff, a proposito della legislazione di tutela del lavoro delle donne, che la Mozzoni fermamente avversava, giudicandola «dannosa agli interessi delle donne», in quanto fondata su un concetto di inferiorità della donna, bisognosa di speciale tutela²²⁶. Il principio della per-

²²¹ *Ibidem*, p. 12. Sulla questione dell'incompatibilità tra ufficio pubblico e la donna, cfr. *infra* il caso di Lidia Poët.

²²² MOZZONI, *La donna in faccia* cit., p. 14.

²²³ Su Jules Michelet, celebre storico francese e membro dell'Académie française, cfr. O. LORENZ, *Catalogue de la librairie française 1866-1875*, VI, Paris 1887, ad vocem. Alla donna Michelet dedicò alcune opere come: *Les femmes de la Révolution*, Paris 1845, *Le père, la femme et la famille*, Paris 1845 e *La femme*, Paris 1860, intrise di sentimentalismo e di un forte senso tradizionale della famiglia e del ruolo femminile. Ne *La femme* sostiene che: «La femme ne vit pas sans l'homme. [...] Il faut qu'elle ait un ménage, il faut qu'elle soit mariée».

²²⁴ MOZZONI, *La donna in faccia* cit., p. 17.

²²⁵ MOZZONI, *La donna in faccia* cit., p. 27. L'autrice paragonava il Senato al Papato, «questo col suo immobilismo peripatetico-tridentino, quello con la sua vecchia cariatide del Diritto Romano», p. 29.

²²⁶ MOZZONI, *Legislazione a difesa delle donne lavoratrici*, in «Avanti!», 7/3/1898, n. 435. Vedi anche la Circolare della Lega promotrice degli Interessi femminili, che la Mozzoni aveva istituito a Milano nel 1881, firmata, oltre che da quest'ultima, anche da Paulina Schiff. Nella circolare la Lega aveva appunto definito «dannosa agli interessi

fetta eguaglianza giuridica costituiva probabilmente per la scrittrice la pietra angolare della sua riflessione, nella convinzione che già grazie a quella la donna avrebbe saputo raggiungere da sola la piena emancipazione sociale, culturale e nel lavoro.

Nel quadro del dibattito che contemporaneamente si sviluppava in Europa sul tema della condizione femminile, l'attenzione di alcuni giuristi stranieri non aveva mancato di considerare con interesse la codificazione italiana. E le voci che giungevano dai paesi, per comune opinione ritenuti civilmente più avanzati, come la Francia e l'Inghilterra, benché indicassero nel Codice Austriaco la legislazione più progredita sul piano della condizione femminile, avevano comunque parole larghe di elogi per la normativa italiana. Sceglieremo due esempi significativi, che, alla luce del reale grado di sviluppo del diritto di famiglia in Europa, inducono ad un giudizio storico più appropriato sulla codificazione italiana, calata nel contesto della società e della cultura giuridica del suo tempo.

Nel 1866, e dunque a un anno dalla promulgazione del codice Pisanelli, Jean Paul Gide, «agrégé» alla facoltà di diritto²²⁷ di Parigi, pubblicò nella «Revue historique de droit français et étranger» il saggio *De la législation civile dans le nouveau royaume d'Italie*. L'autore aveva parole di alta considerazione per il Codice Civile italiano: «aujourd'hui il n'est pas, j'ose l'affirmer, un seul pays en Europe dont la législation ci-

delle donne» la proposta di legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, la quale intendeva esercitare una protezione e dunque una tutela sulle donne nel lavoro. Il testo della lettera fu pubblicato in «La Donna», n. 18, A. XIII, serie II, Bologna 25/5/1883, p. 277. Inoltre, B. DELLA CASA, *Associazionismo borghese ed emancipazione femminile a Bologna: il comitato di propaganda per il miglioramento delle condizioni della donna (1890-1893)*, in «Bollettino del Museo del Risorgimento», Bologna, a. XXXI-XXXIII, 1987-1988, pp. 145-151. Per una riflessione sul rapporto tra socialismo ed emancipazione femminile tra Otto e Novecento, si veda: A. BUTTAFUOCO, *Condizione delle donne e movimento di emancipazione femminile*, in AA.VV., *Storia della società italiana*, pp. 154-185 e in particolare pp. 164 ss.

²²⁷ Jean Paul Gide (Uzès 1832-Paris 1880): storico e professore universitario prima a Grenoble, dove insegnò diritto amministrativo, e poi a Parigi, dove ebbe la cattedra di diritto romano. Nel 1867 pubblicò *Étude sur la condition privée de la femme dans le droit ancien et moderne*, che conobbe larga diffusione (in *Novissimo Digesto Italiano*, Torino 1961, vol. 7, p. 838); nel 1869 fondò la *Société de législation comparée*, di cui fu presidente; al contempo coltivò interessi per l'evoluzione del diritto: tra il 1870 e il 1880 pubblicò numerosi articoli in «Revue de législation ancienne et moderne» e in «Nouvelle revue historique de droit français et étranger», non trascurando gli studi di diritto romano. È considerato uno dei maggiori esponenti della scuola storica francese, accanto a Charles Giraud (in *Dictionnaire de biographie française*, Paris 1928, vol. 15, pp. 1479-1481).

vile répond mieux aux derniers progrès de la civilisation et de la science». Il Codice avrebbe attuato una «révolution législative», creando una frattura nel *continuum* del diritto civile italiano, che dagli Statuti comunali alla costituzioni degli Stati preunitari era stato segnato dal diritto privato romano. Ne erano stati tratti caratteristici «la puissance paternelle [...] l'inaliénabilité dotale [...] l'agnation [...] un chef unique qui gouvernait la maison». La rinnovata legislazione, pur continuando a posare i propri fondamenti sul diritto romano, poiché «le droit romain, et le droit romain seul, tel est l'antique et immuable fondement sur lequel repose [...] la législation italienne», lo avrebbe piegato alla «politique libérale»: di qui la sua natura innovativa e al contempo moderata. E nel Codice, Gide leggeva appunto una saggia e cauta trama di mediazione e di equilibri tra tensioni opposte: «dans la famille, le nouveau code consacre dans son principe, la puissance paternelle, mais il a soin d'en modérer l'exercice [...], il conserve le régime dotale. [...] mais [...] il sait en corriger les abus et assurer à la femme sa part d'influence dans les affaires du ménage». L'autore, non ponendo in discussione il fondamento dell'autorizzazione maritale, di cui si limitava a constatare l'esistenza - «la puissance maritale est aujourd'hui consacrée d'un commun accord par toutes les législations européennes» -, sottolineava piuttosto la concezione avanzata che era sottesa alla normativa italiana, la quale manteneva l'istituto «pour assurer, par l'unité de direction, la bonne administration du ménage» e non in nome dunque della presunta *fragilitas sexus*, come era invece nel *Code Napoléon* e nel Codice Albertino. Solo l'esigenza prioritaria di tutelare e garantire il buon governo domestico limitava nella donna l'esercizio dei «naturali» diritti e delle facoltà di cui, per «natura», era dotata in misura pari all'uomo. Ed era appunto la donna a condurre la casa e ad esercitare la patria potestà, qualora il marito fosse assente, indegno o incapace: così che l'autore poteva concludere che «Dans l'ordre morale, les diverses inégalités civiles résultant de la nationalité, du sexe, de la condition domestique ou sociale, sont aplanies ou abaissées»²²⁸.

«Rights of Women - a comparison of the relative legal status of the sexes in the chief countries of Western civilisation»²²⁹: opera edita a Londra

²²⁸ GIDE, *De la législation civile cit.*, *passim*.

²²⁹ *Rights of women - a comparison of the relative status of the sexes in the chief countries of western civilisation*, Trübner & Co., Ludgate Hill, London 1875. Il testo, di un centinaio di pagine, non è tradotto in italiano, e non reca indicazioni sull'autore. L'opera è reperibile presso la Biblioteca della Camera dei Deputati a Roma, nella sezione dedicata alla «Donna»; cfr. FRADDOSTO, *Donna: classe 9 - Per una bibliografia della condizione femminile (1848-1880) cit.*, p. 119.

nel 1875, non reca alcuna indicazione dell'autore, ma è certo dovuta a uno o più studiosi di solida e ampia cultura giuridica e sociologica. Consiste in un esame delle legislazioni degli Stati Uniti d'America e dei principali paesi europei - Germania, Francia, Austria, Italia, Spagna, Inghilterra, Scozia -, in relazione ai diritti concessi alle donne. Le leggi sono generalmente fatte a favore dei loro autori - enuncia la prefazione - le donne mai avevano avuto parte all'attività legislativa, e quindi si trovano in una «*lower position*», in una posizione di inferiorità rispetto agli uomini.

L'autore indicava fin dall'inizio i principali eventi politici e legislativi di riferimento, vale a dire la Rivoluzione francese, il *Code Napoléon* e il Codice Austriaco, chiarendo anche la finalità operativa della propria indagine, vale a dire la richiesta del «*Female Suffrage*».

È interessante sottolineare che in Inghilterra, che fu il primo grande paese europeo indipendente a raggiungere la piena uguaglianza in materia di diritto al voto, nel 1918, e anche quello in cui le battaglie suffragiste furono più precoci e riconducibili all'inizio dell'800, la legislazione civile era assai più arretrata rispetto a quella di molti paesi europei²³⁰. Al riguardo il testo inglese spiega: «But it is best to call attention at once to a great difference noticeable in respect to such questions between countries like France or Austria or Italy, which have purposely altered their laws in conformity to the dictates of modern equity, and countries such as our own, which cling more or less tenaciously to laws which are older and worse than those of feudalism. For it is scarcely a paradox to say that the position of a woman in English law is worse than it is any other part of Europe, and that with us, whether legally or socially, these is one law for men and another for women. Hence doubtless it is that in England, and in America, where the principles of law are the same as our own, the cry for Female Suffrage is so much louder than it is anywhere else. France did away with the inequality of sex in regard to succession at the time of the Revolution, and other countries have since followed her example in this and many other respects»²³¹. Commentando taluni aspetti della legislazione civile inglese nel saggio dedicato all'*Applicazione della legislazione italiana alla materia del matrimonio*, Emilio Bianchi annotava: «la moglie non ha personalità giuridica indipendente da quella del marito [...] non può fare alcun contratto va-

²³⁰ Cfr. R. MENICHINI, *Un voto lungo cent'anni*, in AA.VV., *Il voto alle donne*, Storie Parallele, Il Manifesto, Roma 1993, *passim*.

²³¹ *Rights of women* cit., p. IV.

lido, o altro atto giuridico in nome proprio, essa non può stare in giudizio neppure per sue ingiurie personali»²³².

Nel quinto capitolo di *Rights of Women* la legislazione civile italiana era presentata come filiazione del *Code Napoléon*, ma al contempo, analogamente a quanto aveva affermato Paul Gide²³³, riconosciuto come innovativa, e sotto molti riguardi, rispetto all'illustre modello: «Moreover, nothing is said about the wife's duty of obedience, and hence it follows that marital power is a much less prominent feature in the later Code». L'intero capitolo illustrava quindi le principali differenze tra i due codici, sottolineando il netto miglioramento dello *status* giuridico femminile in Italia: «it is certainly gratifying to see how far the Italian has advanced on the French Code in the matter of the status of married women, and how much it has extended their liberty of action». Di un certo interesse l'annotazione dell'autore che, a proposito della genesi della norma dell'autorizzazione maritale, spiega: «it was, indeed, proposed in the Miglietti Project of 1862, that married authorisation should be dispensed with altogether; but this was declared to be a direct attack against the family, and when it was found that in Lombardia, where (owing to previous Austrian rule) such a custom prevailed, the results were unsatisfactory, marital authorisation found its way into the Code»²³⁴. Non poche voci del Lombardo Veneto avevano invece dichiarato, come si è detto, efficaci e prive di inconvenienti le norme del Codice austriaco che nel diritto di famiglia 'parificavano' la donna al marito²³⁵, al punto che non pochi rimpiangevano la legislazione austriaca e qualcuno attribuiva al tradizionale antagonismo verso l'Im-

²³² BIANCHI, *Applicazione* cit., p. 467. Cfr. *supra*.

²³³ Cfr. *supra* paragrafo su Gide; l'autore (o gli autori) citò nella prefazione numerosi testi di autori europei che si erano occupati di codificazione e di legislazione sulla donna o sulla famiglia, tra i quali: P. GIDE, *Étude sur la condition privée de la femme dans le droit ancien et moderne*, Paris 1867; E. LABOULAYE, *Recherches sur la Condition Civile et Politique des Femmes, depuis les Romains jusqu'à nos jours*, Paris 1843; cfr. *infra*; MAZZONI, *Istituzioni di Diritto Civile italiano*, Firenze 1869; M.T.H. HUC, *Le Code civil Italien et le Code napoléon, études de législation comparée*, Paris 1868; J. WINWARTER, *Das Österreichische bürgerliche Recht*, Vienna 1837.

²³⁴ *Rights of Women* cit., pp. 55-56.

²³⁵ Ricordiamo BRUSONI, *Reminescenze* cit. *supra*, A.M. MARCOLINI, *L'unificazione legislativa delle Provincie Venete*, in «L'Antenore», Padova, martedì 3 settembre 1867, anno 2, n° 2: «Il codice non ha contemplato i rapporti che possono nascere dai grandi fattori della civiltà introdotti nel mondo da oltre mezzo secolo, e che qui trovano applicazioni non inopportune; segua ritorno a veti pregiudizii, come là dove nega alla donna la emancipazione completa»; VIDARI, *Studio critico* cit., cfr. *supra*.

però asburgico l'opzione a favore dell'autorizzazione maritale²³⁶. A proposito della dote e dei beni parafernali, un rapido accenno ad un'affermazione del Mazzoni tratta del *Diritto civile italiano*, per il quale «Nel dubbio, sulla costituzione virtuale o implicita della dote, deve escludersi, essendo più favorevole la libertà dei beni, come parafernali e più *utile alla donna* aver beni parafernali anzi che dotali», consentì all'autore di fare un parallelo «as indicative of the tendency of modern reform, between this principle of the Italian Code and the 78th section of the New York Code, published the same year, whereby husband and wife are declared to have no interest in one another's property beyond their duty of mutual maintenance and assistance». Il giudizio pare tanto più interessante quando si pensi al profilarsi nella riflessione critica e giuridica dell'epoca di un raffronto con gli Stati Uniti e con la legislazione civile americana, confronto che riconosceva a questa un ruolo assai avanzato nella tutela dell'eguaglianza giuridica e delle libertà costituzionali²³⁷.

La complessiva valutazione sulla normativa italiana era quindi senz'altro lusinghiera: «The Italian Code is a great encouragement for those that believe in the possibility of ameliorating human affairs; [...] disabilities and inferiorities have now been removed, and women occupy in Italy a position to-day which may possibly still serve as an example to ourselves when the world shall have entered upon another century»²³⁸.

²³⁶ Vidari nella recensione al libro di Pisanelli scrisse che il Pisanelli non dimostrava «simpatia per il Codice civile austriaco, e che per tutta ragione di ciò egli ripete con troppi altri, essere quel Codice di origine e di impostazione straniera [...] È austriaco, dunque è cattivo. Nuova logica dei nostri tempi». Cfr. VIDARI, G. *Pisanelli, Dei progressi cit.* (Recensione), p. 412. In un libello del 1884, *La donna può fare l'avvocato?*, stampato ad Ivrea in occasione dell'eco suscitata dalla vicenda di Lidia Poët, Vidari ribadiva: «Certo, tutte queste eccezioni riguardanti i beni sono gravi, e mi paiono tanto più inopportune, in quanto che noi della Lombardia e del Veneto avevamo così utilmente sperimentato il sistema di libertà del codice civile universale austriaco. Ma quello era un codice austriaco, e gli si gridò contro l'*anathema sit*, pur non pensando che dalla imitazione austriaca si passava all'imitazione francese, dietro cui le provincie italiane avevano foggiate, qual più qual meno, le proprie leggi civili», p. 7. L'UNGARI, *Storia del diritto cit.*, p. 155, allude ai «motivi di psicologia patriottica che escludevano la presa in considerazione del codice austriaco come tale».

²³⁷ *Rights of Women cit.*, p. 58. Cfr. *supra*, in «Eco dei Tribunali», Venezia 25/4/1869, n.° 2073, vol. 19°, p. 1016 l'articolo di F. FORLANI, *Sulla posizione giuridica e sociale della donna*, in cui l'autore menzionava l'America per gli splendidi esempi che forniva dell'uguaglianza femminile.

²³⁸ *Rights of Women cit.*, p. 63.

4. La donna e l'avvocatura

Un duplice filo lega la questione dell'accesso della donna alla professione forense, tenacemente negato, all'istituto dell'autorizzazione maritale. Da un lato, l'autorizzazione tracciava idealmente il limite tra l'ambito che spettava alla donna e la sfera di pertinenza maschile, confinando la prima appunto tra le pareti domestiche, in una posizione di soggezione rispetto al marito, accentuata ogni qualvolta ella si volesse affacciare all'esterno. L'autorizzazione era insieme fondamento e conseguenza della concezione dominante di una missione familiare e di una vocazione domestica femminile, era il portato di una visione organica della società che assegnava ad ognuno un compito definito e che in particolare poggiava sulla concezione di una famiglia, come si è detto, gerarchicamente strutturata. In questo orizzonte ideologico, era ostacolato, se non precluso l'accesso delle donne alla sfera pubblica. A fatica si accettava che la donna ambisse a sorpassare un confine che usi e tradizione avevano posto, uscendo da una sfera che era ritenuta esserle 'congenere', affine al suo *genos*, alla sua natura. D'altro lato, in un senso più strettamente giuridico l'istituto dell'autorizzazione costituiva un impedimento effettivo all'accesso della donna alle professioni liberali, in quanto la poneva in uno stato di soggezione e di incapacità giuridica, la faceva soggiacere ad una *diminutio capitis*, «che così qual è sarebbe incompatibile con l'esercizio di qualsiasi professione della moglie»²³⁹. E non a caso, tra i motivi adottati da chi si opponeva all'avvocatura femminile, vi era *in primis* la questione della presenza dell'istituto, per il quale la donna maritata avvocato avrebbe dovuto vincolare al volere del marito l'intera sua attività professionale²⁴⁰.

La vicenda di Lidia Poët consente di esaminare i diversi pareri sulla condizione giuridica femminile posti di fronte ad un caso concreto, in

²³⁹ E. SOCCI, *Ammissione all'esercizio professionale delle donne laureate in giurisprudenza*, relazione della Commissione sulla proposta di legge del dep. Soggi del 19/4/1902, letta il 6/6/1902, in *A.P. Camera, Documenti*, legislazione XXI, sessione 1902 (II), doc. n. 105/A.

²⁴⁰ Cfr. *infra*. Si aggiunga che al disegno di legge *Disposizioni relative alla capacità giuridica della donna*, presentato dal ministro di grazia e giustizia Sacchi il 27/2/1917, che fu alla base della legge del 1919 con cui si abrogarono gli articoli 134 ss., la commissione esaminatrice aggiunse le due questioni dell'ammissione della donna all'ufficio di arbitro e alle professioni di avvocato e di procuratore legale, giudicando che, se, «studiando il complesso problema della capacità giuridica della donna, non avesse affrontato anche le questioni relative alle professioni liberali ed agli impieghi pubblici, non avrebbe assolto, degnamente, il suo compito.», in *A.P. Camera, Documenti*, legislazione XXIV, sessione 1913-18, 10/7/1917, doc. n. 728/A, p. 35.

un dialogo serrato che coinvolse giuristi, pubblicisti e giornalisti dell'intera penisola. L'ampio dibattito sollevato dall'episodio, d'altro lato, il tenore e la vivacità degli interventi²⁴¹ sembrano indicare inequivocabilmente l'inizio di tempi nuovi, l'irrompere deciso di nuove istanze non più trascurabili. Qualcosa stava, lentamente, cambiando.

L'8 ottobre 1881 «La donna» pubblicava nella sezione «Cronaca femminile» un breve articolo, *Una futura avvocatessa italiana!*²⁴², in cui la redazione si congratulava con la neo-dottoressa Lidia Poët²⁴³, che nel luglio precedente aveva conseguito la laurea nell'Ateneo di Torino, giovandosi del Regolamento generale universitario del 1876²⁴⁴, che aveva consentito alle donne l'iscrizione in qualità di studenti o di uditori all'Università. Viva l'ammirazione verso la studiosa che aveva saputo «superare tutti gli ostacoli contrapposti [...] per accedere a quegli studi per lungo tempo privilegio maschile», e altrettanto vivace l'entusiasmo per il nuovo orizzonte professionale che sembra schiudersi alle donne.

A distanza di due anni tuttavia, il 12 settembre 1883, «La donna» denunciava le prime difficoltà: la richiesta di iscrizione della Poët all'Albo degli Avvocati di Torino aveva diviso il Consiglio dell'Ordine e in particolare era stata avversata da due illustri componenti del Consiglio, il commendatore Chiaves²⁴⁵ e l'onorevole Spantigati²⁴⁶, i quali erano

²⁴¹ Per un'ampia benché incompleta bibliografia degli scritti pubblicati sulla questione, cfr. Socci, *Ammissione* cit., pp. 1-2.

²⁴² «La donna», Bologna 8 ottobre 1881, a. 13, vol. 1881-1883, n° 1, p. 14.

²⁴³ La protagonista della vicenda, Lidia Poët, era nata a Pinerolo, nelle valli del Piemonte, ed era di famiglia valdese - non a caso, forse, si iscrisse ad una facoltà per consuetudine maschile, rinverdendo le tradizioni di libertà del suo popolo; sulla Poët vedi: DE GIORGIO, *op. cit.*, pp. 331, 399, 449, 478-80, 522.

²⁴⁴ *Regolamento generale universitario*, approvato l'8 ottobre 1878 e pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» del 27 ottobre 1876, n° 251, a. 1876, pp. 4201-4207; il Regolamento conteneva le disposizioni generali relative all'ordinamento complessivo dell'Università (anno accademico, studenti, esami, posti di perfezionamento all'estero, disciplina, insegnanti, segreteria) al cap. II, art. 8, 5° capoverso si legge: «Le donne possono essere iscritte nel registro degli studenti e degli uditori ove presentino i documenti richiesti nei paragrafi precedenti o titoli equipollenti».

²⁴⁵ Desiderato Chiaves, fu deputato di Cavour e senatore; alla Camera sedeva al centro-destra. Cfr. MALATESTA, *op. cit.*, vol. I, serie XLIII, p. 248.

²⁴⁶ L'on. Spantigati, deputato durante la XIII Legislatura, si era opposto al progetto di legge avanzato dal deputato S. Morelli sulla concessione alle donne della facoltà di testimoniare negli atti pubblici, sostenendo il loro disinteresse a «questa libertà o capacità nuova!» e al contempo evidenziando il pericolo legato all'ingenuità del «gentil sesso», che troppa fiducia riservava all'«altrui schiettezza e alla lealtà». Cfr. *Atti Parlamentari*,

giunti a dimettersi quando la maggioranza dei membri aveva dato parere favorevole. Il tono dell'articolo, meno ottimistico del precedente, era comunque ancora fiducioso: «Nonostante le sue [dal commendatore Chiaves] e le dimissioni dell'onorevole Spantigati, la donna proseguirà a conquistarsi il posto che le spetta, e chi con vari sforzi tenta di attraversarla, non fa che segnare una nota umoristica a proprio danno!»²⁴⁷.

In realtà, ulteriori ostacoli si frapposero al cammino della giovane piemontese. Il procuratore generale del Re, al quale il 14 agosto il Consiglio dell'Ordine aveva comunicato la nuova iscrizione, si oppose alla delibera presentando ricorso alla cancelleria della Corte di Torino: tra l'estate e l'autunno, si susseguirono il controricorso della Poët, la risposta della procura generale e quindi la replica della donna²⁴⁸.

Intanto, l'eco della vicenda si intensificava. Il 23 agosto 1883 comparivano sulla rivista romana «Capitan Fracassa» alcune vignette satiriche sulla donna avvocato, in cui si giocava sull'ambiguità di alcuni termini come 'petto', 'concepire', 'spogliarsi dei pregiudizi', con chiare metafore sessuali; dell'onorevole Spantigati il famoso vignettista e disegnatore satirico Gandolin²⁴⁹, faceva la caricatura in abiti muliebri, che l'avvocato avrebbe appunto indossato per timore della concorrenza del fascino femminile²⁵⁰. All'incirca un mese dopo, Matilde Serao pubblicava sulla rivista un articolo, che ebbe una profonda risonanza, sollevando consensi e polemiche. La scrittrice attaccava con ironia e sarcasmo la legittimità della questione della emancipazione femminile, definendola un classico argomento periodico, privo di alcuna serietà. E, in particolare, definiva perfettamente ridicolo il «tentativo delle donne avvocato»: «Niente potrà salvare la donna avvocatata dalle risate del pub-

Camera dei deputati, Discussioni, legisl. XIII (dal 20/11/76 al 2/5/80), sess. 1876-77, tornata del 26/3/77, p. 2308.

²⁴⁷ «La donna», Bologna 12 settembre 1883, a. 14, vol. 1881-1883, s. II, n° 22, p. 351.

²⁴⁸ «Annali della giurisprudenza italiana», Firenze 1883, vol. XVII, parte III, pp. 576-579: nella prima parte sono riepilogate le fasi precedenti la deliberazione della corte d'appello; in sintesi: il 5/9/83 la procura generale fece ricorso contro la deliberazione del consiglio dell'ordine degli avvocati del 9/8/83, presentata alla prima presidenza della corte, su richiesta del procuratore, il 30/8/83; la Poët, dopo aver ricevuto la notificazione del ricorso, presentò a sua volta, il 27/9/83, entro i 15 giorni previsti, il suo controricorso, a cui la procura generale diede risposta il 6/10/83; seguì, infine, la replica della Poët in data 24/10/83, che fu comunicata al pubblico ministero e dopo la quale si giunse alla sentenza della corte d'appello del 14/11/83.

²⁴⁹ Pseudonimo di Luigi Arnaldo Vassallo.

²⁵⁰ «Capitan Fracassa», 23/8/1883, A. IV, n. 231.

blico»²⁵¹. «Moltissime donne - e questo lo dice anche la fisiologia - non hanno che sensibilità: [...] per natura, per temperamento, per carattere, ignorano e, conoscendo, non desiderebbero l'emancipazione»²⁵². Quelle intelligenti e coraggiose, che volessero invece lavorare per avere successo, «per tutte costoro l'emancipazione vi è di già. [...] Così la questione dell'emancipazione diventa puramente individuale»²⁵³.

La lettera non rimase senza risposta. Il 27 settembre la rivista pubblicava la replica del lettore Jacopo Pugliese, in cui si sosteneva che l'intera questione si riduceva «nel lasciar libero alla donna di scegliere lo stato che meglio le fa comodo», sia pure limitatamente ai casi in cui «o per le sue opinioni personali, o per impossibilità fisica, o per motivi di famiglia, ella intenda allontanarsi dalla carriera che madre natura le ha destinato, che è quella in sostanza di allietar l'uomo colle ebbrezze dell'amore». Quanto alle argomentazioni della scrittrice, il lettore giudicava il dileggio per la donna in toga «l'effetto di una meno sana e civile educazione», mentre non condivideva affatto la sicurezza della Serao sulla possibilità di affermazione della donna, solo se capace: l'esperienza di troppi casi la contraddiceva²⁵⁴.

Pronta fu anche la risposta di Emilia Mariani²⁵⁵ dalle pagine de «La donna».

Le donne avvocate sono ridicole: e le giornaliste? Non serve una legge generale di emancipazione per tante donne umili, che nulla se ne farebbero: e allora perché avere liberato gli schiavi d'America? Le donne intelligenti trovano lavoro: ma non quello di avvocato! È una lotta individuale: «voi volete, per regola, delle donne miti, umili, bestie, [...] e, per eccezione, poche elette [...]. Noi, invece, vogliamo il miglioramento di tutte; miglioramento materiale, intellettuale, morale, che ponga la donna a lato dell'uomo, uguale a lui»²⁵⁶.

²⁵¹ M. SERAO, *Le donne avvocate*, in «Capitan Fracassa», Roma, 19/9/1883, n. 257; (riportato integralmente in V. BRANDI, *L'avvocatura ufficio pubblico e le donne*, in «Rassegna di scienze sociali e politiche», A. II, vol. I, fasc. XXX, Firenze, 15/5/1884, pp. 300-303).

²⁵² SERAO, *op. cit.*

²⁵³ SERAO, *op. cit.*

²⁵⁴ J. PUGLIESE, *Per le donne (alla signorina Matilde Serao)*, «Capitan Fracassa», Roma, 27/9/1883, n. 265.

²⁵⁵ Su Emilia Mariani, maestra torinese e giornalista, direttrice della rivista «Flora letteraria», cfr. GRECO, *op. cit., ad vocem*; e PIERONI BORTOLOTTI, *op. cit., passim*.

²⁵⁶ M. MARIANI, *Lettera aperta a Matilde Serao*, in «La donna», Bologna, 10/10/1883, A. XIII, serie II, n. 23, pp. 356-358.

La rivista seguiva intanto con sollecitudine le vicende giudiziarie. Nella Corte d'Appello di Torino «si combatte il sesso femminile e lo si vuol condannare a cucire eternamente. Oh perché allora gli uomini fanno i sarti, e invadono i mestieri delle donne?», annotava la Beccari nella «Cronaca femminile»²⁵⁷.

Il 14 novembre 1883 la Corte d'Appello aveva nel frattempo deliberato «non essere luogo all'iscrizione della signorina Lidia Poët nell'albo degli avvocati»²⁵⁸. Di lì a pochi mesi, il 18 aprile del 1884 la Cassazione confermò la sentenza²⁵⁹.

Sebbene concordi nell'escludere la donna dalla professione di avvocato, le due Corti addussero motivazioni assai differenti per tono e argomenti²⁶⁰, in quanto si richiamarono a piani giuridici tra loro eterogenei, appellandosi a considerazioni di costume e richiamando in vigore usi e consuetudini.

La Corte d'appello ritenne che la questione consistesse «tutta in vedere se le donne possano, o non possano essere ammesse all'esercizio dell'avvoceria»²⁶¹. E, poiché la legge italiana nulla diceva al proposito, ricorreva al diritto comune, identificato con il diritto romano.

Per il diritto romano, l'avvoceria «potrebbe qualificare un ufficio pubblico e necessario siccome la qualificava l'imperatore Anastasio»²⁶², poiché «è obbligatorio e necessario di ricorrere in certe circostanze al-

²⁵⁷ BECCARI, *Lidia Poët*, in «La donna», Bologna, 5/12/1883, A. XIV, serie II, n. 1, p. 11.

²⁵⁸ «Annali della giurisprudenza italiana», Firenze 1884, vol. XVII, parte III, pp. 579. La sentenza fu riportata anche dalla «Giurisprudenza Italiana», Torino 1884, parte II, pp. 9-14.

²⁵⁹ «Annali della giurisprudenza italiana», Firenze 1884, vol. XVIII, parte I, sez. I, pp. 200-214: «Per questi motivi - Rigetta ecc.».

²⁶⁰ L'eco della vicenda giunse sino ai primi decenni del 1900, quando ancora la Poët fu al centro di studi e di saggi - cfr. E. OLLANDINI, *La donna e l'avvocatura - studio storico-giuridico sociale*, Genova 1913: solo nel 1919, d'altronde, le donne poterono finalmente accedere alla professione, grazie alla legge n° 1176 del 17 luglio sulla capacità giuridica delle donne, che le ammise a tutte le professioni e agli uffici pubblici.

²⁶¹ «Annali della Giurisprudenza Italiana», Firenze 1883, vol. XVII, parte III, p. 578. La Corte richiamò la *Legge n. 1938 del 8/6/1874 sulle professioni di avvocato e di procuratore*, «Gazzetta Ufficiale» del 15/6/1874 lunedì n. 141. Si noti che l'articolo 14 recitava: «Gli avvocati hanno facoltà di esercitare la professione», e che il termine assunse un certo peso nella definizione dell'avvocatura come *professione* o *ufficio pubblico*, e, in questo secondo caso, per alcuni non accessibile alle donne.

²⁶² Proemio alla legge 4, Cod. *De advocatis diversorum judicum*, in cui la professione di avvocato era detta «*laudabile, vitaeque hominum necessarium officium*», in «Annali della Giurisprudenza Italiana» cit., vol. XVII, parte III, p. 587.

l'opera dell'avvocato; [...] non è lecito agli avvocati di ricusarla»²⁶³. Le parole dell'interprete erano caute, e parlando di «una specie d'ufficio pubblico o civile» lasciavano in fondo intravedere una certa esitazione. Tuttavia, si concludeva che, in quanto ufficio pubblico, la carriera forense non era aperta alle donne giacché, esplicitamente, il diritto romano le aveva allontanate «*ab omnibus officiis civilibus et publicis*»²⁶⁴. La legislazione italiana, d'altronde, pur non escludendo in alcun luogo la donna dall'avvocatura, non dichiarava «in modo espresso ed esplicito» la donna capace «di tutti in genere gli uffici pubblici o civili». Il silenzio del legislatore, a giudizio della Corte, era sufficiente per ritenere validi il diritto comune e dunque la proibizione degli antichi. Chiaramente, un ragionamento giuridico non privo di forzature e assai discutibile.

A questi argomenti di carattere giuridico, si sovrapponevano infatti considerazioni di altra natura, certo destituite di dignità culturale e poco confacenti alla severità della giustizia, rivelatrici della mentalità che ispirava il giudizio. La Corte sottolineava come fosse disdicevole per la donna «agitarsi in mezzo allo strepito dei pubblici giudizi, accalorarsi in discussioni che facilmente trasmodano», presagiva il pericolo degli «abbigliamenti strani e bizzarri» per la serietà dei dibattimenti e infine alludeva al sospetto che sarebbe gravato sui giudici che avessero piegato «in favore della parte per la quale ha perorato un'avvocatessa leggiadra»²⁶⁵.

La Beccari commentava nella sua rubrica: «Tale deliberazione, fondata su motivi rettorici, e tolti dal Diritto romano, fece cattivo senso nella popolazione»²⁶⁶. «La sorpresa fu generale, e molti furono i commenti», fu, da un'opposta sponda, il giudizio di Alberto Marghieri, professore ordinario di diritto commerciale presso la Regia Università di Napoli²⁶⁷. Il Marghieri tenne una conferenza, nella quale tacciò di leggerezza il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Torino per aver «creduto di poter autorizzarla ad iscriversi all'Albo ed esercitare la pro-

²⁶³ «Annali della Giurisprudenza Italiana» cit., vol. XVII, parte III, p. 578.

²⁶⁴ Legge 2, Dig. *de regulis juris*, in «Annali della Giurisprudenza Italiana» cit., vol. XVII, parte III, p. 579.

²⁶⁵ «Annali della Giurisprudenza italiana» cit., vol. XVII, parte III, p. 579.

²⁶⁶ BECCARI, *Cronaca femminile*, in «La donna», Bologna, 31/12/1883, A. XIV, serie II, n. 2, p. 27.

²⁶⁷ Alberto Marghieri (Napoli 1852-1934), deputato nella XXII legislazione per Amalfi e divenuto senatore nel 1924, fu docente di Diritto Commerciale all'Università di Napoli, di cui fu Rettore nel 1915-17. Alla Camera si occupò dei problemi di Napoli, di cui fu consigliere e assessore comunale. Cfr. DE GUBERNATIS, *op. cit.*, ad *vocem*.

fessione senza neanche dubitare che così deliberando esso violava lo spirito e forse anche il testo della nostra legislazione ed apriva [...] con soverchia leggerezza, una via a capo della quale potrebbe esservi il perturbamento di tutto il nostro ordinamento»²⁶⁸. Sosteneva che le leggi tutelassero ormai «a sufficienza i diritti delle donne [...], necessari per compiere la missione, cui la donna dalla natura è stata destinata», ma che appunto la considerazione della peculiare 'missione' femminile fosse motivo per tenerla lontana dall'avvocatura, per «l'importanza e il carattere sociale» della professione²⁶⁹. Le norme di legge indicavano con chiarezza come il legislatore avesse limitato la condizione giuridica della donna innanzi tutto negandole l'accesso alla sfera pubblica, nella tutela e nell'arbitrato²⁷⁰. Solo un'esplicita dichiarazione poteva consentire di derogare alla regola generale, come era stato per la testimonianza delle donne negli atti pubblici²⁷¹. L'oratore si diceva inoltre convinto che fosse giusto «non incoraggiarle a fare ciò che la loro indole il loro organismo la loro missione umana non concedono loro di fare»²⁷².

Assistita dai suoi legali, gli avvocati Spanna e Berardi, Lidia Poët aveva nel frattempo presentato ricorso e ne aveva inviato copia a vari Consigli dell'Ordine, perché si esprimessero in merito. Il Consiglio di Napoli si era rifiutato di rispondere, dichiarando che non gli competeva pronunciarsi su questioni accademiche²⁷³. Il Consiglio di Venezia, a sua volta interpellato, aveva appoggiato «chi non vuole in curia una femmina»²⁷⁴. E da qui ebbe spunto la lettera che Domenico Giurati²⁷⁵ inviò al direttore della rivista «Temi veneta», Leone Bolaffio. Figlio di Giuseppe, uno dei quaranta esiliati dall'Austria nel 1849 dopo la caduta di Venezia, Domenico Giurati, già noto per il suo *Commento al Codice di procedura penale degli Stati Sardi* (1853), e allora deputato della Sinistra,

²⁶⁸ A. MARGHERI, *Le donne avvocate, conferenza detta il 25 novembre 1883*, Napoli 1884, p. 7.

²⁶⁹ *Ibidem*, p. 21 e 31.

²⁷⁰ *Ibidem*, pp. 34-38.

²⁷¹ *Ibidem*, p. 8.

²⁷² *Ibidem*, p. 41.

²⁷³ *Ibidem*, p. 7.

²⁷⁴ D. GIURIATI, *Le donne avvocate*, in «Temi veneta - Eco dei tribunali», A. 1884, n. 4-5, A. IX, Venezia 20/1/1884, p. 29.

²⁷⁵ Domenico Giurati (Ve 1829-Mi 1904), seguì il padre nell'esilio a Torino e qui simpatizzò con il Mazzini; liberato il Veneto, tornò a Venezia ove esercitò la professione forense. Vedi la voce: *Domenico Giurati*, in *Dizionario del Risorgimento nazionale*, diretto da M. Rosi, III, Milano, 1933, p. 139. Cfr. inoltre, E. GENTILE, Introduzione a: GIOVANNI GIURIATI, *La parabola di Mussolini*, Bari-Roma 1981, pp. IX-X.

non era stato presente il giorno della votazione, ma teneva a dichiarare che non condivideva il parere del Consiglio veneziano e riteneva che non solo un sentimento di equità - «farsi beffa di tanti sforzi virtuosi, di tante insolite fatiche» - e di progresso - «il mondo cammina» - quanto soprattutto ragioni di ermeneutica legislativa inducessero ad accogliere la richiesta della donna. «Nessuna legge vieta alla donna l'esercizio dell'avvocatura, e per me è lecito tutto quanto la legge non vieta espressamente»; e, controbattendo le parole dei conservatori, i quali dicono che tutto quanto non è espressamente permesso debba intendersi vietato», rispondeva: «Ma il mio modo di argomentare ha per sé il *jus de quo utimur*, ché grazie a Dio, siamo in uno stato retto a ordinamenti liberali, dove ciascuno può affidarsi, senza tema di errare, al concetto della libertà dichiarata del maestro Humboldt, il quale la definì: «la importanza assoluta dello svolgimento del genere umano nella sua più ricca diversità». Al commendatore Desiderato Chiaves, che nel verbale del 9/8/1883 aveva dichiarato che «la Legge 8/6/1874 non ebbe a contemplare la donna, e che non volesse contemplarla lo dimostra il fatto di leggi posteriori, le quali, perché la medesima potesse servire da testimonio, sancirono disposizioni speciali», Giurati replicava che il paragone non reggeva. Nel caso della testimonianza, esisteva un articolo anteriore, il 778 che ammetteva solo gli uomini a testimoniare. Il divieto esplicito aveva richiesto dunque una deroga esplicita, ma per l'avvocatura femminile non esisteva un analogo divieto²⁷⁶. Tacciava infine come pretestuosa l'insistenza sul genere grammaticale - avvocato e non avvocatessa - e ricordava come il Codice parlasse di venditore e di locatore includendo anche il femminile.

La lettera di Domenico Giurati recava la data del 15 gennaio 1884; a meno di un mese di distanza, il 7 febbraio 1883, Ercole Vidari, professore ordinario di diritto commerciale all'Università di Pavia, teneva a Milano una conferenza, presso il Reale Istituto Lombardo di scienze, lettere e arti. Soggetto dell'intervento, *La donna può fare l'avvocato?*²⁷⁷. L'autore anticipò subito che avrebbe affrontato il tema esclusivamente dal punto di vista giuridico, evitando qualsiasi divagazione sentimentale o storica e soprattutto ogni declamazione²⁷⁸. In linea di principio, spiegava, il diritto sanciva l'eguaglianza giuridica tra l'uomo e la donna, sia

²⁷⁶ GIURIATI, *Le donne avvocate*, in «Temi veneta - Eco dei Tribunali» cit., p. 30.

²⁷⁷ E. VIDARI, *La donna può fare l'avvocato?* - note, Ivrea, 1884. Un sunto della conferenza è reperibile anche in *Rendiconti del Reale istituto Lombardo di Scienze, Lettere e Arti*, serie II, vol. XVII, Pisa 1884, pp. 103-104.

²⁷⁸ VIDARI, *La donna può fare l'avvocato?* cit., p. 6.

pur ammettendo talune eccezioni, *in primis* nei riguardi della donna maritata. Ma appunto in quanto eccezioni, queste «lasciano intatto il principio generale regolatore del nostro diritto»²⁷⁹, così che ogni deroga alla legge generale doveva fondarsi su norme specifiche. «Ma dov'è mai alcuna disposizione di legge che proibisca alla donna di essere avvocatessa? E se non v'è, come mai si può concludere dal silenzio della legge al suo divieto (Disposizioni preliminari al codice civile, art. 4); mentre, in massima, potenzialmente insomma, si riconosce nei due sessi il diritto alle stesse cariche civili, ed a godere delle stesse franchigie?». E aggiungeva: «nulla importa, adunque, che l'avvocatura sia un ufficio pubblico; imperocché, e l'abbiam detto, lo Statuto ammette espressamente ogni cittadino agli uffici civili, e quindi anche pubblici, sempre che le leggi non proibiscano espressamente»²⁸⁰. In una seconda parte, Vidari contestava che fosse possibile richiamarsi ad Ulpiano, «come se Ulpiano fosse ancora il nostro legislatore», mentre giudicava evasivo l'appello a quelle norme dell'ordinamento giudiziario²⁸¹ che riconoscevano agli avvocati la possibilità di assumere l'ufficio di giudice, ufficio pubblico, per negare alle donne l'accesso all'avvocatura. «Ma anche qui c'è un vizio logico e di interpretazione. Intanto, si badi che i giudici di qualunque grado, sono istituiti dal re (Statuto, art. 68) [...] Altra cosa, è che la donna non sia chiamata all'ufficio di giudice, ed altra che ella non abbia diritto di esercitare l'avvocatura»²⁸². Quanto all'autorizzazione necessaria alla donna maritata per assumere eventualmente l'ufficio di avvocato, Vidari riteneva che, se da un lato era forse più opportuno per «le mogli di starsene tranquille a casa», tuttavia i mariti potevano autorizzarle ad assumere mandati e comunque non erano «difficoltà che tolgano assolutamente ad essa il diritto di far l'avvocato»²⁸³. L'autore si richiamava infine a Domenico Giurati, di cui condivideva il sentimento di equità, che a suo avviso risultava per altro completamente ignorato, se si consentiva che le donne accedessero alla pratica di avvocato, ma non che esercitassero la professione. «La scienza non è nel diploma o negli attestati»²⁸⁴.

Ercole Vidari difendeva dunque l'avvocatura femminile in termini

²⁷⁹ VIDARI, *La donna può fare l'avvocato?* cit., pp. 7-8.

²⁸⁰ VIDARI, *La donna può fare l'avvocato?* cit., pp. 10-11.

²⁸¹ Vedi gli articoli 39, n. 2; 50; n. 3; 72 e 128 della *Legge sull'ordinamento giudiziario*, del 6/12/1865, n. 2626.

²⁸² VIDARI, *La donna può fare l'avvocato?* cit., p. 12.

²⁸³ VIDARI, *La donna può fare l'avvocato?* cit., pp. 13-15.

²⁸⁴ VIDARI, *La donna può fare l'avvocato?* cit., p. 16.

analoghi a quelli di Giurati. Pochi mesi dopo, inserendosi a sua volta nella *querelle*, Mariano Mariani, «il valente procedurista di Pavia»²⁸⁵, puntualizzava la questione sulle pagine del milanese «Monitore dei Tribunali», sostenendo che la professione di avvocato non fosse ufficio pubblico, e inoltre che alla donna sposata non fosse comunque necessaria l'autorizzazione maritale per l'iscrizione all'albo.

Riguardo al primo punto, Mariani sottolineava che per l'avvocatura, a differenza della professione di procuratore, la Legge 8 giugno 1874 non parlava mai di ufficio e inoltre non indicava alcuna delle condizioni solitamente richieste per i pubblici uffici; e se «ufficio pubblico è quello, all'opera od all'assistenza del quale il privato deve necessariamente ricorrere ne' suoi rapporti colle Autorità pubbliche, - che a chi ne è investito impone di prestarsi alla legittima richiesta; [...] gli avvocati non sono mai obbligati a prestare il loro patrocinio, e perciò possono, anche senza giusta causa, ricusarlo». Due le funzioni dell'avvocato: «dare pareri e arringare innanzi alle Autorità giudiziarie»²⁸⁶.

Rispetto all'autorizzazione maritale, l'autore ricordava i due motivi con cui se ne sosteneva l'esigenza per la donna maritata, distinguendo il suo caso da quello della donna nubile: il sovvertimento dei vincoli familiari e la convinzione che la moglie non potesse accettare mandato senza l'autorizzazione del coniuge. Il primo motivo «è tutto di convenienza e non giuridico», e dunque non pertinente, mentre riguardo al secondo, Mariani sottolineava con fermezza che l'autorizzazione maritale «è data tassativamente per gli atti designati da espresse disposizioni legislative, [...] esclusivamente per quegli atti che possono esporre a pericolo il patrimonio della donna maritata»²⁸⁷. Ma con l'esercizio dell'avvocatura la donna addirittura migliorerebbe la condizione economica della famiglia, osservava l'autore! Né, d'altro canto, il rapporto tra il cliente e l'avvocato poteva essere considerato un mandato: «il mandato è un contratto, in forza del quale il mandatario assume obbligazioni verso il mandante che lo possono esporre a risarcimento di danni fino pel caso di colpa», mentre le «funzioni dell'avvocato si riducono alla semplice assistenza; l'avvocato non può assumere la più piccola obbligazione per il suo cliente»²⁸⁸.

²⁸⁵ Cfr. C.F. Gabba, *Le donne non avvocate*, Considerazioni cit., Pisa 1884, p. 9 nota (4), che pure polemizzava con il Mariani.

²⁸⁶ M. MARIANI, *Ancora sull'ammissione delle donne all'esercizio dell'avvocatura*, in «Monitore dei Tribunali», Milano, n. 10, A. XXV, pp. 218-219.

²⁸⁷ MARIANI, *op. cit.*, pp. 220-221.

²⁸⁸ MARIANI, *op. cit.*, pp. 221.

Di ben altro tenore fu invece l'intervento di Carlo Francesco Gabba, in un *pamphlet* edito a Pisa nel marzo del 1884, cui già abbiamo accennato²⁸⁹. Di altro tenore, non solo per l'aperta avversione - «a me la donna avvocata sembra una follia»²⁹⁰ - quanto per la natura assai poco giuridica delle argomentazioni, che forse Mariani avrebbe definito di 'convenienza'.

Oltre a sostenere che l'avvocatura femminile, per lo «spirito della vigente legislazione non può ammettersi pel solo motivo che nessuna legge espressamente la interdice», Gabba deprecava «la strana idea degli avvocati in gonnella» in nome del «sanissimo ed eterno concetto, che le donne sono di preferenza destinate ed idonee ai famigliari uffici»²⁹¹ e per lo spirito 'mascolino' dell'amministrazione della giustizia italiana²⁹². Ma Gabba ampliava il discorso e riconduceva la questione dell'emancipazione femminile - sorta in America, in un contesto sociale differente e trapiantata in Europa dal «dottrinarismo liberale alla francese [che] lavora, coi più diversi propositi, e coi più diversi gradi di consapevolezza, a disorganizzare e polverizzare l'umana società» - alla filosofia politica, avviata dalla rivoluzione francese, la quale «non è che la negazione di ogni cosa che non sia l'astratta esaltazione dell'individuo»²⁹³. Il liberalismo individualistico dunque, origine della decadenza della società e della sua riduzione a «semplice ammasso di individui», era anche alla radice della richiesta di consentire l'avvocatura alle donne. «Se invero la società non è più che un complesso di individui, padroni, ciascuno, pienamente di sé, [...] Uomini e donne non ci possono essere, ma soltanto umane individualità»²⁹⁴. Ma la concezione liberale ed individualistica era erronea, secondo Gabba, e contraddetta dalla «nuova scienza sociologica», che indicava nell'unità organica, risultante dalla collaborazione armonica di esseri differenti e poggiata sulla famiglia - e non sull'individuo - la sola possibilità di esistenza della società. «Ripugna quindi alla vera economia della società, al concreto concetto del diritto e della libertà, alla vera missione della legge, il lasciar che le donne si possano dedicare a sociali uffici, incompatibili coi loro uffici domestici»: «la donna è per la famiglia, e la famiglia per la donna»²⁹⁵.

²⁸⁹ GABBA, *Le donne non avvocate* cit., Pisa 1884.

²⁹⁰ GABBA, *op. cit.*, p. 6.

²⁹¹ GABBA, *op. cit.*, pp. 7-10.

²⁹² GABBA, *op. cit.*, p. 15.

²⁹³ GABBA, *op. cit.*, pp. 17-18.

²⁹⁴ GABBA, *op. cit.*, p. 20.

²⁹⁵ GABBA, *op. cit.*, pp. 25-26.

Gabba concludeva quindi affermando che «né le donne possono essere avvocate col permesso delle leggi vigenti, se queste si interpretano rettamente, né lo potranno mai essere in avvenire» fino a che le leggi rispediranno «i rapporti reali e necessari delle cose»²⁹⁶.

Proseguiva quindi l'iter giudiziario. La Corte di Cassazione, il 18 aprile 1884 confermava la decisione d'appello, rigettando il ricorso della Poët, che aveva fatto perno sull'articolo 24 dello Statuto, il quale affermava «che tutti i regnicoli sono, qualunque sia il loro titolo, o grado, eguali dinanzi alla legge e che tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili e militari, salve le eccezioni determinate dalle leggi», e sulla legge sull'esercizio della professione, nella quale non si faceva cenno alcuno all'esclusione delle donne²⁹⁷. La Cassazione aveva cura di sottolineare l'importanza dell'ufficio, esortando che «non lo si abbassi quindi, raffigurandolo al livello di qualsivoglia altra professione, arte o mestiere a cui l'uomo si dà per guadagno, [...] e ben piuttosto sarebbe riconoscergli la caratteristica di un esercizio di pubblica funzione di grande interesse sociale»²⁹⁸.

La Corte faceva poi un unico accenno «alle antiche tradizioni storico-giuridiche», ma non indicava più in quelle la ragione del rigetto. Il giudice motivava piuttosto l'esclusione nella base della sola legislazione post-unitaria, la quale, se aveva riconosciuto in maniera «formale ed astratta» l'eguaglianza a tutti i regnicoli, a suo dire non aveva inteso ignorare le diseguaglianze naturali, «che costituivano altrettanti stati e modi d'essere particolari nella condizione umana, anche dinanzi alla legge; [...] onde ne viene che nelle leggi non vi è che per ogni regnicolo un'eguaglianza relativa e proporzionale, e vi sono inevitabili e ad un tempo necessarie, per la conservazione della libertà per ciascuno e per

²⁹⁶ GABBA, *op. cit.*, p. 31.

²⁹⁷ «Annali della Giurisprudenza Italiana», Firenze 1884, vol. XVIII, parte I, sez. I, p. 211 e p. 213. Vedi anche: «Giurisprudenza italiana», cit., parte I, pp. 295-302; «Il Foro Italiano», Roma, A. 1884, pp. 341-354, con un ampio commento; «Il Filangieri», A. IX, fasc. I, gennaio 1884, Napoli, pp. 288-297. Della rivista, «mensuale di scienze giuridiche e amministrative», sarà direttore dal 1885 il Marghieri; la rivista si disse contraria ai pronunciamenti delle corti, «perché destituiti d'ogni fondamento giuridico». Vedi anche «Il circolo giuridico», «Rivista di legislazione e giurisprudenza», vol. XV, Palermo 1884, pp. 238-244. In nota: «La dottrina si è mostrata più favorevole che avversa all'ammissione delle donne all'avvocatura».

²⁹⁸ «Annali della Giurisprudenza Italiana», cit., vol. XVIII, parte I, sez. I, p. 211; vedi *supra* nota 207.

tutti, delle notevoli diseguaglianze»²⁹⁹. Ed era per questo, affermava la Cassazione, che «l'influenza del sesso sulla capacità e condizione giuridica è dovunque sempre stata tale, che i legislatori si sono trovati nella necessità, per ragioni appunto d'ordine morale e sociale, non meno che per l'interesse della famiglia, che è la base della società, di dovere, a riguardo delle donne, riconoscere e mantenere in massima uno stato particolare restrittivo di diritti, od almeno relativamente a certi diritti». In considerazione dunque «del loro sesso e della loro missione», la legge escludeva le donne «dalla diretta compartecipazione alla pubblica attività nelle cariche, funzioni, ed uffici pubblici»³⁰⁰. La Cassazione, con una sottile, quanto opinabile distinzione tra diritto generale e diritti speciali, giudicava dunque ammissibile l'accesso delle donne ai pubblici uffici, solo se la legge espressamente lo dichiarasse. Il «carattere virile prevalente» di tali uffici li avrebbe appunto associati ad un ambito di diritti speciali, cui le donne, in considerazione della loro missione, non potevano accedere *sic et simpliciter*.

Se la Corte d'Appello, non avendo reperito alcuna norma specifica nella legislazione unitaria, si era richiamata al diritto comune, la sentenza della Cassazione, confermando la mancanza di norme, non aveva più fatto ricorso al diritto romano, ma ad argomentazioni extragiuridiche, piuttosto di carattere 'culturale' e di costume. La Cassazione, resa più avvertita dalle prime polemiche, tentava un linguaggio di cauta mediazione, alternava con misura il senso comune e la necessità di interpretare lo spirito della legge, ponderava i termini, declinava con accuratezza la dialettica della legge generale e speciale. Sembrava avere chiara la coscienza di muoversi su di un 'terreno instabile', al limite tra il fatto giuridico e il 'costume' - o il pregiudizio -, in un'area di confine che offriva il fianco a molte critiche, privo com'era di un preciso fondamento normativo. E decideva per confermare l'esclusione della donna dall'avvocatura.

Le reazioni furono immediate. Nell'adunanza del 1° maggio 1884 il Vidari, attraverso il professor Antonio Buccellati³⁰¹, comunicava ai componenti del Reale Istituto di scienze, lettere ed arti una nota di commento della decisione dei giudici di Cassazione: «era facile prevedere questo risultato, perché la novità della tesi sostenuta dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Torino, da molti e autorevoli giuristi e da

²⁹⁹ «Annali della Giurisprudenza Italiana», cit., vol. XVIII, parte I, sez. I, p. 211.

³⁰⁰ «Annali della Giurisprudenza Italiana», cit., vol. XVIII, parte I, sez. I, p. 212.

³⁰¹ Su Antonio Buccellati, milanese, professore di diritto canonico e penale, cfr. *DBI*, XIV, Roma 1974, pp. 753-754.

me pure, non poteva non fortemente scuotere quelle abitudini sociali e giuridiche [...] le quali sono tanta parte nella nostra educazione. Una donna indossare la toga di avvocato!»³⁰². La sentenza della Corte di Cassazione, pur non riferendosi al diritto romano e attenta ad evitare idee preconcepite, si era comunque contraddetta, segno di una mal celata incertezza: «se, naturalmente, la donna è meno capace dell'uomo, non si capisce come, astrattamente, la sua capacità sia eguale». La donna non poteva esercitare l'avvocatura in quanto funzione pubblica, si sosteneva, ma a lato si affermava che la professione di avvocato non era un vero e proprio ufficio pubblico; e quale era la differenza? «Non si nega che la donna possa essere ammessa all'uno o all'altro ufficio pubblico [come impiegata postale, maestra, etc.], si nega soltanto che vi si possa ammettere in genere»³⁰³. Per ultimo, Vidari negava l'interpretazione solo «formale ed astratta» dell'articolo 24 dello Statuto, la cui seconda parte offriva indicazioni sostanziali e non di principio, e invitava a risolvere le questioni di diritto positivo legge alla mano, e non da «famosi, nebulosi ragionatori»³⁰⁴.

Di diverso avviso Vittorio Brandi, che dalle pagine della fiorentina «Rassegna di scienze sociali e politiche» lodava la decisione della Corte, decisione che confortava i «veri interessi del sesso gentile», non quelli ereditati dalla rivoluzione francese, «poco esatti o poco solidamente fondati sulla missione naturale della donna»³⁰⁵.

L'autore riteneva che la sentenza della Cassazione avesse chiaramente indicato la corretta risposta alla 'questione femminile': il diritto ha escluso la donna «dalla cosa pubblica e ne ha limitato la condizione giuridica e ristretto il campo delle sue azioni, in quanto che la si vuole non distolta dalla sua missione naturale [...] Ma per averla tale, bisogna lasciarla donna, bisogna non distoglierla dagli uffici che le sono propri, bisogna volerla non altro che madre e sposa»³⁰⁶. «*Fiat lux*», gridava invece ne «La donna» Ernesta Napollon³⁰⁷, che con toni sdegnati indicava nel caso Poët un esempio dell'aberrazione della ragione dal vero e

³⁰² VIDARI, in *Rendiconti* cit., p. 414.

³⁰³ VIDARI, in *Rendiconti* cit., p. 416.

³⁰⁴ VIDARI, in *Rendiconti* cit., p. 417.

³⁰⁵ V. BRANDI, *L'avvocatura ufficio pubblico e le donne*, in «Rassegna di scienze sociali e politiche», cit., 15/5/1884, p. 292.

³⁰⁶ BRANDI, *L'avvocatura ufficio pubblico e le donne*, in «Rassegna di scienze sociali e politiche» cit., 15/5/1884, p. 299 e p. 305.

³⁰⁷ Su Ernesta Napollon, di origine francese, scrittrice e esperta di agricoltura, cfr. *Enciclopedia biografica e bibliografica italiana*, serie VI, *Poetesse e scrittrici*, II, Roma 1942, p. 61.

dal giusto, e proponeva una petizione al Parlamento, contro «un sistema ipocrita che la condanna ad essere sempre mantenuta dall'uomo, [...] o massaja o prostituta!»³⁰⁸. Malvina Frank dedicò alla questione un lungo saggio, *Lidia Poët e l'avvocatura*, pubblicato dalla rivista il 1° aprile 1885. Secondo le sue dichiarazioni, sarebbe stato l'avvocato Santoni de Sio, a sua volta autore di uno studio giuridico-sociale su *La donna e l'avvocatura*, ad invitarla a scrivere sull'argomento³⁰⁹. Malvina Frank³¹⁰ sottolineava la curiosa contraddizione tra le molte restrizioni cui la legge sottopone la donna, al punto che, scriveva, «l'acuto legislatore si sbizzarrì nell'escogitare eccezioni d'ogni genere», e la constatazione, riconosciuta per altro dagli stessi giudici, che di una norma «che le proibisca, anche se maritata, l'esercizio delle libere professioni nel diritto privato, non v'ha parola»³¹¹. L'autrice asseriva dunque che tutte le restrizioni poste dalla legge alla generale eguaglianza giuridica erano esplicite e comunque non assolute, e ricordava l'istituto della tutela, vietato alle donne maritate, ma talora assunto da donne³¹². E giungeva a formulare 'l'accusa': «Il movente della opposizione all'avvocatura delle donne, non è la giustizia, e neppure la interpretazione della legge: è il timore della concorrenza e guadagni superiori a quelli che per la loro esiguità [vedi: le paghe delle maestre, professione che invece era concessa alle donne e nota per i magri introiti!], non tentano per certo la maschile cupidigia»³¹³, per cui «in onta al vantato patriottismo, inzuppati di galanterie francesi, ed austriache paure, si vuole la donna ornamento e attrattiva di ogni pubblica leggerezza: ai balli, [...] dalla pubblica, e soprattutto dalla proficua società, barbaramente si esclude»³¹⁴.

5. Verso la parità giuridica

La questione non fu estranea neppure ai dibattiti parlamentari. Nell'ambito di una discussione sulla Cassazione unica e sull'argomento de-

³⁰⁸ E. NAPOLLON, *Fiat lux*, in «La donna», Bologna 25/5/1884, n. 8, A. XIV, serie II, p. 113.

³⁰⁹ F. SANTONI DE SIO, *La donna e l'avvocatura*, Roma 1884.

³¹⁰ Su Malvina Frank, si veda GRECO, *op. cit.*, pp. 211-235. Inoltre, PIERONI BORTOLOTTI, *op. cit.*, *passim*.

³¹¹ M. FRANK, *Lidia Poët e l'avvocatura*, in «La donna», Bologna 1°/4/1885, n. 18, A. XIV, serie II, p. 277.

³¹² FRANK, *Lidia Poët e l'avvocatura* cit., pp. 277-278.

³¹³ FRANK, *Lidia Poët e l'avvocatura* cit., p. 280.

³¹⁴ FRANK, *Lidia Poët e l'avvocatura* cit., p. 282.

gli stipendi per gli avvocati, Agostino Bertani, intervenne chiedendo una legge, la quale «esplicitamente dichiarò la uguaglianza di facoltà di diritti nei due sessi per il libero esercizio delle professioni». Il leader dell'Estrema Sinistra riteneva che «la legge non esclude le donne dall'avvocatura, come non le esclude dall'esercizio della mercatura soggetta al Codice di commercio, che non le esclude dall'esercizio dell'arte salutare», ed accusava piuttosto gli avvocati di spirito di casta, di aver «paura di veder aumentato il numero delle toghe»³¹⁵. Come medico, sottolineava che la categoria cui apparteneva aveva accettato le donne, consapevole che per la scienza positiva una sola era la differenza tra i due sessi, mentre «tutte le altre funzioni, e gli altri uffici, [...] sono propri di ogni essere umano, sia uomo che donna; né la legge ha diritto di mettersi al posto dell'individuo per apprezzare le speciali attitudini e convenienze»; ma la casistica giuridica era a suo dire «più pedante della casistica sacerdotale»³¹⁶.

L'indomani, il relatore Gian Bartolo Romeo³¹⁷ esprimeva la convinzione che «nella legge, legalmente parlando, non si fa eccezione per la donna, e quindi, se la legge non distingue, non so vedere come chiunque altro possa distinguere. Secondo me, per privarsi uno dell'esercizio di un diritto deve essere ciò espressamente dichiarato; e non trovo che la legge sull'esercizio della professione di avvocato e procuratore privi la donna dell'esercizio di questo diritto. Di più non vedo il valore giuridico di talune considerazioni». Ma la conclusione pratica andava in opposta direzione, ritenendo che non fosse il caso che il Bertani presentasse alla Camera una relazione *ad hoc*, che avrebbe forse pregiudicato la questione, e suggeriva piuttosto di attendere un nuovo pronunciamento della magistratura³¹⁸.

In Senato il tema fu invece sollevato dal senatore Jacopo Moleschott, il quale chiedeva ai colleghi se la decisione della Corte di Torino fosse irrevocabile. «Io non sono animato dal desiderio di sottrarre la donna alla sua sfera; [...] Ma se non voglio spalancare le porte che danno adito

³¹⁵ *Atti Parlamentari, Camera, Discussioni*, legislazione XV, sessione 1°, 2/6/1884, pp. 6498-8500. Su Agostino Bertani (Milano 1812-Roma 1886), cfr. *Dizionario Biografico degli italiani*, Roma 1967, IX, pp. 453-457. Si veda anche A. GALANTE GARRONE, *I radicali in Italia*, Milano 1978, *passim*.

³¹⁶ *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Discussioni*, legislazione XV, I° sessione, 2ª tornata del 2/6/1884, p. 8499.

³¹⁷ Su Gian Bartolo Romeo, deputato di Acireale, esponente del centro-sinistra, cfr. SARTI, *op. cit.*, p. 823.

³¹⁸ *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Discussioni*, legislazione XV, I° sessione, 2ª tornata del 3/6/1884, p. 8515.

alle funzioni pubbliche o a quelle professionali sovente considerate come esclusiva prerogativa dell'uomo, non vorrei neppure chiuderle a chi si accosti animato di un'intima vocazione»³¹⁹. «Lasciamoci insegnare dalla storia, a cui l'America, il Nuovo Mondo, aggiunga al suo ammaestramento, e la Svizzera», suggeriva il senatore.

La risposta del senatore Giuseppe Miraglia, primo presidente di Cassazione, lo ammoniva a fare attenzione alla separazione dei poteri e gli ricordava come cinque fossero le Corti di cassazione, le quali avrebbero dunque potuto esprimere sentenze differenti. Per ultima, rimaneva la possibilità di un progetto di legge³²⁰.

La tenace piemontese non si scoraggiò e, se non poté esercitare la professione forense, intraprese comunque un'intensa attività di promozione dei diritti femminili.

Il 15 dicembre 1885, la rubrica *Spigolando* de «La donna» riportava un trafiletto, intitolato: *Lidia Poët e il Congresso internazionale antropologico a Roma*. In quel consesso, la Poët intervenne sul tema *L'educazione nelle carceri*, ottenendo un successo tale che De Foresta, congratolandosi con lei, le espresse il suo rammarico per la decisione della magistratura italiana di non consentire «ad essa di vestire la toga», e dichiarò che «i principi di libertà ed uguaglianza vogliono che si consenta alle donne di percorrere le carriere della scienza». Due professori di Parigi le avrebbero anzi proposto di autenticare la laurea in Francia e di iscriversi lì all'albo degli avvocati; l'iscrizione avrebbe avuto validità in Italia. Con orgoglio, tuttavia, la piemontese rifiutò l'offerta, dichiarando di voler conseguire l'iscrizione in Patria³²¹. Michela De Giorgio ricorda che a Torino, nella primavera del 1909, la Poët, accanto a Matilde Serao³²², Gemma Ferruggia e madame Severine, intervenne in un ciclo di conferenze organizzate da «La donna», sul tema: *Affermazione di coscienza e di valore femminile*, e che nel 1917 tenne «nelle sale della So-

³¹⁹ *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Discussioni*, legislazione XV, sess. 1882-3-4, tornata del 28/6/1884, p. 2488.

³²⁰ *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Discussioni*, legislazione XV, sess. 1882-3-4, tornata del 2/6/1884, p. 2490.

³²¹ *Spigolando*, in «La donna», Bologna 15/12/1885, n. 1, A. XV, serie II, p. 10. Le notizie erano tratte rispettivamente dalla «Gazzetta di Torino» e dalla «Tribuna di Roma».

³²² Evidentemente la Serao, se aveva avversato l'avvocatura femminile, comunque era pronta a riconoscere i meriti personali della Poët, capace appunto di distaccarsi dalla massa delle donne che «non hanno che sensibilità: [...] per natura, per temperamento, per carattere, ignorano e, conoscendo, non desidererebbero l'emancipazione», cfr. *supra*.

cietà di Coltura di Torino un'affollata conferenza sulla capacità giuridica della donna»³²³.

Qualche anno prima, la Poët aveva partecipato ai lavori del I° Congresso Nazionale delle donne italiane, che si era svolto a Roma dal 24 al 30 aprile 1908. Una delle sei sezioni in cui si articolava il convegno³²⁴, quella dedicata alla *Condizione morale e giuridica della donna*, che, contava tra le relatrici Lidia Poët e Teresa Labriola, affrontò il tema dell'autorizzazione maritale, approvando all'unanimità un ordine del giorno che chiedeva l'abolizione dell'istituto³²⁵. Alla votazione aveva partecipato anche l'onorevole Sonnino. La sensibilità verso la questione dell'eguaglianza giuridica femminile stava comunque crescendo, e anche in settori estranei al movimento emancipazionista; è indicativo che al VII° Congresso giuridico nazionale, che si tenne a Roma nell'ottobre del 1911, fosse proposto il tema dell'autorizzazione maritale, introdotto da una relazione di Vittorio Scialoja, autore l'anno prima di un opuscolo³²⁶, che come si è visto, si pronunciava per l'abolizione dell'istituto. Un parere condiviso ora dall'autorevole consesso, rappresentativo dell'orientamento dei giuristi italiani³²⁷.

Nel frattempo, la questione femminile si riaffacciava, e ripetutamente, in Parlamento. Nel 1901 il radicale Ettore Socci³²⁸ presentava un progetto di legge sull'avvocatura femminile che fu bocciato per 14 voti³²⁹. Il 17 aprile del 1902 il deputato fece una proposta di legge di un unico articolo: «Le donne laureate in giurisprudenza sono ammesse all'esercizio professionale», che fu preso in considerazione e affidato allo studio di una Commissione³³⁰. L'esame del testo slittò alla tornata del 1° marzo 1904, nella quale il disegno di legge venne approvato con 115

³²³ DE GIORGIO, *Le italiane dall'Unità a oggi* cit., p. 399 e p. 331.

³²⁴ Le sezioni erano: *Educazione ed istruzione, Assistenza e previdenza. Condizione morale e giuridica della donna. Letteratura ed Arte, Igiene, Emigrazione*. Cfr. CONSIGLIO NAZIONALE DELLE DONNE ITALIANE, *Atti del I Congresso Nazionale delle donne italiane*, Roma 24-30/4/1908, Roma 1912.

³²⁵ CONSIGLIO NAZIONALE DELLE DONNE ITALIANE, *Atti del I Congresso* cit., pp. 241-246 e pp. 298-299.

³²⁶ Cfr. *supra*.

³²⁷ *Atti del settimo Congresso Giuridico Italiano, Sezione Diritto Civile*, Roma 1911.

³²⁸ Su Ettore Socci cfr. GALANTE GARRONE, *I radicali* cit., *passim*.

³²⁹ *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Discussioni*, legislazione XXI, vol. V, sessione del 1900-1901, tornate del 12/6/1901, pp. 5015-5029.

³³⁰ *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Discussioni*, legislazione XXI, II sessione 1902, tornata del 17/4/1902, p. 678.

voti favorevoli e 95 contrari³³¹. Il progetto venne comunicato al Senato il 3 marzo, ma poiché cadde il Ministero e la Camera venne sciolta, il progetto non poté avere l'approvazione del Senato. L'avvocato genovese Edoardo Ollandini, che dedicò un saggio alla causa dell'avvocatura femminile, commentava amareggiato nel 1913: «E così gli sforzi di questi uomini furono sforzi vani e il tempo sacro a questo interessante problema fu sprecato. Oggi siamo dove eravamo un quarto di secolo fa, e a Teresa Labriola, dopo una generazione, si dice quello che a Lidia Poët veniva pomposamente declamato»³³². Teresa Labriola, figlia di Antonio Labriola, pur essendo docente di Filosofia del diritto all'università di Roma, non aveva appunto ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati di Roma³³³.

Sostenendo la sua proposta Socci, dopo aver richiamato brevemente le motivazioni con cui le Corti vent'anni prima avevano respinto la richiesta della Poët, indicava nella crisi economica e nella lotta per l'esistenza, in cui «le donne trovansi in condizioni peggiori assai di quelle degli uomini», un forte argomento a sostegno del diritto della donna «di lavorare a suo modo e beneplacito». E alzava il tono, parlando di una grave violazione della «libertà personale» e del «patrimonio individuale» da parte dello Stato, qualora interdicesse «ad una classe qualunque di individui una categoria qualunque di lavoro»³³⁴.

D'altra parte, affermava, «bisognerebbe chiudere volontariamente gli occhi per non vedere il mutamento profondo che va progressivamente operandosi nei nostri costumi e istituzioni rispetto alle donne», secondo un «movimento ascendente della loro cultura, e la maggior libertà e larghezza delle loro abitudini»³³⁵. È soprattutto la coscienza del nuovo, e la necessità di riconoscerlo e di prenderne atto, che emerge dalla relazione di Socci: l'Assemblea è chiamata a rispecchiare «le ragioni del tempo e la coscienza più evoluta della Nazione»³³⁶. E questa

³³¹ *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Discussioni*, legislazione XXI, II sessione 1902, tornata del 1°/3/1902, p. 11214.

³³² OLLANDINI, *op. cit.*, p. 316.

³³³ Cfr. OLLANDINI, *op. cit.*, pp. 317 e ss. Si veda inoltre l'articolo di FIORENZA TARCONE, *Teresa Labriola teorica dell'emancipazionismo*, in «Il Risorgimento», 1992, a. XLIV, n. 1, pp. 147-161 e G. CONTI ODORISIO, *Salvatore Morelli* cit., *passim*.

³³⁴ *A.P. Camera, Documenti*, legislazione XXI, sessione 1902, 6/6/1902, doc. n. 105/A, p. 3.

³³⁵ *A.P. Camera, Documenti*, legislazione XXI, sessione 1902, 6/6/1902, doc. n. 105/A, p. 4.

³³⁶ *A.P. Camera, Documenti*, legislazione XXI, sessione 1902, 6/6/1902, doc. n. 105/A, p. 3.

medesima consapevolezza del presente avrebbe «tosto o tardi» comportato la riforma «di quel vecchio istituto che è una *diminutio capitis* per la donna [...], voglio dire l'autorizzazione maritale»³³⁷.

Anche nei disegni successivi, la questione dell'accesso della donna alle professioni e agli uffici pubblici sarebbe stata quasi sempre accostata al tema dell'autorizzazione della donna maritata.

Il 6 maggio 1909 fu ammessa alla lettura una proposta di legge in tre articoli di Carlo Gallini, con la quale il deputato dell'estrema sinistra chiedeva il voto amministrativo per la donna, l'esercizio delle professioni liberali e l'accesso ai pubblici impieghi, e l'abolizione degli articoli 134 e 137 del Codice civile³³⁸. Il progetto veniva svolto il 19 febbraio del 1910; nella relazione, Gallini affermava che «è sommamente ingiusto e dannoso che una metà del genere umano non prenda parte alla vita pubblica» e all'avvocatura, insistendo soprattutto «sul principio di giustizia distributiva e quello del tornaconto sociale» che erano così violati³³⁹. Quanto all'autorizzazione maritale, Gallini sosteneva che, lungi dall'aver portato «l'unità e la pace nella famiglia, [...] vi ha portato invece il dissidio e il dolore. Le nostre riviste giuridiche, onorevoli colleghi - dichiarava - sono piene di centinaia e migliaia di decisioni che vanno dalle più elementari affermazioni del diritto, alle più effrenate aberrazioni giuridiche»³⁴⁰. La posizione era moderatamente sostenuta da Sidney Sonnino, allora ministro dell'interno, il quale, considerando il «grande progresso verificatosi nell'istruzione e nell'educazione della donna», riconosceva «il bisogno di un qualche riaggiustamento, di riadattare, per così dire, le regole del diritto e lo stato giuridico della donna alle nuove sue condizioni reali nello svolgimento della vita sociale». «Per alcuni riguardi», ricordava, la legislazione italiana era meno liberale di quella di alcuni stati preunitari, come il Lombardo-Veneto e la Toscana, nei quali non era prevista l'autorizzazione maritale e che «davano alle donne il voto amministrativo»³⁴¹.

Il disegno di Gallini non ebbe seguito. L'iniziativa passava al Senato, grazie alla proposta che Vittorio Scialoja presentò il 14 dicembre 1912, dando nuovo impulso alla questione³⁴². Il progetto di Scialoja si diffe-

³³⁷ A.P. Camera, *Documenti*, legislazione XXI, sessione 1902, 6/6/1902, doc. n. 105/A, p. 4.

³³⁸ A.P. Camera, *Discussioni*, legislazione XXIII, sessione 1°, 6/5/1909, p. 412.

³³⁹ A.P. Camera, *Discussioni*, legislazione XXIII, sessione 1°, 19/2/1910, p. 5176.

³⁴⁰ A.P. Camera, *Discussioni*, legislazione XXIII, sessione 1°, 19/2/1910, p. 5177.

³⁴¹ A.P. Camera, *Discussioni*, legislazione XXIII, sessione 1°, 19/2/1910, p. 5177.

³⁴² A.P. Senato, *Discussioni*, legislazione XXIII, sessione 1°, 14/12/1912, p. 9629.

renziava da quelli precedenti per il suo tono tecnico, scevro da ogni motivazione ideologica o politica. Intenzionalmente, Scialoja aveva evitato di porsi come paladino del movimento emancipazionista: «Non sono punto mosso dalle correnti agitate dal mondo femminile». Almeno in questa sede³⁴³, la sua richiesta intendeva semplicemente rispondere ad un'opportunità di natura giuridica: «La pratica quotidiana ci dimostra che l'autorizzazione maritale, così come è oggi ordinata, è piuttosto fonte di frode che protezione della famiglia, quale dovrebbe essere». Di qui la necessità di sostituire l'istituto con «qualche cosa che risponda alle necessità più urgenti della nostra vita moderna»³⁴⁴. Nessuna rivendicazione di giustizia e di equità sociale: l'abolizione dell'istituto «non è e non può considerarsi come una soddisfazione data al mondo femminile»³⁴⁵. Per il carattere squisitamente patrimoniale e giuridico dell'istituto, Scialoja ne suggeriva la sostituzione con una nuova forma di dote, la cui amministrazione rimanesse alla moglie, e così i frutti, «essendo tuttavia i beni vincolati, [...] e per conseguenza conservando la funzione di patrimonio dedicato alla famiglia. [...] un surrogato molto più potente, ma che non ha gli inconvenienti del sistema dell'autorizzazione maritale»³⁴⁶.

Successivamente, alla Camera, il 14 maggio 1914 venivano lette contemporaneamente due proposte di legge, presentate dal liberale moderato Amedeo Sandrini³⁴⁷ e da Giuseppe Leone, esponente della sinistra democratica³⁴⁸, la prima, e dai deputati socialisti Giuseppe Canepa e Arnaldo Dello Sbarba³⁴⁹, la seconda³⁵⁰; successivamente, le due proposte vennero fuse in un'unica richiesta, presentata il 10 giugno 1916. Il progetto chiedeva l'abolizione degli articoli 134 e seguenti, nonché di alcune norme dei Codici di commercio e di procedura civile³⁵¹. Nella re-

³⁴³ L'argomento era stato precedentemente affrontato nel *pamphlet* del 1910 e nel VII Congresso giuridico. Cfr. *supra*.

³⁴⁴ A.P. Senato, *Discussioni*, legislazione XXIII, sessione 1°, 20/12/1912, p. 9755.

³⁴⁵ A.P. Senato, *Discussioni*, legislazione XXIII, sessione 1°, 20/12/1912, p. 9756.

³⁴⁶ A.P. Senato, *Discussioni*, legislazione XXIII, sessione 1°, 20/12/1912, p. 9757.

³⁴⁷ Su Sandrini, avvocato liberal moderato veneziano, cfr. MALATESTA, *op. cit.*, III, *ad vocem*; vedi anche: A. TORTORETO, *I parlamentari italiani della XXIII legislatura*, Roma 1910, *passim*.

³⁴⁸ Cfr. ULLRICH, *op. cit.*, I, p. 514 e *passim*.

³⁴⁹ Su Giuseppe Canepa, socialista, avvocato, cfr. *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma 1975, XVIII, pp. 15-20. Sul socialista riformista Arnaldo Dello Sbarba, cfr. *Dizionario cit.*, XXXVIII, pp. 90-92.

³⁵⁰ A.P. Camera, *Discussioni*, legislazione XXIV, sessione 1°, 14/5/1914, p. 2683.

³⁵¹ A.P. Camera, *Discussioni*, legislazione XXIV, sessione 1°, 10/8/1916, p. 10790.

lazione, letta da Sandrini il 12 dicembre 1916, e di tono assai diverso da quella di Scialoja, l'esperienza della guerra aveva un peso non lieve. Per il contributo delle donne negli ospedali, nelle officine, nelle famiglie lasciate sole dai padri, era «un obbligo di giustizia verso una parte sì numerosa ed importante di cittadini dello Stato, [...] e un doveroso atto di gratitudine per quanto la donna italiana ha fatto e fa in questi terribili momenti» accordarle la completa uguaglianza giuridica³⁵². Sandrini parlava di «dovere verso la donna italiana» e di adesione al progresso e all'evoluzione sociale.

Ma il pensiero andava anche alla condizione giuridica più favorevole di cui godeva la donna «nei paesi che l'eroico nostro esercito ha già in parte riunito alla madre patria e dei quali auspichiamo la prossima redenzione». Prospettando una situazione giuridica per molti rispetti analoga a quella che si era verificata con l'annessione del Veneto nel 1866, Sandrini ora non giudicava «possibile togliere alle donne delle popolazioni redente una situazione giuridica favorevole, che già avevano, come non è possibile instaurare una condizione giuridica diversa fra le donne di uno stesso Stato»³⁵³. Il confronto con l'esperienza dell'unificazione legislativa del Veneto e della Lombardia consente di cogliere e valutare il mutamento nella mentalità, e una più attenta sensibilità, cui non doveva essere indifferente l'esperienza della guerra.

Anche in questo progetto, sia pure per inciso, si alludeva alla necessità «che anche il campo delle libere professioni, segnatamente quello del patrocinio forense, venga liberamente aperto alle donne»³⁵⁴. La proposta veniva presa in considerazione, ma non aveva seguito, assorbita e superata dall'iniziativa del governo.

Già il 27 febbraio 1917, il ministro di grazia e giustizia, il radicale Ettore Sacchi³⁵⁵, proponeva a sua volta alla Camera un disegno di legge contenente: *Disposizioni relative alla capacità giuridica della donna*³⁵⁶. La commissione incaricata di esaminarlo, presentò nella

³⁵² A.P. Camera, *Discussioni*, legislazione XXIV, sessione 1°, 12/12/1916, p. 11573.

³⁵³ A.P. Camera, *Discussioni*, legislazione XXIV, sessione 1°, 12/12/1916, p. 11573.

³⁵⁴ A.P. Camera, *Discussioni*, legislazione XXIV, sessione 1°, 12/12/1916, pp. 11573-11574.

³⁵⁵ Su Ettore Sacchi, cfr. il profilo biografico di Maria Luisa Cicalese in *Il Parlamento italiano 1861-1988*, Milano 1988, VII, pp. 451-452. Si veda anche GALANTE GARRONE, *I radicali cit.*, *passim*.

³⁵⁶ A.P. Camera, *Discussioni*, legislazione XXIV, sessione 1°, 27/2/1917, p. 12143.

tornata del 10 luglio 1917 le proprie conclusioni³⁵⁷. La relazione ampia e dettagliata, di cui era autore lo stesso presidente della commissione, il Di Stefano³⁵⁸, era articolata in una prima parte storica, *Evoluzione storica dell'autorizzazione maritale*, in una seconda sezione dedicata a *La condizione giuridica della donna nelle legislazioni straniere*, e in una terza parte in cui la commissione ricostruiva le vicende de *L'autorizzazione maritale nel Codice civile italiano*³⁵⁹. Il relatore seguiva lo studio del torinese Giuseppe Boggio, *Delle persone fisiche incapaci agli atti civili e di commercio e delle forme abilitative nel diritto italiano. Studio teorico-pratico*, pubblicato a Torino nel 1888, che rivolgeva una notevole attenzione alla condizione della donna maritata, in quanto «persona legalmente incapace»³⁶⁰.

Nel proemio, dopo aver esposto le ragioni che spingevano a migliorare la condizione giuridica delle donne, dalle «grandi prove» alle «benemeritenze da loro acquistate» nella guerra e a un necessario sentimento di «giustizia» nei loro confronti, la commissione dichiarava di voler allargare le basi del disegno di legge perché «fosse riconosciuta alla donna insieme coll'uguaglianza nel campo del diritto civile, la possibilità di adire le professioni e gli impieghi da cui, finora, per l'influsso di vecchi pregiudizi o di leggi, non corrispondenti al progresso dei tempi ed allo sviluppo della psiche e della coltura femminile, sono state tenute lontane»³⁶¹. E in effetti, nella sezione finale³⁶², la commissione, confortata dall'analisi delle modifiche legislative che il legislatore aveva apportate in taluni aspetti della condizione giuridica della donna, testimonianza di una «evoluzione lenta e costante, manifestatasi nella coscienza generale ed in quella giuridica, in favore della soppressione dell'istituto di

³⁵⁷ A.P. Camera, *Discussioni*, legislazione XXIV, sessione 1°, 10/7/1917, p. 14226. Componevano la commissione: Di Stefano (presidente e relatore), Scialoja (segretario), Turati, Fumarola, La Pegna, Venditti, Dello Sbarba, De Nicola, Finocchiaro-Aprile.

³⁵⁸ Sul palermitano Giuseppe Napolitano Di Stefano, allora appartenente al fronte radicale riformista, si veda O. CANCELILA, *Palermo*, Roma-Bari 1988, *passim*. E anche UL-
LRICH, *op. cit.*, *passim*.

³⁵⁹ A.P. Camera, *Documenti*, legislazione XXIV, sessione 1013-1918, Doc. n. 728/A.

³⁶⁰ Cfr. G. BOGGIO, *Delle persone fisiche incapaci agli atti civili e di commercio e delle forme abilitative nel diritto italiano. Studio teorico-pratico*, Torino 1888, v. I e II, I pp. 69-334 e II pp. 451-459.

³⁶¹ A.P. Camera, *Documenti*, legislazione XXIV, sessione 1013-1918, Doc. n. 728/A, p. 3.

³⁶² *Ibidem*, paragrafi IV-VI; IV: *Leggi speciali derogative e proposte di riforme*, V: *Abolizione della autorizzazione maritale e della incapacità tutelare*, VI: *Gli articoli aggiunti dalla Commissione - La donna e l'ufficio di arbitro - Le professioni di avvocato e procuratore legale - Gli impieghi pubblici*.

autorizzazione maritale»³⁶³, sanciva, concordemente a Sacchi, la sua completa abolizione, ma aggiungeva due articoli, con i quali si chiedeva che le donne potessero essere arbitro ed esercitare tutte le professioni liberali e gli impieghi pubblici. A questo riguardo, la relazione ricordava, confutandole, le obiezioni che si erano poste, in particolare all'avvocatura femminile. Accanto alle ben note ragioni storiche e alla concezione della professione forense quale ufficio pubblico, la commissione ricordava la *Natura della donna e (la) sua missione nella società*³⁶⁴. «È pur vero, si chiedeva, che la missione della donna è quella, unicamente, del matrimonio e della cura dei figli?», e - con un certo pragmatismo - rispondeva: «Anzitutto, quante sono le donne maritate? E quante possono esserlo, dato che il numero delle donne [...] è maggiore di quello degli uomini?»³⁶⁵. «Del resto - e la riflessione si riallacciava al nodo della questione - la difficoltà che poteva darsi per la donna maritata, nella vigenza dell'istituto dell'autorizzazione maritale, oggi, che il disegno attuale l'ha abolito, non potrebbe avere più alcuna importanza»³⁶⁶.

Il 7 marzo 1919 si svolgeva alla Camera la discussione generale del disegno di legge. Emergeva dal dibattito il sentire ormai comune ed affermato dell'inopportunità e dell'ingiustizia dell'istituto dell'autorizzazione maritale, un sentire non più controverso. Né più rieccheggiavano le ragioni contro i tradizionali argomenti dell'unità della famiglia e della missione femminile.

Il deputato di centro sinistra, Michele Abozzi³⁶⁷, intervenendo a favore della proposta, si limitava a valutarne i riflessi sul piano della gestione patrimoniale in seno alla famiglia, liquidando come superate le «sterili discussioni sulle attitudini intellettuali della donna, sulla sua resistenza organica, sulla differenza psicologica tra i due sessi»³⁶⁸. Il radicale Raffaele Cotugno³⁶⁹ aggiungeva inoltre che era «questo dell'emancipazione della donna un tema che si trascina da molti anni ed è da deplorare soltanto che nel nostro Parlamento si debbano queste piccole riforme strappare con una lotta diuturna come se si trattasse di rifare il

³⁶³ A.P. Camera, *Documenti*, legislazione XXIV, sessione 1013-1918, Doc. n. 728/A, p. 27.

³⁶⁴ A.P. Camera, *Documenti*, legislazione XXIV, sessione 1013-1918, Doc. n. 728/A, p. 42.

³⁶⁵ *Ibidem*.

³⁶⁶ A.P. Camera, *Documenti*, legislazione XXIV, sessione 1013-1918, Doc. n. 728/A, p. 43.

³⁶⁷ Sul liberale di sinistra Michele Abozzi, cfr. ULLRICH, *op. cit.*, *passim*.

³⁶⁸ A.P. Camera, *Discussioni*, legislazione XXIV, sessione 1°, 7/3/1919, p. 18672.

³⁶⁹ Cfr. ULLRICH, *op. cit.*, *passim*.

mondo»: e addirittura auspicava che questo tentativo segnasse «più decisi passi verso la tanto invocata radicale riforma del diritto di famiglia»³⁷⁰. Fatta eccezione per le incertezze che il deputato Tommaso Mosca, liberale di sinistra, esprimeva a proposito della non retroattività delle nuove norme³⁷¹, e a prescindere dalle preoccupazioni del liberaldemocratico Giuseppe Belotti sull'opportunità per la donna di creare un «congegno che funzioni in suo favore», nel caso di conflitto di interesse fra il marito e la moglie³⁷², il disegno non incontrò riserve sostanziali, né opposizioni. Nessuno si levò a difendere l'istituto dell'autorizzazione, né per pronunciarsi contro l'avvocatura femminile. A questo proposito, Sandrini assicurava: «Io, avvocato, bandisco e respingo da me qualsiasi pensiero, qualsiasi preoccupazione di concorrenza da parte del gentil sesso. Ben venga la donna»³⁷³. Adelmo Sichel³⁷⁴, come esponente «del gruppo socialista ufficiale», giudicando che «con questa legge non si dà soddisfazione completa alle giuste aspirazioni delle donne», presentava un ordine del giorno dal tono fiducioso e insieme conciliante, che esprimeva l'auspicio che «un prossimo provvedimento legislativo saprà completare la capacità giuridica della donna stessa col l'estendere ad essa il diritto elettorale politico ed amministrativo»³⁷⁵.

Il dibattito veniva aggiornato alla tornata successiva, e aperto dall'intervento del ministro di grazia e giustizia, Luigi Facta, il quale richiamava i deputati a rimanere aderenti al disegno proposto, ovvero all'abolizione «dell'autorizzazione maritale ed alle disposizioni di legge, che sono strettamente e intimamente connesse e dipendenti da questa autorizzazione»³⁷⁶. Poiché, come ebbe a dire Facta, si era sentito «levarsi un inno al concetto ispiratore del progetto di legge; e quindi non vi può essere nemmeno discussione intorno al fondamento del progetto medesimo»³⁷⁷.

Nella stessa giornata, la Camera giungeva abbastanza velocemente

³⁷⁰ A.P. Camera, *Discussioni*, legislazione XXIV, sessione 1°, 7/3/1919, p. 18677.

³⁷¹ A.P. Camera, *Discussioni*, legislazione XXIV, sessione 1°, 7/3/1919, p. 18681.

³⁷² A.P. Camera, *Discussioni*, legislazione XXIV, sessione 1°, 7/3/1919, p. 18677.

³⁷³ A.P. Camera, *Discussioni*, legislazione XXIV, sessione 1°, 7/3/1919, p. 18676.

³⁷⁴ Cfr. F. ANDREUCCI - T. DETTI, *Il movimento operaio italiano. Dizionario biografico 1853-1953*, Roma 1953/-1979, *ad vocem*; si veda anche ENTE PER LA STORIA DEL SOCIALISMO E DEL MOVIMENTO OPERAIO ITALIANO (Opera G.E. Modigliani), *Attività parlamentare dei socialisti italiani*, III, Roma 1973, p. 425.

³⁷⁵ A.P. Camera, *Discussioni*, legislazione XXIV, sessione 1°, 7/3/1919, p. 18679.

³⁷⁶ A.P. Camera, *Discussioni*, legislazione XXIV, sessione 1°, 8/3/1919, p. 18772.

³⁷⁷ A.P. Camera, *Discussioni*, legislazione XXIV, sessione 1°, 8/3/1919, p. 18773.

alla discussione finale dei singoli articoli del progetto, che veniva poi votato a scrutinio segreto³⁷⁸.

Finalmente la «Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia» del 19 luglio 1919 poteva pubblicare la Legge n. 1176 del 17/7/1919³⁷⁹, presentata dal Gabinetto di unità nazionale il 27/2/1917, e modificata dalla Commissione della Camera. La legge aboliva all'articolo 1 l'istituto dell'autorizzazione maritale e con l'articolo 7, ammetteva la donna «a pari titolo degli uomini, ad esercitare tutte le professioni ed a coprire tutti gli impieghi pubblici, esclusi soltanto, se non vi siano ammesse espressamente dalle leggi, quelli che implicano poteri pubblici giurisdizionali o l'esercizio di diritti e di potestà politiche, o che attengono alla difesa militare dello Stato secondo la specificazione che sarà fatta con apposito regolamento»³⁸⁰.

MONICA FIORAVANZO

³⁷⁸ A.P. Camera, *Discussioni*, legislazione XXIV, sessione 1^a, 7/3/1919, p. 18788.

³⁷⁹ Art. 7, Legge n. 1176, del 17/7/1919, in «Gazzetta Ufficiale», 19/7/1919, n. 172.

³⁸⁰ Per l'occasione, Pietro Addeo, giurista napoletano, pubblicò l'opuscolo *Donne e poeti giuristi*, Napoli 1919, in cui ricordava «la nobile figura di un'erudita donzella del secolo XVIII, Maria Pellegrina Amoretti, laureata *in utroque iure* e celebrata dal Parini nell'ode *La laurea*».